IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE SECONDA GIURISDIZIONALE CENTRALE

D'APPELLO

composta dai seguenti magistrati:

Rita **LORETO** Presidente

Roberto **RIZZI** Consigliere

Nicola **RUGGIERO** Consigliere-relatore

Maria Cristina **RAZZANO** Consigliere

Cosmo **SCIANCALEPORE** Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio sugli appelli iscritti al **n. 61864** del Registro di Segreteria, proposti dai sigg.ri:

1) BOSIO Marco Angelo (C.F.: BSOMCN67C11D142V), nato a Crema (CR) in data 11 marzo 1967, rappresentato e difeso anche in via disgiuntiva dall'Avv. Arturo Cancrini (pec arturo.cancrini@avvocato.pe.it) e dall'Avv. Giacomo Carbone (pec: giacomo.carbone@avvocaticatanzaro.legalmail.it), domiciliato presso quest'ultimo c/o Studio legale Guzzo, Via Gramsci n. 9 Roma, come da procura allegata su foglio separato rispetto all'atto d'appello depositato il 22 novembre 2024 – **appellante principale**;

CONTRO

-**il PROCURATORE GENERALE** presso la Corte dei conti in Roma-

appellato principale;

-**il PROCURATORE REGIONALE** presso la Corte dei conti – Sezione giurisdizionale per la Calabria – **appellato principale;**

nonché, per quanto occorra e quali altre parti del giudizio:

-i sigg.ri **CUTRUPI Consolato**, **FIORDALISO Giovanni**, **BRUNI Salvatore, DE VITA Vincenzo e PARLATO Giovanni**;

PER L'ANNULLAMENTO E/O LA RIFORMA

-della sentenza n. 162/2024, depositata in data 8 agosto 2024, emessa nel giudizio 22925 dalla Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Calabria, non notificata;

2) PARLATO Giovanni (C.F.: PRLGNN67L07H703H), nato a Salerno il 7 luglio 1967, rappresentato e difeso dall'Avv. Giacomo Carbone (pec: giacomo.carbone@avvocaticatanzaro.legalmail.it), domiciliato presso l'Avv. Arcangelo Guzzo in Roma, Via Gramsci n. 9, come da procura allegata su foglio separato rispetto all'atto d'appello depositato il 22 novembre 2024 – **appellante incidentale;**

avverso

-la sentenza n. 162/2024 del 8 agosto 2024 della Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Calabria, non notificata;

contro

-**il PROCURATORE GENERALE** presso la Corte dei conti in Roma

e il **PROCURATORE REGIONALE** presso la Corte dei conti –

Sezione giurisdizionale per la Calabria - **appellati incidentali;**

nonché, per quanto occorra e quali altre parti del giudizio: **CUTRUPI Consolato, FIORDALISO Giovanni, BRUNI Salvatore, DE VITA Vincenzo e BOSIO Marco Angelo**;

3) BRUNI Salvatore, nato a Catanzaro il 1° luglio 1976 (C.F.: BRNSVT76L01C352A), rappresentato e difeso, in virtù di procura allegata all'atto d'appello depositato in data 17 dicembre 2024, dall'Avv. Crescenzio Santuori, presso il cui studio sito in Catanzaro, Via Ercolino Scalfaro n° 9, ha eletto domicilio (l'Avv. Santuori ha dichiarato, *ex* art. 28 del Codice di Giustizia contabile, di voler ricevere le comunicazioni riferite al processo all'indirizzo di posta elettronica certificata: crescenzio.santuori@pec.it ovvero al numero di fax 0961541105) – **appellante incidentale;**

per la declaratoria di nullità e/o l'annullamento e/o la riforma

-della sentenza n° 162/2024, emessa dalla Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Calabria, depositata in data 8.8.2024 e mai notificata all'appellante ai fini del decorso del termine breve d'impugnazione;

contro

-Procura regionale presso la Corte dei conti – Sezione giurisdizionale per la Calabria, in persona del Procuratore regionale – **appellata incidentale**;

-**Procura generale** presso le Sezioni giurisdizionali Centrali d'Appello, in persona del Procuratore generale – **appellata**

incidentale;

nonché contro i sigg.ri **CUTRUPI Consolato, FIORDALISO Giovanni, DE VITA Vincenzo e BOSIO Marco Angelo e PARLATO Giovanni** e, soltanto ove occorra, i sigg.ri **ARAMINI Maurizio, VASSELLI Gianfranco, DANDINI Angelo, TRAGNA Fabrizio e BRANCHI Settimio**;

4) DE VITA Vincenzo (C.F.: DVTVCN72P24L452O) nato a Tropea il 24 settembre 1972, rappresentato e difeso, in virtù di mandato in calce all'atto d'appello depositato il 20 dicembre 2024, dall'Avv. Giovanni Spataro, il quale ha dichiarato di voler ricevere eventuali comunicazioni ai seguenti numeri di fax 0984398003 o al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: *avv.giovannispataro@pec.giuffre.it,* presso il quale è elettivamente domiciliato in Roma, via di Val Fiorita 90- **appellante incidentale;**

contro

- **la PROCURA GENERALE DELLA CORTE DEI CONTI**, indirizzo pec: procura.generale.appelli@corteconticert.it –

appellata incidentale;

- **la PROCURA REGIONALE DELLA CORTE DEI CONTI PRESSO LA SEZIONE GIURISDIZIONALE DELLA CALABRIA**, indirizzo pec: calabria.procura@corteconticert.it - **appellata incidentale;**

e nei confronti di

- **CUTRUPI CONSOLATO**, **FIORDALISO GIOVANNI**, **BRUNI SALVATORE**, **BOSIO MARCO ANGELO e PARLATO GIOVANNI,**

nonché nei confronti, ove occorra, di

Maurizio Aramini, Gianfranco Vasselli, Angelo Dandini, Fabrizio Tragna e Settimio Branchi, la cui posizione è stata definita con giudizio abbreviato;

per la riforma

-della sentenza n.162/2024 depositata in segreteria il giorno 08.08.2024, non notificata, resa *inter-partes* dalla Corte dei conti – Sezione giurisdizionale per la Calabria;

5) CUTRUPI Consolato, nato a Reggio Calabria il 7 giugno 1971 (C.F.: CTRCSL71H07H224C), rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente tra loro, dall'Avv. Marianna Vazzana (PEC: marianna.vazzana@avvocatirc.legalmail.it) e dall'Avv. Vincenzo Floccari (PEC: vincenzofloccari@legalmail.it), in virtù di procura speciale alle liti posta in calce all'atto d'appello depositato il 31 dicembre 2024 ed elettivamente domiciliato presso lo studio di questi ultimi sito in Roma, Via Antonio Bertoloni, n. 30 (i predetti Avvocati hanno dichiarato di voler ricevere tutte le comunicazioni e notificazione di cui al presente procedimento a mezzo pec ai seguenti indirizzi di posta elettronica certificata: marianna.vazzana@avvocatirc.legalmail.it; vincenzofloccari@legalmail.it)- **appellante incidentale**;

CONTRO

• la **Procura regionale** presso la Sezione Giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Calabria, in persona del Procuratore regionale, pec: calabria.procura@corteconti.it – **appellata incidentale;**

- la **Procura generale della Corte dei conti**, Sezioni Giurisdizionali Centrali D'Appello, in persona del Procuratore generale, con sede in Roma, Via Baiamonti n. 25, pec: procura.generale.appelli@corteconticert.it – **appellata incidentale;**

NONCHÉ NEI CONFRONTI DI

- **Fiordaliso Giovanni, Bruni Salvatore, De Vita Vincenzo, Bosio Marco Angelo e Parlato Giovanni**, e, soltanto ove occorra, nei confronti dei Signori **Maurizio Aramini, Gianfranco Vasselli, Angelo Dandini, Fabrizio Tragna e Settimio Branchi**, nei cui confronti il giudizio di primo grado si è definito mediante rito abbreviato con sentenza n. 72/2022 del 23 marzo 2022;

PER LA RIFORMA

-della sentenza n. 162/2024 resa dalla Corte dei conti, Sezione giurisdizionale regionale per la Calabria, depositata in segreteria in data 8 agosto 2024, comunicata alle parti in data 13 agosto 2024 e mai notificata all'appellante ai fini del decorso del termine breve d'impugnazione;

6) FIORDALISO Giovanni, nato in Reggio Calabria il 13 luglio 1970 (C.F.: FRDGNN70L13H224Y), rappresentato e difeso dall'Avv. Felice Domenico Retez (C.F.: RTZ FCD 70E15 H224W; indirizzo di posta elettronica certificata: *retezfelicedomenico@pecstudio.it*), con studio in Reggio Calabria, al civico 26/f della Via Paolo Pellicano, presso il quale è elettivamente domiciliato, giusta procura speciale

rilasciata su foglio separato materialmente congiunto all'atto d'appello depositato il 7 gennaio 2025 –

appellante incidentale;

CONTRO

-**la PROCURA REGIONALE PRESSO LA SEZIONE GIURISDIZIONALE DELLA CORTE DEI CONTI PER LA REGIONE CALABRIA**, in persona del suo legale rappresentante *pro tempore*– **appellata incidentale;**

-la **PROCURA GENERALE PRESSO LA SEZIONE GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO DELLA CORTE DEI CONTI**, in persona del suo legale rappresentante *pro tempore* – **appellata incidentale;**

E NEI CONFRONTI

-dei signori **Giovanni PARLATO, Marco Angelo BOSIO, Salvatore BRUNI, Vincenzo DE VITA e Consolato CUTRUPI**, NONCHÉ, per quanto occorrer possa, NEI CONFRONTI dei signori **Maurizio ARAMINI, Settimio Branchi, Angelo DANDINI, Fabrizio TRAGNA e Gianfranco VASSELLI**;

avverso e per la riforma

-della sentenza numero 162/2024 adottata dalla Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Calabria, nella camera di consiglio del 13 marzo 2024, depositata in segreteria il giorno 8 agosto 2024, non notificata;

Visti gli atti d'appello;

Esaminati tutti i documenti di causa;

Alla pubblica udienza del 5 marzo 2026, celebrata con l'assistenza del Segretario, dott.ssa Eliana Giorgiantoni: omessa la relazione sui fatti di causa, sono stati uditi l'Avv. Arturo Cancrini per l'appellante Bosio, l'Avv. Giacomo Carbone per gli appellanti Bosio, Parlato e De Vita (per quest'ultimo, su delega dell'Avv. Spataro), l'Avv. Crescenzio Santuori per l'appellante Bruni, l'Avv. Marianna Vazzana per l'appellante Cutrupi, l'Avv. Felice Domenico Retez per l'appellante Fiordaliso, nonché il rappresentante della Procura generale nella persona del V.P.G., dott.ssa Emanuela Rotolo;

Ritenuto in

FATTO

1. Con l'impugnata sentenza la Sezione giurisdizionale per la Regione Calabria, in parziale accoglimento della domanda attorea, ha condannato, a titolo di colpa grave, i convenuti/odierni appellanti al pagamento, in favore di A.N.A.S. S.p.A. (di seguito anche "ANAS" o "Società"), della somma complessiva di **euro 7.869.772,06,** come di seguito ripartita:

a) Bosio Marco Angelo: euro 2.908.590,69;

b) Parlato Giovanni: euro 484.765,11;

c) Fiordaliso Giovanni: euro 2.770.261,97;

d) Cutrupi Consolato: euro 1.004.295,34;

e) De Vita Vincenzo: euro 430.172,41;

f) Bruni Salvatore: euro 271.686,54, oltre rivalutazione monetaria e interessi come da motivazione, nonché al pagamento, in via solidale, delle spese di giudizio (comprese quelle di CTU).

Tutto ciò in relazione a una ipotesi di responsabilità ammnistrativa connessa a plurimi illeciti (oggetto di parallelo procedimento penale) asseritamente perpetrati dai medesimi, oltre che da soggetti privati, nella realizzazione dei lavori di ammodernamento del Tronco 3 – Tratto II Lotto III dal Km 369+800 al Km 378+500 – dell'autostrada A/3 (Salerno/Reggio Calabria) tra gli svincoli di Mileto (VV) e Rosarno (RC).

1.a) Nello specifico, secondo quanto riportato in sentenza, le vicende dell'appalto, come ricostruite dalla Procura erariale, attivatasi a seguito di notizie di stampa e della segnalazione di danno della Guardia di Finanza del 6 febbraio 2018, possono essere così sintetizzate.

Il progetto originario veniva approvato in data 24 dicembre 1999 per un importo complessivo lordo di euro 85,772 milioni per il tratto tra Mileto e Rosarno.

I lavori erano affidati, a seguito di licitazione privata, all'impresa Coopcostruttori (per una spesa complessiva di euro 65,9 milioni), nonché consegnati il 9 gennaio 2001, con scadenza biennale (9 gennaio 2003).

A seguito del grave inadempimento dell'impresa costruttrice, il 14 ottobre 2023, l'ANAS disponeva la risoluzione contrattuale, con conseguente fermo dei lavori (fino ad allora eseguiti per circa il 21-23%).

In data 12 luglio 2007 veniva approvato un primo progetto per il completamento dei lavori, affidati a Società Italiana per Condotte

d'Acqua, con consegna il 25 ottobre 2007 (lavori in gran parte riguardanti il ripristino delle opere necessarie per la prosecuzione), per un investimento di circa 57,4 milioni di euro.

Tenuto conto del mancato completamento dell'appalto e dell'entità dei lavori fino ad allora svolti, l'ANAS approvava, con atto n. 165731 del 12/12/2008, un nuovo progetto di completamento dei lavori (ma in assenza dell'autorizzazione dell'Autorità di Bacino relativa al PAI Calabria), elaborato da un gruppo di progettazione interno, con conseguente gara di appalto aggiudicata all'ATI OMISSIS Spa - OMISSIS Spa per un importo dei lavori di euro 60.770.065,18, e successiva consegna dei lavori (verbale del 21/02/2011).

Con CDG 0029986-P del 05/03/2012 veniva approvata una prima perizia di variante tecnica, motivata e proposta dal RUP unitamente alla D.L. (n. 1.126 del 21/02/2012), con conseguente rideterminazione dell'importo dei lavori in euro 62.339.873,22.

Con nota Prot. CDG-0008107-P del 22/01/2013 del Condirettore Generale ANAS – su proposta del RUP in data 10/01/2013 – veniva approvata in data 12/03/2013, e aggiornata al 06/05/2013, una seconda perizia di variante.

Nondimeno, secondo la ricostruzione attorea, le consulenze tecniche disposte sia dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Vibo Valentia che dalla Procura erariale avrebbero fatto emergere notevoli criticità nelle fasi, progettuale ed esecutiva, dell'appalto, con la necessità di una nuova progettazione di ulteriori opere, con conseguenti danni per l'erario.

In particolare, il nuovo progetto di completamento dei lavori del 2008, pur avendo considerato alcune prescrizioni dell'ex Assessorato Lavori Pubblici – Settore 2, Opere Idrauliche Calabria Meridionale, della Regione Calabria e aggiornato alcune norme di sicurezza, nonché l'elenco prezzi, non avrebbe, però, provveduto a una revisione complessiva del progetto, non tenendo, dunque, conto né (i) delle variate condizioni geologiche del Mesima 2 e dell'interferenza con il metanodotto della SNAM, né (ii) dell'assenza del parere dell'Autorità di Bacino regionale rispetto alla conformità dello stesso al PAI (Piano di Assetto Idrogeologico) della Regione Calabria.

Tutto ciò nonostante alcune problematiche fossero già state evidenziate nella relazione di consistenza tecnica del 2004.

Pur in presenza di tale situazione, in data 11/12/2008, l'allora Responsabile del Procedimento, ing. Bosio Marco, in contraddittorio con l'intero gruppo di progettazione, provvedeva, a seguito delle verifiche prescritte dall'art. 47 del Regolamento nr. 554/1999, a dichiarare valido e "cantierabile" il Progetto Esecutivo dei lavori di completamento, così determinando, secondo la Procura erariale, svariati danni all'ANAS.

Altri danni, invece, sarebbero riconducibili all'errata esecuzione dei lavori da parte dell'impresa, e quindi imputabili all'ufficio del RUP e del Direttore dei lavori.

1.b) Più in particolare, nella vicenda appena delineata, la Procura regionale individuava un danno erariale complessivo di **euro**

29.981.389,7, articolato nelle n. 5 tipologie sottoindicate:

A) Danno da perizia di variante ritenuta illegittima.

Secondo l'Organo requirente, le voci della seconda perizia di variante del 2013 (ad eccezione dell'importo previsto per la marcatura CE dei prodotti, necessario per normativa sopravvenuta) costituirebbero danno erariale, poiché riferite a circostanze non imprevedibili, ma già note.

Nello specifico, integrerebbero pregiudizio erariale (i) la voce relativa all'interferenza del metanodotto Snam con il viadotto Mesima 3, (ii) quella concernente l'adeguamento delle sottofondazioni del Viadotto Mesima 2, nonché (iii) quella relativa agli ulteriori interventi sulle opere di regimentazione idraulica.

Con particolare riferimento a tale ultima voce, veniva contestata l'inidoneità delle circostanze all'uopo richiamate (eccezionali piovosità avvenute tra il 2008 e il 2011, tali da modificare planimetricamente il corso del fiume) a giustificare l'intervento ai sensi dell'art. 132, comma 1, lett. d), d.lgs. n. 163/2006 (facente riferimento, in particolare, alle difficoltà di esecuzione dell'opera derivanti da cause geologiche, idriche e simili, non previste dalle parti), sul presupposto che verrebbe, per contro, in rilievo una ipotesi di errore o omissione progettuale, da imputare alla progettazione (pag. 17).

Il danno complessivo che ne sarebbe derivato, pari a euro 3.527.689,21, sarebbe rappresentato, nell'impostazione attorea, da incrementi di spesa che avrebbero dovuto essere contenuti

ovvero considerati preliminarmente nello stesso progetto originario (ovvero euro 1.275.336,47 quale costo delle lavorazioni per interferenze metanodotto SNAM con viadotto Mesima 3 + euro 88.681,70 quale costo delle lavorazioni per l'adeguamento sottofondazioni Viadotto Mesima 2 + euro 2.163.671,04 quale costo delle lavorazioni per ulteriori interventi sulle opere di regimentazione idraulica).

Il medesimo danno veniva così ripartito:

a) 30% a carico dei progettisti (tra cui l'odierno appellante Parlato), che avevano redatto il progetto del 2008, con asseriti errori ed omissioni;

b) 30% a carico del RUP pro tempore Bosio, che aveva validato il progetto;

c) 15% cadauno a carico del D.L. Fiordaliso e del R.U.P. Cutrupi in fase esecutiva;

B) Danno da mancata valutazione del rischio idrogeologico,

La Procura regionale contestava che la progettazione in questione del 2008, pur relativa a zone ad alto rischio idrico (vista l'interferenza del nuovo tracciato autostradale con il fiume Mesima), non era stata sottoposta al parere dell'Autorità di Bacino della Calabria, nonostante il Piano stralcio previsto dal D.L. n.180/98 (Decreto Sarno) fosse stato approvato dal Consiglio regionale della Calabria (delibera n. 115 del 28/12/2001) nonché aggiornato con le NAMS – Norme di attuazione e misure di salvaguardia – del PAI in data 11/05/2007.

La mancata acquisizione dei pareri previsti avrebbe comportato la realizzazione di strutture incoerenti con l'attuale situazione idrica/idraulica del fiume Mesima e, soprattutto, l'inadeguata predisposizione di opere di difesa contro lo scalzamento dei viadotti autostradali, creando le condizioni per il verificarsi di fenomeni di esondazione del Fiume Mesima, con derivata inondazione delle strade attigue, a fronte di fenomeni atmosferici importanti, con grave e fondato pericolo per l'incolumità pubblica.

In ogni caso, non sarebbero stati rinvenuti studi idraulici complessivi che tenessero conto delle interferenze Metanodotto/Viadotti.

Nella prospettiva attorea, i rischi di esondazione, con il connesso pregiudizio, sarebbero causalmente ricollegabili sia alla mancata o inadeguata previsione di opere a difesa (errore progettuale, che si sarebbe potuto scongiurare con il rispetto della normativa PAI e la sottoposizione del progetto al parere dell'ABR), sia alla cantierizzazione dei lavori in alveo da parte dell'impresa costruttrice.

Il danno erariale che ne sarebbe derivato veniva calcolato sulla base dell'importo di euro 28.205.559,52, derivante dal computo metrico del progetto di sistemazione idraulica successivamente approvato dall'ANAS nel 2018 (progetto resosi necessario a causa delle lacune progettuali e dell'attività di cantierizzazione dell'impresa, nonché favorevolmente valutato dall'ABR e al vaglio del Ministero dell'Ambiente).

Il predetto importo veniva addebitato, per la metà (euro 14.146.969,20), all'impresa e per l'altra metà (**euro 14.146.962,30**) ai soggetti sottoindicati:

a) RUP Bosio, responsabile del procedimento al momento della progettazione, nella misura del 30%;

b) gruppo dei 6 progettisti del 2008 (tra cui l'odierno appellante Parlato), nella misura del 20%, da suddividere ulteriormente in quota parte tra di loro;

c) D.L. FIORDALISO, autore della perizia di variante nonché responsabile dell'esecuzione a regola d'arte delle opere in sede esecutiva e per avere consentito l'errata cantierizzazione dell'impresa in alveo del fiume Mesima, con demolizione dell'argine sinistro, nella misura del 30%;

d) RUP CUTRUPI, autore della perizia di variante nonché responsabile dell'esecuzione tempestiva e a regola d'arte delle opere in sede esecutiva, nella misura del 20%;

C) DANNO DA CONTABILITA' INFEDELE

Sulla base delle CTP acquisite, la Procura regionale, pur riconoscendo la difficoltà di confrontare le singole voci del SAL n. 18 con quelle della perizia di Variante n. 2, per la non interfacciabilità di alcune di esse e per la diversità della suddivisione utilizzata, affermava l'esistenza, per più voci, di una differenza, anche notevole, tra i lavori eseguiti sino al SAL 18° e quelli preventivamente previsti (nella Variante n.2).

Tale differenza supererebbe il limite massimo del 5% previsto dalla

normativa vigente per l'ammissibilità delle variazioni ex art. 132, comma 3, del 163/2006.

Per effetto delle contestate "disattenzioni" contabili (facilmente controllabili, secondo le contestazioni attoree, mediante la redazione di quadri di raffronto, fedeli nelle voci, tra quanto realizzato e quanto previsto nelle varianti), l'ANAS avrebbe pagato, fino allo Stato di Avanzamento Lavori (SAL) n. 18, cifre superiori alla soglia del 5%, per un ammontare complessivo di **euro 6.893.226,97**, somma per la quale non vi sarebbero riscontri contabili ufficiali negli atti acquisiti.

Tale importo rappresenterebbe un ingiusto profitto per l'impresa, oltreché un danno subìto da ANAS spa.

Il medesimo danno veniva imputato nella misura del:

a) 90% (pari a euro 6.203.904,27) a carico del D.L. Fiordaliso Giovanni (sostituito dal 23/10/2015 dall'ing. Caruso Francesco, sottoscrittore del solo SAL n. 18);

b) rimanente 10% a carico del direttore operativo contabile, geom. BRUNI Salvatore (anch' esso in carica fino al 23/10/2015, data in cui è stato sostituito nell'incarico dal geom. CANNATA' Antonio Pio, dunque per il solo Sal n. 18);

D) Danno da omesso controllo della qualità dei conglomerati bituminosi.

Secondo quanto rappresentato dalla Procura regionale, nell'esecuzione dell'opera erano previste la fornitura e la stesura di conglomerati bituminosi per la realizzazione dei tre strati del manto

stradale, con caratteristiche tecniche specificate nel capitolato speciale di appalto (art. 1).

Essi, inoltre, avrebbero dovuto essere riconosciuti idonei e accettati dal direttore dei lavori, dopo approfondite analisi e particolari accertamenti, condotti anche attraverso laboratori chimici abilitati, al fine di verificarne, sia prima che dopo l'impiego, la conformità.

Nondimeno, i controlli in questione non sarebbero stati svolti o sarebbero stati espletati in maniera inadeguata, essendo presenti, secondo l'Organo requirente, aspetti di "non conformità" non correttamente e/o tempestivamente valutati dalla D.L., con valutazioni di importi irrisori sulle penali applicate.

In particolare, le relazioni peritali avrebbero sconfessato la documentazione attestante il possesso, in capo al materiale fornito, delle caratteristiche qualitative prescritte dal Capitolato Speciale d'Appalto, (documentazione) presentata dalla ditta "OMISSIS, al fine di conseguire il pagamento.

E infatti, sarebbe stato rilevato, sia in relazione allo strato di base, sia in relazione allo strato di Binder, un quadro complessivo pari al 100% dei campioni non conformi per parametri diversi.

Allo stesso tempo, le anomalie riscontrate dal direttore dei lavori (n. 16 su 102) avrebbero dovuto comportare detrazioni di importi maggiori rispetto a quelle effettuate (euro 73.696,33 a fronte di un valore complessivo della lavorazione di euro 2.014.918,33, corrispondente a una decurtazione del 3.6 % circa) e, comunque, avrebbero dovuto indurre la D.L. a determinare la non accettabilità

della lavorazione.

Anche per lo strato drenante, la relazione tecnica avrebbe evidenziato, per la quasi totalità delle verifiche, la non conformità ai limiti di CSA.

Risulterebbe, infine, omessa la prova C.A.T. (controlli prestazionali per l'accettazione e/o la determinazione di penali) da eseguirsi a cura del laboratorio Anas di Cesano, entro i 270 gg dall'apertura della strada.

A fronte di tanto, secondo la CTP attorea (e il provvedimento del GIP del 19 maggio 2016), le forniture non avrebbero dovuto essere accettate, con la conseguenza che l'intera somma (euro **5.503.054,32**) corrisposta alla ditta, a titolo di conglomerati bituminosi, rappresenterebbe ingiusto profitto per l'impresa e correlativo danno per l'ANAS.

Quanto sopra troverebbe conferma nel fatto che, nel 2018, l'ANAS ha aggiudicato un nuovo appalto per il rifacimento del tappeto d'usura drenante e dei giunti di dilatazione dei viadotti Mesima 2, Mesima 3, Mesima 4.

La responsabilità per detto danno veniva attribuita dalla Procura regionale (senza precisazione delle relative quote) al DL FIORDALISO e al Direttore Operativo Qualità Materiali geom. DE VITA Vincenzo (nonché all'ispettore di cantiere, CROCE, pure corresponsabile del controllo dei materiali e dell'esecuzione dei lavori, tuttavia non citato in giudizio in quanto deceduto);

E) Danno da omesso controllo sulle quote stradali - cd.

Livellette.

Secondo l'impostazione attorea, gli omessi controlli qualitativi e quantitativi avrebbero impedito alla Stazione appaltante di avvedersi dell'arbitraria modifica, rispetto al progetto approvato, del profilo plano-altimetrico del tratto autostradale, effettuata dall'impresa al solo fine di risparmiare sui volumi di materiale da impiegare.

L'importo indebitamente corrisposto all'impresa (pari a **euro 360.000,00**) costituirebbe allora danno erariale, addebitato dalla Procura regionale (senza indicazione delle quote di riparto) al D.L. Fiordaliso, al Direttore operativo di cantiere Bruni e all'Ispettore di cantiere Croce (non convenuto in giudizio perché deceduto).

1.c) Nel corso del giudizio di I grado, si costituivano tutti i convenuti/odierni appellanti, dispiegando plurime eccezioni e articolate argomentazioni difensive.

La posizione di altri 5 convenuti (Aramini Maurizio, Vasselli Gianfranco, Dandini Angelo, Tragna Fabrizio, Branchi Settimio, componenti del gruppo di progettazione per il progetto di completamento dei lavori, approvato nel 2008), veniva definita mediante rito abbreviato.

Ciò dietro il pagamento di euro 75.000,00 per ognuno di essi, a eccezione del Geom. Branchi, per cui veniva disposto il pagamento di euro 66.000,00 (sentenza n. 72/2022 del 23 marzo 2022).

Le parti (pubblica e private) depositavano documenti sopravvenuti, tra i quali la relazione finale e il certificato in data 6 agosto 2021 di

collaudo dei lavori di ammodernamento del Tronco III, Tratto II, Lotto III, dal KM 369 + 800 al Km 378 + 500.

Il primo giudice, con ordinanza n. 48/2022, disponeva l'acquisizione di una Consulenza tecnica d'ufficio, affidata all'Ing. Maurizio MAURO, cui poneva, in relazione alle varie voci di danno, i quesiti puntualmente riportati (anche) alle pagg. 63 e ss della sentenza qui impugnata.

All'esito delle attività peritali, svolte in contraddittorio con le parti, il CTU incaricato depositava, in data 13 novembre 2023, la relazione del 9 novembre 2023, poi integrata in data 24 gennaio 2024, a seguito delle osservazioni delle parti.

I convenuti provvedevano a depositare atti con cui replicavano puntualmente alla CTU.

La Sezione territoriale, aderendo sostanzialmente alla CTU, adottava la decisione qui gravata, con la quale rigettava, in primo luogo, le eccezioni preliminari di prescrizione dell'azione erariale e di inammissibilità/improcedibilità della domanda, per carenza di attualità del contestato danno.

Nel merito, il primo giudice, affermata l'inammissibilità della documentazione presentata da alcuni convenuti in epoca (addirittura) successiva al deposito della relazione peritale d'ufficio (ivi compresa la verifica idraulica, a firma del geol. Caracciolo, depositata dal convenuto Bosio), statuiva nei termini sottoindicati:

A) Danno da perizia di variante ritenuta illegittima.

Nell'ambito di tale voce di danno, la domanda attorea veniva

rigettata tanto in relazione alle contestazioni concernenti l'interferenza del metanodotto Snam con il viadotto Mesina 3 (per euro 1.275.336,47), per la rilevata impossibilità per i progettisti del 2008 e gli altri soggetti convenuti di rilevare gli scostamenti del metanodotto rispetto al progetto, quanto con riferimento alle contestazioni relative all'adeguamento delle sottofondazioni del viadotto Mesima 2 – carreggiata sud (per euro 88.861,70).

Per contro, la pretesa erariale veniva ritenuta fondata nella parte concernente gli interventi sulle opere di regimentazione idraulica per la variazione plano-altimetrica dell'alveo del fiume Mesima.

A tal riguardo, il primo giudice condivideva le osservazioni e conclusioni del CTU riguardo al fatto, tra l'altro, che:

-i dati posti a base della perizia di variante n. 2 non fossero sufficienti e/o esaustivi per giustificare la sussistenza e l'imprevedibilità della variazione plano-altimetrica dell'alveo fluviale (con conseguente impossibilità di ricondurre le opere in questione tra quelle approvabili, ex art. 132, comma 1, lett. d, d.lgs. n. 163/06, per eventi meteorologici eccezionali, tali da modificare planimetricamente/altimetricamente il corso del fiume negli anni compresi tra il 2008 – approvazione del progetto- e il 2011);

-in ogni caso, ricadendo il sito in questione nel PAI della Regione Calabria, gli interventi di regimentazione idraulica previsti nella PVT2 sarebbero stati superati dall'evidente necessità di una nuova progettazione complessiva, idrologica e idraulica, da sottoporre al parere dell'ABR.

La Sezione territoriale affermava, però, la necessità di ridimensionare l'ammontare del danno in questione in euro 1.411.005,68 (a fronte dell'importo di euro 2.163.671,04 contestato in citazione), quale importo effettivamente corrispondente alla spesa per gli interventi sulle opere di regimentazione idraulica (pagg. 101; pagg. 111 e ss. della decisione gravata).

Il medesimo danno veniva inoltre circoscritto alle sole opere nuove (diverse dalla manutenzione ordinaria, in ogni caso necessaria per un tratto autostradale in esercizio), pari complessivamente a euro 966.936,70, da cui venivano detratte le spese di euro 271.631,39 per un muro in realtà non costruito, ottenendosi, per questa via, l'importo di **euro 695.302,31,** quale danno erariale da risarcire.

Il medesimo danno veniva addebitato, a titolo di colpa grave e nel rispetto delle percentuali indicate in citazione, ai seguenti soggetti:

-**euro 208.590,69** (30% del pregiudizio in esame), al **RUP Bosio**, cui veniva imputato di aver avere validato il progetto del 2008 e, ancora prima, nella sua qualità di RUP nel corso dell'affidamento dei lavori a Condotte d'Acqua S.p.A. (del 2007), di aver predisposto la documentazione tecnica (ed economica) necessaria per l'affidamento dei lavori sulla base delle previsioni del progetto originario, in assenza di una nuova progettazione idrologica e idraulica da sottoporre al parere dell'ABR, per contro ritenuta necessaria alla luce della qualificazione tecnico-normativa delle aree in questione;

- **euro 34.765,11** (1/6 del 30% del danno) al **geol. PARLATO** (uno dei 6 componenti del gruppo di progettazione), cui veniva attribuita una responsabilità analoga, anche per non aver acquisito le valutazioni tecniche mancanti (ivi compreso il parere ABR) e per non aver verificato, quale geologo, la situazione dell'alveo del fiume;

- **euro 104.295,34** (pari al 15% del danno) al DL *pro-tempore* **Fiordaliso**, cui veniva addebitato di avere redatto la "Perizia di Variante Tecnica Suppletiva nr. 2" (nella quale erano previste nuove opere), nonché predisposto la "Relazione Tecnico Amministrativa del Direttore dei lavori per la seguente perizia di variante tecnica" del 06.05.2013, adducendo la sussistenza (poi risultata non comprovata) di circostanze non previste in progetto, invece di sollevare, come suo dovere, la problematica dell'errore progettuale pregresso (artt. 134 D.P.R. n. 554/99 e 161, comma 3, DPR n. 207/2010);

-euro 104.295,34 (pari al 15% del danno) all'ing. Consolato **Cutrupi**, già Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione 2008, al quale veniva analogamente imputato di avere sottoscritto la perizia di variante, adducendo circostanze non comprovate, invece di sollevare la problematica dell'errore progettuale pregresso (art. 134, comma 7, del DPR n. 207/2010; art. 9 del DPR 207/2010);

B) Danno da mancata valutazione del rischio idrogeologico (contestato in euro 14.146.969,2),

Il primo giudice riteneva fondata la pretesa erariale, condividendo le osservazioni e conclusioni del CTU, sul fatto, tra l'altro, che:

-per effetto del vigente Piano di Assetto Idrogeologico e per una corretta progettazione, il progetto del 2008 avrebbe dovuto avere studi idrologici e idraulici aggiornati, da sottoporre al parere dell'Autorità di Bacino della Regione Calabria;

-la progettazione del 1999, riproposta tale e quale nel progetto di completamento del 2008, in assenza di aggiornamenti idrologici e idraulici, non avrebbe ottenuto il parere dell'ABR, per cui, già a quella data, sarebbe stato necessario procedere a una nuova progettazione aggiornata;

-già nella perizia di variante n. 2, pur nella marginalità delle opere idrauliche proposte (in parte di manutenzione e in parte di nuove opere), sarebbe emersa la criticità idraulica dell'area, poi ulteriormente e con maggiore dettaglio rilevata dall'ing. Giuseppe Pasinetti nella proposta di modifica tecnica presente nella relazione tecnica e idraulica del 06/03/2015;

-nel progetto di completamento del 2008 gli ulteriori dati forniti dal PAI, sebbene disponibili, non sarebbero stati adoperati per aggiornare gli elaborati tecnici progettuali, determinando una sottovalutazione del rischio idraulico del fiume Mesima, principalmente in corrispondenza del viadotto Mesima 4, dove i progettisti del 2018 avrebbero rilevato "situazioni di forte rischio", non risolvibili neanche a seguito dell'intervento da loro proposto (del costo previsto di euro 20.687.692,13);

-l'inadempienza dei progettisti del 2008 risulterebbe confermata dalla relazione idrologica del progetto definitivo del nuovo svincolo di Laureana di Borrello del dicembre 2010, inserita nell'ambito della perizia di variante 1 (non oggetto di contestazione);

-qualora i progettisti del 2008 avessero correttamente valutato l'aspetto idrologico e idraulico dell'area in esame, il progetto di completamento, così come realizzato, non avrebbe avuto seguito, a causa del rischio idraulico dell'area, con conseguente necessità di una nuova progettazione, con un quadro economico quantificabile solamente in sede di redazione di un nuovo progetto;

-l'insufficiente valutazione del rischio idraulico dell'area, per come accertato dai progettisti del 2018, avrebbe prodotto la realizzazione di un tratto autostradale con pericolo di inondazione, non risolvibile completamente neanche attraverso l'intervento previsto di euro 20.687.692,13.

In definitiva, secondo la Sezione territoriale, a fronte di una spesa sostenuta complessiva di ben euro 55.383.143,75 (lavori contabilizzati nello stato finale per euro 51.590.225,70), residuerebbe alla "fruizione" della collettività un tratto autostradale (pur collaudato) con gravi problematiche strutturali (e di percorribilità), esposto a rischio di inondazioni, con conseguenze anche in termini di pericolo per l'incolumità pubblica.

Ai fini della quantificazione del danno asseritamente derivatone, la predetta Sezione faceva ricorso al potere equitativo ex art. 1226 c.c., prendendo, quale parametro di riferimento, non già l'importo

derivante dal computo metrico del progetto di sistemazione idraulica approvato nel 2018 (pari a euro 28.205.559,52, importo comprendente anche le somme a disposizione dell'Amministrazione), bensì il costo dell'intervento previsto al fine di contenere il rischio di inondazioni (stimato in euro 20.687.692,13).

Tale importo veniva decurtato di circa il 10% (fino a euro 18.000.000,00), per tener conto dei seppur marginali miglioramenti del progetto non direttamente dipendenti dalle necessità di difesa idrauliche, con riduzione, infine, della metà (per la necessità di rispettare l'articolazione contenuta in citazione), sì da ottenere l'importo di **euro 9 milioni.**

La somma in questione veniva addebitata, per il 30% ciascuno, al RUP Bosio ed al gruppo dei progettisti (dunque, per 1/6, al Geologo Parlato, uno dei 6 componenti), quali primi responsabili dell'illecito, per non aver acquisito, come dovuto, un'aggiornata valutazione idrologica e idraulica dell'area in esame e quindi non aver sottoposto il progetto al parere dell'autorità di Bacino (art. 47 D.P.R. n. 554/1999).

Conseguentemente, con riferimento a questa voce di danno, il Rup Bosio e il geologo Parlato venivano condannati al pagamento dell'importo, rispettivamente, di **euro 2.700.000,00** (Bosio) **e di euro 45.000,00** (Parlato).

Nel contempo, una quota del 20% (pari a euro 1.800.000,00) del danno contestato veniva virtualmente addebitata agli organi

centrali dell'Amministrazione, tenuto conto dell'astratto concorso causale del CDA di Anas, il quale, previa relazione della Direzione centrale gradi infrastrutture, aveva approvato (delibera n. 58 del 29/3/2007) il progetto esecutivo.

Del suddetto danno erariale venivano, infine, chiamati a rispondere l'ing. **Fiordaliso** e l'ing. **Cutrupi**, seppure in misura ridotta (10% ciascuno, ovvero **900.000,00** euro a testa) rispetto a quanto domandato (20% ciascuno) da parte attrice.

La loro responsabilità era ricollegata al fatto che:

-l'ing. Fiordaliso, direttore dei lavori dal 23/05/2010 al 23/10/2015, avrebbe avuto la responsabilità (art. 148 del DPR n. 207/2010; già art 125 del DPR n. 554/1999) del coordinamento e della supervisione dell'attività di tutto l'ufficio di direzione dei lavori, con l'obbligo di curare che l'esecuzione dei lavori avvenisse "a regola d'arte" (oltre che in conformità al progetto e al contratto).

Egli, inoltre, in sede di perizia di variante (da lui redatta), non avrebbe minimamente segnalato agli organi competenti la necessità di una puntuale/aggiornata valutazione idrologica e idraulica dell'area in esame (e in assenza del parere dell'autorità di Bacino), così contribuendo alla causazione del danno erariale contestato;

-l'ing. Cutrupi, già Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione 2008, quale responsabile unico del procedimento dal 23/11/2010 fino al 26/05/2016, avrebbe avuto "la diretta responsabilità e vigilanza" sull'esecuzione di ogni singolo intervento, nonché l'obbligo di "creare le condizioni affinché il

processo realizzativo dell'intervento risulti condotto in modo unitario in relazione ai tempi e ai costi preventivati, alla qualità richiesta, alla manutenzione programmata, alla sicurezza e alla salute dei lavoratori e in conformità di qualsiasi altra disposizione di legge in materia", formulando altresì "proposte" al dirigente anche "nella fase di esecuzione" (art. 9 del DPR n. 207/2010; già art. 7 del DPR n. 554/1999).

Per converso, egli, nel seguire l'esecuzione dei lavori e nel redigere la perizia di variante (consentendo anche la cantierizzazione dell'impresa in alveo), non avrebbe minimamente segnalato agli organi competenti la necessità di una puntuale/aggiornata valutazione idrologica e idraulica dell'area in esame (e in assenza del parere dell'Autorità di Bacino), così concorrendo alla causazione del danno erariale contestato;

D) Danno da omesso controllo della qualità dei conglomerati bituminosi (contestato per euro 5.503.054,32 complessivi).

Con riferimento a questa voce di danno, il giudice di prime cure accoglieva solo parzialmente la domanda attorea.

Nello specifico, dopo aver condiviso le conclusioni del CTU in ordine all'inadeguatezza, sotto il profilo tecnico, del conglomerato applicato sul tratto autostradale, la Sezione territoriale rappresentava l'impossibilità di limitare il danno erariale (*sub specie* di disutilità della relativa spesa) al mero valore (euro 297.660,05) del materiale mancante, non potendo essere realizzate mere aggiunte e essendo l'opera stata sottoposta, per lungo tempo, a

pervasive limitazioni di velocità, per i vizi di esecuzione della stessa.

Allo stesso tempo, il primo giudice reputava non corretta la determinazione attorea del danno nel valore complessivo dei materiali (euro 5.503.054,32, rideterminati in euro 3.796.277,02 dal CTU), a ragione dell'intervenuta apertura al traffico, dopo il collaudo, della strada (sebbene con incisive limitazioni).

Il pregiudizio erariale veniva, dunque, parametrato, in via equitativa, al costo di sostituzione del conglomerato, quale unico intervento utile a ripristinare l'ordinaria e fisiologica percorribilità del tratto autostradale.

Veniva conseguentemente considerato l'importo di **euro 2.581.034,49,** quale costo dei lavori di rifacimento dell'intero tappeto di usura drenante del tratto autostradale, affidati dall'ANAS al Consorzio stabile Aurea (nota prot. n. 159 del 16/12/2020).

Quanto alle responsabilità individuali, la Sezione territoriale richiamava le numerose competenze del D.L. (art. 124 del DPR n. 554/1999 e art. 148 del DPR n.207/2010), anche in ordine al profilo dell'accettazione dei materiali, a seguito di controllo quantitativo e qualitativo degli stessi, nonché quelle del direttore operativo, collaboratore del D.L. e nella specie deputato proprio al controllo della qualità dei materiali (art. 125 del DPR n. 554/1999 e art. 149 del DPR n. 207/2010).

Ciò per sostenere che, in violazione delle prescrizioni del capitolato speciale di appalto (prevedente rigorosi parametri quali-quantitativi, accettati dall'impresa, del conglomerato e puntuali

attività di verifica e controllo) il D.L. Fiordaliso *"..ha sostanzialmente demandato "in bianco" all'appaltatore la gestione (e le eventuali verifiche) in corso d'opera (effettuate soltanto a fine opera, con un danno oramai consolidato) sui materiali, omettendo persino di esigere la predisposizione dei necessari laboratori di cantiere, circostanza che, lungi dal costituire una esimente, evidenzia plasticamente la grave negligenza della direzione lavori e anche del direttore operativo (nella specie deputato al controllo qualità dei materiali) nella gestione dei conglomerati"* (così testualmente, pag. 137 della sentenza gravata).

Infine, il danno, come sopra determinato (detratta la quota virtualmente riferibile all'ispettore di cantiere Croce, deceduto) veniva attribuito al D.L. **ing. Fiordaliso**, nella misura di 1/3 (pari ad **euro 860.344,83,** un terzo della somma totale di € 2.581.034,49) e al geometra **De Vita** (Direttore operativo deputato al controllo qualità dei materiali, in carica fino al SAL 17) nella misura di 1/6 (pari a **euro 430.172,41)**, tenuto comunque conto delle rilevate, pur informali, annotazioni;

C) Danno da contabilità infedele (contestato per euro 6.893.226,97).

E) Danno da omesso controllo sulle quote stradali- livellette (contestato per euro 360.000,00)

Il primo giudice, dopo aver premesso l'opportunità di una trattazione congiunta delle due voci di danno, riteneva solo parzialmente fondata la pretesa erariale.

Nello specifico, la Sezione territoriale condivideva le conclusioni del CTU circa il fatto che, con riguardo alle somme derivanti dal raffronto tra conto finale-collaudo e SAL, <<..."*sembrerebbe" che siano stati "allibrati lavori a misura in quantità superiore rispetto a quanto realizzato" per euro 2.716.865,41*>>.

Tale circostanza era ritenuta indicativa di un danno erariale da contabilità infedele, nel senso della non corrispondenza tra il registrato contabilmente nei SAL (e quindi pagato) e il realizzato.

Il predetto importo veniva, però, ritenuto comprensivo anche della somma contestata quale danno da abbassamento "livellette" da parte dell'impresa (euro 360.000,00), alla luce delle osservazioni dei convenuti Bruni e Fiordaliso, non confutate da parte attrice e dal CTU, in ordine all'emersione della sussistenza del già menzionato abbassamento in sede di conto finale.

Il medesimo importo, in disparte la quota virtualmente attribuibile all'ispettore di cantiere deceduto (Croce), era attribuito per 1/3 (pari a **euro 905.621,80**) all'ing**. Fiordaliso**, direttore dei lavori, e per 1/10, pari a **euro 271.686,54,** al direttore operativo di cantiere **Bruni**.

In conclusione, in relazione alle diverse voci di danno sopra puntualmente esposte, la Sezione calabrese disponeva condanna, a titolo di colpa grave, per il complessivo importo di **euro 7.869.772,06**, ripartito tra i diversi condannati, nei termini sopra indicati.

2. Avverso la sentenza n. 162/2024 ha proposto appello principale

l'ing. **BOSIO Marco Angelo** (RUP dal 11/12/2008 al 23/11/2010, poi sostituito dall'ing. CUTRUPI), con atto notificato il 30 ottobre 2024 e depositato il 22 novembre 2024, con il patrocinio degli Avv.ti Giacomo Carbone e Arturo Cancrini.

L'appellante ha provveduto, in primo luogo, alla puntuale ricostruzione delle vicende di causa e dello svolgimento del processo contabile, evidenziando, tra l'altro, che l'intero progetto esecutivo sarebbe stato asseverato dalla Direzione Centrale Anas (con proposta di approvazione), a conferma della legittimità dello stesso e della relazione del RUP.

Ha, dunque, formulato i seguenti motivi di appello:

1) violazione dell'art. 112 c.p.c -violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato in relazione al danno di cui sub B, nonché violazione art. 101 e 193 c.g.c.

L'appellante ha eccepito la violazione, in cui sarebbe incorsa la sentenza impugnata, dell'art. 112 c.p.c. (principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato) e degli artt. 101 e 193 c.g.c., in relazione alla voce di danno sub B) (danno da mancata valutazione del rischio idrogeologico).

Ha sostenuto al riguardo che, in sede d'invito a dedurre e di atto di citazione, il convenuto sarebbe stato chiamato a risarcire il danno determinato dalla necessità di nuove opere per la messa in sicurezza dal rischio idrogeologico, con indicazione anche del loro ammontare complessivo (50% dell'importo del presunto costo delle opere previste dal nuovo progetto del 2018, peraltro non ancora

approvato, ritenute necessarie per porre rimedio alle asserite lacune del progetto esecutivo del 2008, conseguenti alla mancata valutazione del rischio suddetto e alla mancata sottoposizione del progetto medesimo all'ABR).

Per contro, in sentenza sarebbe stato disposto il risarcimento di un danno completamente diverso, che presupporrebbe l'inutilità dell'opera, perché pericolosa e strutturalmente inadeguata, per quanto collaudata (pag. 87, 116 e 121 della sentenza gravata).

Ciò sarebbe avvenuto, secondo l'impostazione difensiva, al fine di superare l'eccezione di inattualità del danno (per non essere il progetto del 2018 ancora stato approvato né messo a gara, con conseguente mancato esborso per i lavori di adeguamento della opera costruita) e le stesse osservazioni del CTU in ordine al fatto che le nuove opere previste nella progettazione del 2018, anche ove realizzate, non avrebbero risolto il problema del rischio idrologico e idraulico.

Il primo giudice, inoltre, avrebbe errato per avere, ai fini della quantificazione in via equitativa del danno (modificato rispetto alla citazione), preso come riferimento sempre l'ammontare dei lavori previsti nel progetto del 2018 per la sistemazione delle opere idrauliche e pari a circa 20 milioni di euro (non più 28 milioni come indicati in citazione).

In sostanza, la Corte, dinanzi a un atto di citazione (asseritamente) viziato da indeterminatezza e mancanza di attualità del danno, sarebbe giunta a condanna, realizzando un'inammissibile *mutatio*

libelli, individuando il danno nella inutilità dell'opera (e non già nella necessità di integrazione progettuale), per poi, attraverso un altro salto illogico (presumibilmente al fine di aggirare l'eccezione relativa al collaudo e all'utilizzazione decennale dell'opera stessa che avrebbe azzerato il danno per le opere già costruite), rinviare nuovamente, nella quantificazione in via equitativa, alle future e ipotetiche opere di adeguamento.

L'appellante ha conseguentemente chiesto di accertare la nullità della sentenza di primo grado sul punto;

2) mancanza del danno erariale.

L'appellante ha censurato la sentenza gravata nella parte (pagg. 87 e ss) in cui ha individuato il danno erariale non già nella spesa per il completamento dell'opera, ma nell'inutile spesa sostenuta per un'opera di scarsa utilità.

E invero, il danno così configurato, in disparte i profili già evidenziati di extra-petizione, comunque non sussisterebbe.

Tanto a ragione del fatto che, essendo il tratto stradale stato collaudato in via definitiva senza riserve da parte dell'amministrazione, nonché aperto al pubblico da quasi dieci anni, il pregiudizio in questione, quand'anche inizialmente sussistente, risulterebbe ormai azzerato dall'avere l'opera svolto pienamente la sua funzione e finalità, così come asseritamente e ulteriormente confermato dalla documentazione all'uopo richiamata

In definitiva, né la presunta inadeguata valutazione del rischio idrologico e idraulico né la mancata acquisizione del parere ABR

avrebbe comportato alcun danno concreto, essendo l'opera stata realizzata, aperta all'utenza da circa un decennio e positivamente collaudata, con la conseguenza che i suoi costi sarebbero stati praticamente già ammortizzati.

Ciò a maggior ragione alla luce del carattere (asseritamente) ipotetico e indeterminato del danno connesso al c.d. rischio residuo da inondazione, per il quale comunque in sede di collaudo finale sarebbero stati previsti adeguati sistemi di protezione.

L'appellante ha, infine, sottolineato che, pur a ritenere che il danno erariale non sia quello configurato nella sentenza impugnata ma quello relativo all'importo di progettazione dei lavori di nuovo adeguamento del tratto stradale *de quo*, anche questo sarebbe inesistente e mancante di attualità, per non essere detto progetto stato messo a bando di gara, fermo restando comunque l'ammortamento derivante dall'utilizzo ultradecennale dell'opera;

3) danno per illegittima variante in corso di opera: violazione art. 112 c.p.c., mancanza di danno erariale o comunque illegittima duplicazione del danno.

L'appellante ha eccepito la violazione, in cui sarebbe incorsa la sentenza impugnata, dell'art. 112 c.p.c. in relazione alla voce di danno sub A) (danno da illegittima perizia da variante).

Ha sostenuto al riguardo che, con riferimento alla "sottovoce" degli ulteriori interventi di regimentazione idraulica (l'unica oggetto di condanna), in citazione sarebbe stata contestata la mera prevedibilità e mancanza di sopravvenienza delle circostanze poste

a base della variante approvata.

Per contro, il primo giudice, recependo le conclusioni del CTU, avrebbe pronunciato condanna per il danno riconducibile all'errore progettuale derivante dalla mancata valutazione del rischio idrologico e idraulico e alla mancata acquisizione del parere dell'ABR.

In ogni caso risulterebbe palese la mancanza di danno erariale in quanto:

-i lavori in variante avrebbero consentito l'apertura del tratto stradale da oltre 10 anni (ormai collaudato);

-in ogni caso, le opere in variante, ove già previste in progetto, avrebbero comportato un costo pari a quello avuto a seguito della variante approvata;

4) rigetto dell'eccezione di prescrizione.

L'appellante ha censurato la decisione gravata nella parte in cui ha rigettato l'eccezione di prescrizione dell'azione erariale, individuando, quale *dies a quo*, la data del collaudo definitivo dei lavori (6.8.2021).

Ha sostenuto, al riguardo, l'intempestività della notifica dell'invito (1° giugno 2019), a fronte di comportamenti contestati consumati nel lontano 2008.

Tali comportamenti sarebbero stati già conoscibili dall'Anas Spa dal 17.12.2008 (epoca di approvazione del progetto esecutivo di completamento da parte del C.d.A. dell'ANAS, previa asseverazione della Direzione Grandi Opere dell'Anas e quindi previa verifica di

tutti i vertici progettuali dell'ANAS), o almeno, dal 30.05.2013 (data di approvazione della II Perizia di Variante Tecnica), tenuto conto, altresì, delle n. 4 visite di collaudo parziale, intervenute dall'aprile 2012 sino al 12 marzo 2014.

Ha aggiunto che la sentenza gravata, nel dare rilievo alla data del collaudo, ben successiva a quella di introduzione del giudizio di primo grado, sarebbe caduta in contraddizione, per non aver rilevato l'assenza di concretezza e attualità del danno.

In ogni caso, alla luce della giurisprudenza a tale scopo citata (sentenza n. 95/2022 di questa Sezione, richiamante SSRR n. 2/2003/QM), la decorrenza del termine prescrizionale dell'azione di danno erariale dalla data dell'esperimento del collaudo definitivo dei lavori non escluderebbe, in materia di opere pubbliche, l'ipotesi che un danno certo e attuale possa emergere e rendersi conoscibile anche prima, con conseguente ancoraggio del *dies a quo* al momento della conoscibilità.

Tale principio sarebbe ben applicabile alla presente fattispecie, in cui il danno, secondo le contestazioni attoree, conseguirebbe non già alle modalità di esecuzione dell'opera pubblica, ma alla preliminare mancanza di adeguata valutazione del rischio idrologico e parere dell'ABR, che renderebbe l'opera strutturalmente inidonea e quindi inutile.

Resterebbe confermata l'intervenuta prescrizione totale dell'azione erariale.

In via gradata, tenuto conto della data di notifica dell'invito a

dedurre (maggio 2019), l'appellante ha chiesto di rideterminare il danno, ritenendo prescritte tutte le somme (per un totale di 46.966.259,00 di euro) contenute nei primi 14 stati di avanzamento lavori (l'ultimo dei quali adottato in data 4 aprile 2014*) e* quelle di cui alla II variante dei lavori;

5) Mancanza di responsabilità del convenuto con riferimento all'approvazione e al controllo tecnico-istruttorio del progetto da parte dei vertici dell'ANAS.

L'appellante ha censurato la decisione gravata nella parte in cui non ha considerato che l'istruttoria svolta e l'approvazione da parte dei vertici dell'Anas del progetto esecutivo avrebbero interrotto qualsiasi nesso di causalità con il comportamento dell'Ing. Bosio e comunque avrebbe escluso la sua colpa grave, anche ai sensi dell'art. 1227 c.c.

A tal riguardo, ha sostenuto che già nel 2007 il vertice Anas avrebbe deciso di procedere al completamento, con il medesimo progetto definitivo del 1999, e senza nuove relazioni idrologiche e pareri ABR.

Conseguentemente, il RUP Bosio nel 2008, a seguito della rinuncia della Soc. Condotte d'Acqua e della decisione di un nuovo progetto meramente esecutivo, non avrebbe potuto discostarsi da detta decisione, confermata sempre dalla Direzione centrale Anas.

Tanto più che il Bosio sarebbe stato incaricato solo di svolgere la relazione sui lavori residui da completare.

Allo stesso modo, quanto alla progettazione esecutiva del 2008,

l'appellante ha richiamato, tra gli altri:

-la nomina del gruppo di progettazione, predisposta con propria comunicazione interna in data 17/11/2008 dal Direttore Centrale Progettazione, a fini di predisposizione del progetto relativo al completamento dei lavori di che trattasi, con esclusione di quanto già redatto e disponibile nelle precedenti fasi progettuali;

-l'approvazione, da parte del Consiglio di Amministrazione dell'ANAS, del Progetto Esecutivo di Completamento (delibera del 17 dicembre 2008, cui è seguito il giorno successivo il dispositivo n. CDG-0169009 di attuazione del Presidente), previa relazione e parere della Direzione Centrale Progettazione dell''ANAS, che ha asseverato il contenuto della validazione del progetto esecutivo e della relazione del RUP, proponendo appunto l'approvazione del progetto esecutivo di completamento, senza muovere obiezione alcuna in ordine alla mancata acquisizione di nuovi pareri o autorizzazioni anche dell'ABR o relativa alla valutazione del rischio idrogeologico.

Quanto sopra, nella prospettazione difensiva, oltre a dimostrare la conoscibilità immediata dell'evento da parte dell'Amministrazione ai fini della decorrenza della prescrizione, farebbe risaltare l'impossibilità di ritenere il RUP Bosio responsabile, a titolo di colpa grave, per non aver deciso per l'acquisizione di un nuovo parere ABR e per la redazione di una nuova relazione idrologica e idraulica, assumendo un comportamento (asseritamente) esulante dalle sue competenze e contrastante con le valutazioni di decine di ingegneri

e di tutto il vertice (amministrativo e tecnico) dell'ANAS, con competenze specialistiche in tema di grandi opere.

E ciò con riferimento sia al completamento disposto dalla Direzione centrale Anas nel 2007, senza neppure un progetto esecutivo, sia con riferimento al progetto esecutivo del 2008.

In entrambi i casi, infatti, i vertici Anas non avrebbero ritenuto necessaria l'acquisizione di nuovi pareri, né mosso alcuna obiezione circa la necessità di nuove valutazioni di rischio nel progetto da approvare.

Tanto più che il RUP, che effettua l'attività di validazione, non subentrerebbe nelle responsabilità del progettista, atteso che la validazione di un progetto sarebbe finalizzata a verificare la completezza del progetto (in questo caso di completamento ed esecutivo) in ogni sua parte tecnica, amministrativa e contabile, conformemente ai requisiti prefissati da Anas per il completamento dei lavori, senza, ad es., attestare l'esattezza dei risultati riportati nella relazione geologica ovvero dei calcoli delle strutture e degli impianti o dei grafici di progetto in genere.

Nel caso all'esame, l'impossibilità per il Bosio di discostarsi da quanto già deciso dalla Condirezione Generale e dalla Direzione Centrale Tecnica dell'Anas, per la sussistenza di un vincolo di mandato e di competenze interne dell'Anas, sarebbe ulteriormente dimostrata dall'organigramma Anas del 5.4.2007 e da uno successivo del 10.3.2010, dai quali sarebbe possibile evincere le competenze verticistiche degli organi centrali Anas, con riferimento

anche al progetto per cui è causa.

Risulterebbe allora quanto meno illogico ritenere il Bosio, semplice RUP e neppure progettista, responsabile per colpa grave di un progetto visonato e avallato da tutta la catena di comando ANAS, all'interno della quale nessuna unità organizzativa aveva ritenuto necessaria un'altra valutazione idrologica specifica, in aggiunta a quella del progetto definitivo, ovvero un nuovo parere;

6) Mancanza di responsabilità del convenuto con riferimento ai vincoli preesistenti e alla normativa applicabile, con particolare riferimento alla mancata acquisizione del parere dell'ABR e con riferimento alla presunta illegittimità della perizia di variante.

Con tale articolato motivo, l'appellante si è, innanzitutto, lamentato del fatto che la sentenza gravata non avrebbe tenuto conto della sussistenza di vincoli preesistenti all'approvazione del progetto e della stessa normativa applicabile, che, per contro, ne avrebbero escluso la responsabilità a titolo di colpa grave, in relazione al profilo della mancata acquisizione, asseritamente non dovuta, del parere dell'Autorità di Bacino.

A carico del RUP (e del gruppo progettuale) sarebbe, infatti, esistito un triplice vincolo: un primo vincolo di carattere normativo, un secondo preciso vincolo di mandato, nonché un ulteriore vincolo costituito dai lavori già regolarmente eseguiti e staticamente collaudati in aderenza a progetto del 1999.

Quanto al vincolo normativo, l'ing. Bosio ha richiamato il quadro

normativo di riferimento, per sostenere che l'attività del RUP e del gruppo di progettazione si sarebbe svolta in perfetta ottemperanza con lo stesso, nel regime "transitorio" fino all'entrata in vigore del regolamento di cui all'art. 5 del d.lgs. 163/06 (art. 253 Dlgs 163/06 - Norme transitorie; L.109/1994; artt. 15, comma 2, 25, comma 1, 35, comma 1, D.P.R. 554/99).

E invero, in base al menzionato quadro normativo, nella fattispecie all'esame, avendo il RUP ricevuto dall'Anas il mandato di redigere un progetto esecutivo (in sede di mero completamento dei lavori) e non un nuovo progetto definitivo (dovendosi ritenere quello già approvato oramai cristallizzato e in parte già realizzato), il medesimo RUP ben avrebbe potuto validare la progettazione senza nuove autorizzazioni e senza parere dell'ABR.

Del resto, lo stesso PAI (redatto nel rispetto della normativa sui LLPP) non prevederebbe un *iter* autorizzativo interessante un progetto esecutivo, ma lo prescriverebbe solo nel caso di progetto definitivo o in fase di redazione del progetto preliminare (art.16 comma 3 Aggiornamento Piano stralcio di bacino per l'Assetto Idrogeologico; PAI 2011, Delibera C.I. n.27 del 02/08/2011, art. 10 della L.R. Calabria 35/1996 e delle disposizioni di cui alla Parte III, Titolo II, Capo II del D.Lgs.152/2006 e ss.mm.ii.).

Risulterebbe confermata l'erroneità della sentenza gravata sul punto.

Allo stesso modo, quanto al c.d. vincolo di mandato, l'appellante ha ribadito che la decisione assunta dai vertici amministrativi e tecnici

dell'Anas già nel 2007 (redazione di un mero progetto di completamento) e poi nel 2008 (non necessità di un nuovo progetto definitivo, che avrebbe reso indispensabile l'acquisizione di nuovi pareri, ma soltanto di un mero progetto esecutivo) avrebbe vincolato il RUP BOSIO, che da essa non avrebbe potuto discostarsi.

Del resto, conformemente all'incarico ricevuto, la relazione redatta dal RUP Bosio in data 02/03/2007 non sarebbe stata finalizzata all'approvazione del progetto di completamento ma avrebbe riguardato esclusivamente l'individuazione dei lavori residui nonché degli interventi di ripristino da eseguire in via preventiva.

Ciò escluderebbe radicalmente la colpa grave dell'Ing. Bosio, in quanto nel 2007 i vertici Anas avrebbero già deciso di non procedere a una nuova progettazione definitiva e quindi all'acquisizione di nuovi pareri e valutazioni.

Infine, l'appellante si è lamentato del fatto che la decisione gravata non avrebbe tenuto conto del vincolo costituito dai lavori già regolarmente eseguiti e staticamente collaudati nel periodo 1999-2003 nonché dal progetto di completamento del 2007.

Sul punto, l'ing. Bosio ha sostenuto, tra l'altro, che, alla luce dei rilevanti lavori già eseguiti e non più modificabili, l'abbandono degli stessi, in favore di una nuova progettazione definitiva, avrebbe esposto l'Amministrazione a un danno erariale notevole.

In conclusione, alla luce dei vincoli normativi, di mandato e di fatto esistenti, non potrebbe imputarsi alcuna colpa grave all'appellante sia in merito alla mancata trasmissione del progetto all'ABR sia in

merito alla valutazione mancata del rischio idrologico.

Ciò giustificherebbe la riforma della sentenza sul punto ovvero una riduzione, secondo giustizia, della condanna stessa, riduzione che è stata chiesta in via gradata.

Quanto esposto escluderebbe la responsabilità dell'appellante anche in relazione al profilo dell'approvazione della seconda perizia di variante, tanto più alla luce del fatto che tale approvazione non sarebbe stata comunicata previamente ai progettisti (conseguentemente impossibilitati a formulare le loro osservazioni).

Inoltre, al momento dell'approvazione della variazione, l'Ing. Bosio non sarebbe stato RUP.

L'appellante ha, inoltre, sottolineato che:

-la sentenza ha escluso, in difetto di certezza sul punto, che gli eventi metereologici abbiano causato la modifica dell'alveo del fiume, nonostante la stessa CTU abbia dato atto del carattere inusuale delle quantità di pioggia tra il 2008 e il 2011;

-non sarebbe stato in alcun modo accertato che la variante sia stata causata dalla mancata valutazione del rischio idrologico (come concluso dalla CTU e ritenuto in sentenza di primo grado), e non dalle piogge intervenute nel corso dei lavori e dei ritardi con i quali l'impresa li ha realizzati;

-la valutazione del CTU riguardo al fatto che presumibilmente studi idrologici e idraulici avrebbero rilevato la necessità di una nuova progettazione, costituirebbe una valutazione di massima e meramente presuntiva, senza alcuna certezza in relazione al nesso

di causalità;

-il CTU non avrebbe tenuto conto del Verbale di Consegna Lavori, quale documento probante dello stato dei luoghi (in quanto redatto in epoca non sospetta e peraltro sottoscritto dall'impresa), che confermerebbe quanto asserito dal D.L. e dal RUP Ing. CUTRUPI nella relazione giustificativa della PTV2;

-in ogni caso, se le opere di cui alla PVT2 relative alla regimentazione idraulica fossero state previste nella progettazione esecutiva del 2008, sarebbe stato comunque necessario affrontare il costo della loro realizzazione;

7) difetto di istruttoria, in particolare nella parte in cui non è stata ritenuta ammissibile la produzione di una consulenza di parte definita del Dott. Caracciolo, e non sono state ammesse le integrazioni di CTU richieste (pagg. 88 e 89 sentenza).

L'appellante ha censurato la sentenza gravata nella parte in cui ha ritenuto inammissibile, per tardività, il deposito della relazione tecnica del Geologo Prof. Caracciolo del 5.12.2023, già coordinatore tecnico del PAI regionale.

La statuizione del primo giudice sarebbe erronea in quanto, secondo le tesi difensive:

-l'elaborato "Caracciolo" è stato depositato 20 giorni prima dell'udienza di discussione finale e quindi non avrebbe potuto essere stralciato dal giudizio;

-esso, pur non presente in atti al momento del conferimento

dell'incarico della CTU, sarebbe stato trasmesso nei termini di legge in sede di osservazioni alla prima bozza di consulenza, potendo nel rito erariale le parti esibire documentazione sino ai termini concessi in vista dell'udienza di discussione, non operando le preclusioni istruttorie di cui all'art. 183 c.p.c. ante modifica;

-in ogni caso, in base alla giurisprudenza a tale scopo richiamata, la consulenza di parte allegata in sede di CTU o comunque depositata costituirebbe difesa tecnica, mera allegazione difensiva a carattere tecnico, priva di autonomo valore probatorio, rispetto alla quale non si verificherebbero preclusioni;

-detto documento risulterebbe decisivo ai fini della verifica della esattezza del rischio idraulico e idrologico, anche a ragione del carattere asseritamente non esaustivo della CTU, fondata solo sui parametri presi a riferimento dal progetto del 2018, non approvato definitivamente e basato su una situazione dei luoghi e delle acque di 10 anni dopo rispetto al progetto esecutivo redatto.

Orbene, proprio dalla c.d. relazione "Caracciolo" si evincerebbe che il progetto di completamento del 2008, nelle condizioni antecedenti alla cantierizzazione delle opere di completamento e alla introduzione delle varianti in corso d'opera, risulterebbe coerente alla vigente normativa PAI in ordine alla compatibilità idraulica dei viadotti, e che le opere di regimentazione previste nella PVT2 non sarebbero riconducibili a carenze o errori attribuibili al progetto di completamento stesso.

In definitiva, la menzionata relazione, redatta con l'ausilio di

Ingegneri idraulici, dimostrerebbe la compatibilità idraulica e normativa tra il progetto esecutivo redatto nel 2008 e le prescrizioni PAI, e cioè che il progetto di completamento redatto nel 2008 avrebbe rispettato non solo formalmente ma anche sostanzialmente le normative introdotte con l'approvazione del Piano stralcio di Bacino per l'Assetto idrogeologico (PAI) avvenuta in data 28/12/2001.

L'appellante ha, dunque, chiesto che, in riforma della sentenza gravata, venga disposta l'acquisizione della suddetta relazione, con le conseguenti integrazioni in sede di consulenza tecnica, affinché il CTU nominando integri il proprio elaborato peritale, rispondendo ai quesiti relativi alla valutazione del rischio idrologico, (quesiti) facenti riferimento allo stato dei luoghi antecedenti alla cantierizzazione delle opere di completamento e alla introduzione delle varianti in corso d'opera;

8) Errata quantificazione del danno, mancata applicazione del potere riduttivo

L'appellante ha censurato l'illogicità della motivazione della sentenza, per avere, da un lato, ritenuto l'opera inutile e pericolosa e, dall'altro, assunto, quale riferimento per il calcolo dei danni in via equitativa, non gli esborsi già verificatisi, ma l'ammontare dei presunti lavori di adeguamento mai approvati (per di più, ritenuti dalla stessa CTU inutili a eliminare i presunti errori progettuali).

Ha aggiunto che la quantificazione equitativa del danno, rapportata non agli esborsi effettuati ma a futuri ed eventuali esborsi dell'Anas,

risulterebbe illegittima e priva di fondamento.

Ciò anche alla luce del fatto che l'indicazione dell'ammontare del danno, effettuata dalla parte attrice (sia pure in modo erroneo, in assenza di un danno attuale) impedirebbe il ricorso alla valutazione equitativa.

L'appellante ha, inoltre, eccepito l'intervenuta duplicazione del danno, sul presupposto che le due tipologie di pregiudizio (da illegittima variante e da mancata valutazione del rischio idrogeologico), oggetto di condanna, avrebbero la medesima causale.

In particolare, il danno da mancata valutazione di rischio idrologico (liquidato in via equitativa, tenendo conto di fattori complessivi e comprensivi delle opere di variante) sarebbe relativo anche ai lavori in variante, ricomprendendoli.

Inoltre, la sentenza impugnata, con riferimento al danno da mancata valutazione del rischio idrogeologico, avrebbe fatto mal governo delle regole sul concorso di colpa.

L'apporto causale dei vertici amministrativi, direttivi e tecnici dell'Anas sarebbe stato, infatti, ampiamente decisivo, (quanto meno) in una percentuale notevolmente superiore al 50%, con conseguente obbligo di riduzione dell'importo complessivo, considerato quale danno imputabile al RUP.

Allo stesso modo, la decisione gravata risulterebbe illogica nella parte in cui ha ridotto del solo 10% il danno complessivo per utilità parziale dei lavori (a fronte di un tratto stradale aperto da 10 anni).

In ogni caso, la somma su cui applicare le eventuali detrazioni derivanti dall'utilità dell'opera, sarebbe stata quella presa come riferimento per l'indicazione del danno in via equitativa (ovvero la somma dei lavori previsti nel 2018 e pari a 20 milioni circa).

Peraltro, tale ultimo importo non corrisponderebbe a lavori non adeguatamente eseguiti nei termini e nei contenuti del progetto esecutivo del 1999, compreso nel progetto di completamento del 2008, essendo quello del 2018 un nuovo progetto di adeguamento delle opere già realizzate e con riferimento a un nuovo assetto normativo.

Inoltre, l'importo preso a riferimento non terrebbe minimamente conto di un ribasso "certo", conseguente alla futura eventuale procedura di gara per affidamento lavori, fermo restando che, in ogni caso, avrebbe dovuto essere considerato il vantaggio conseguito da ANAS per il danno evitato dal mantenimento delle opere esistenti e mancata demolizione.

Quanto sopra esposto renderebbe censurabile e ingiusta la sentenza anche laddove, senza alcuna sufficiente e valida motivazione, ha escluso la ricorrenza dei presupposti per l'esercizio del potere riduttivo.

Infine, l'appellante si è lamentato del fatto che la decisione gravata conterrebbe gravi lacune istruttorie e motivazionali, per aver praticamente delegato al CTU anche accertamenti di natura giuridica e normativa (parere ABR), e per aver omesso l'esame delle numerose argomentazioni difensive dell'appellante, riportandole

soltanto in narrativa.

In conclusione, l'appellante ha chiesto:

-in via preliminare e istruttoria, di disporre l'acquisizione della relazione tecnica a firma del Prof. Caracciolo e di disporre un'integrazione alla CTU (con nomina di altro consulente, esperto di costruzioni di grandi opere viarie) in ordine ai quesiti puntualmente indicati alle pagg. 37 e ss dell'atto d'appello;

-in via principale, di pronunciare la nullità della sentenza di primo grado per violazione dell'art. 112 c.p.c., con ogni conseguenza di legge in ordine a ogni domanda di risarcimento erariale proposta nei confronti dell'odierno appellante, o comunque, e in ogni caso, di rigettare ogni domanda proposta nei confronti dell'appellante per mancanza di danno erariale;

-in subordine e comunque sempre in riforma della sentenza di primo grado, di rigettare ogni domanda nei confronti dell'odierno appellante perché prescritta e in ogni caso infondata per quanto esposto in atto di appello;

-in via meramente e ulteriormente subordinata, di ridurre la condanna di risarcimento di danno erariale, tenuto conto del reale e concreto ammontare dei danni, dell'utilità dell'opera per cui è causa, del concorso causale dell'Anas, della parziale prescrizione della domanda, delle competenze dell'appellante e di ogni altra circostanza per come già indicato in gravame;

-di esercitare il potere riduttivo nella massima misura ritenuta di giustizia.

-di riformare o ridurre, per quanto di giustizia, la liquidazione delle spese di CTU a carico dell'appellante.

Con vittoria di spese del giudizio.

3. Avverso la sentenza n. 162/2024 ha proposto appello incidentale il dott. **PARLATO Giovanni**, con atto notificato il 29 ottobre 2024 e depositato il 22 novembre 2024, con il patrocinio dell'Avv. Giacomo Carbone.

L'appellante ha provveduto, in primo luogo, alla puntuale ricostruzione delle vicende di causa e dello svolgimento del processo contabile, rimarcando, tra l'altro, che nella sentenza e nell'atto di citazione più volte si userebbe erroneamente il termine "mancata valutazione rischio idrogeologico" quando in realtà, come chiarito dalla CTU, si tratterebbe di presunta "mancata valutazione del rischio IDROLOGICO ED IDRAULICO MA NON IDROGEOLOGICO".

Ha, dunque, formulato i seguenti motivi d'appello:

1) violazione e falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c e degli artt. 83, 101 e 193 c.g.c.

L'appellante ha eccepito la violazione, in cui sarebbe incorsa la sentenza impugnata, dell'art. 112 c.p.c. e degli artt. 81, 101 e 193 c.g., in relazione alla voce di danno sub B) (danno da mancata valutazione del rischio idrologico e idraulico).

Sul punto ha dispiegato argomentazioni del tutto sovrapponibili a quelle dell'appellante Bosio, cui per brevità si rinvia;

2) mancanza del danno erariale.

L'appellante ha sostenuto, con argomentazioni assimilabili a quelle dell'ing. Bosio, l'insussistenza del danno, per come ipotizzato in sentenza (inutile spesa sostenuta per un'opera di scarsa utilità).

Tanto a ragione del fatto che il tratto stradale è stato collaudato in via definitiva nonché aperto al pubblico da quasi dieci anni;

3) danno per illegittima variante in corso di opera: violazione art. 112 c.p.c., mancanza di danno erariale o comunque illegittima duplicazione del danno.

L'appellante ha eccepito la violazione dell'art. 112 c.p.c. per avere la sentenza impugnata, diversamente da quanto fatto in citazione, ricondotto il danno da illegittima perizia da variante all'errore progettuale derivante dalla mancata valutazione del rischio idrologico e idraulico e alla mancata acquisizione del parere dell'ABR.

Tale danno, comunque, sarebbe insussistente.

Le argomentazioni utilizzate a fondamento delle esposte doglianze ricalcano pienamente quelle dell'ing. Bosio;

4) rigetto dell'eccezione di prescrizione.

L'appellante ha censurato la decisione gravata nella parte in cui ha rigettato l'eccezione di prescrizione dell'azione erariale, individuando, quale *dies a quo*, la data del collaudo definitivo dei lavori (6.8.2021).

I presunti illeciti sarebbero, infatti, stati conoscibili da parte dell'intera struttura verticistica dell'ANAS, sia amministrativa che tecnica e ingegneristica (peraltro sovraordinata al gruppo di

progettazione e al RUP) sin dal 17 dicembre 2008 (epoca di approvazione del progetto), dovendosi, in generale, escludere che la conoscibilità della fattispecie illecita, in materia di opere pubbliche, sia legata necessariamente ed esclusivamente alla data del collaudo.

In via gradata, l'appellante ha chiesto di rideterminare il danno, alla luce delle date dei primi 14 SAL;

5) Mancanza di responsabilità del convenuto con riferimento all'approvazione e al controllo tecnico-istruttorio del progetto da parte dei vertici dell'ANAS.

L'appellante ha censurato la decisione gravata nella parte in cui non ha ravvisato l'interruzione del nesso di causalità con il proprio comportamento, alla luce dell'istruttoria e dell'approvazione del progetto da parte dei vertici dell'Anas.

Sul punto, ha sostenuto, con argomentazioni sovrapponibili a quelle dell'appellante Bosio, l'impossibilità di configurare a proprio carico, quale mero geologo del Gruppo di progettazione, una responsabilità, a titolo di colpa grave, per non aver deciso sull'acquisizione di un nuovo parere ABR e sulla redazione di una nuova relazione idrologica e idraulica (asseritamente esulante dalle sue competenze) e, dunque, per non aver sconfessato il vertice (tecnico e amministrativo) dell'ANAS, il quale, tanto nel 2007 quanto nel 2008, aveva ritenuto non necessaria l'acquisizione di nuovi pareri né mosso obiezione alcuna alle valutazioni di rischio nel progetto da approvare;

6) Mancanza di responsabilità del convenuto con riferimento alle sue competenze e con riferimento all'obbligo normativo di sottoposizione del progetto al parere dell'Autorità di Bacino e di valutazione del rischio idrologico, con riferimento alla presunta illegittimità della perizia di variante.

Con tale articolato motivo, l'appellante ha censurato la sentenza, innanzitutto, nella parte relativa alle proprie competenze, evidenziando di essere un semplice geologo, nominato in seno al gruppo di progettazione per le sue competenze geologiche e non certo per quelle ingegneristiche-progettuali.

Ha aggiunto che, a fronte di una citazione che, con terminologia poco chiara, confonderebbe il rischio idrologico e idraulico con quello geologico, la CTU espletata e poi la stessa sentenza di primo grado rileverebbero una presunta mancata adeguata valutazione del solo rischio idrologico-idraulico e non geologico, derivante dal rischio inondazioni del tratto stradale, in ragione della possibile piena del fiume Mesima.

Nondimeno, il dott. Parlato, geologo e non ingegnere idraulico, sarebbe sprovvisto di competenze funzionali specifiche nel campo della idrologia e dell'idraulica.

Le due materie (l'una relativa all'ambito geologico e l'altra concernente l'ambito idraulico-idrologico) sarebbero così distinte da dover essere trattate da due diverse figure professionali: la relazione idraulica andrebbe redatta e firmata necessariamente da un ingegnere, come asseritamente evincibile dagli elaborati

progettuali (relazione idrologiche e idrauliche) del progetto definitivo ANAS 2018 allegati alla CTU e da qualsiasi progetto Anas esistente.

In definitiva, pur potendo il geologo supportare l'ingegnere idraulico con le proprie conoscenze specifiche nel campo della geologia, comunque non vi potrebbe essere commistione tra le diverse competenze e responsabilità, anche alla luce dei principi giurisprudenziali, a tale scopo richiamati, in materia, ad es., di riparto tra funzioni di ingegnere idraulico e architetto.

La stessa normativa (reg. Merloni, DPR n. 554/1999) distinguerebbe nettamente la relazione geologica (art. 27 cpv 1), la relazione geotecnica (cpv. 2) e le relazioni idrologica e idraulica (art. 27 cpv 3).

Nella fattispecie all'esame, il rischio paventato dalla CTU espletata e richiamato in sentenza, non derivando da fenomeni di erosione e comunque tellurici e/o geologici, ma esclusivamente da eventuali fenomeni alluvionali e alla portata massima di piena del fiume Mesima, atterebbe alla materia idraulica/idrologica e non geologica/idrogeologica, con conseguente, asserita esclusione della responsabilità del Geologo Parlato.

Quanto sopra esposto in ordine alle competenze del Parlato e all'istruttoria e autorizzazioni dei vertici dell'ANAS, escluderebbe ogni responsabilità dell'appellante per la mancata acquisizione del parere dell'ABR, che comunque non sarebbe stata dovuta.

Sul punto, l'appellante ha sostenuto, con argomentazioni

largamente sovrapponibili a quelle del RUP Bosio, la sussistenza, a carico del gruppo progettuale, di vincoli (di carattere normativo, di mandato e costituiti dai lavori già regolarmente eseguiti e staticamente approvati in aderenza al progetto del 1999) che ne avrebbero escluso la responsabilità a titolo di colpa grave, in relazione al profilo della mancata acquisizione, asseritamente non dovuta, del parere dell'Autorità di Bacino.

Quanto al vincolo normativo, il geologo Parlato ha richiamato il quadro normativo di riferimento, per sostenere che l'attività del RUP e del gruppo di progettazione si sarebbe svolta in perfetta ottemperanza con lo stesso, nel regime "transitorio" fino all'entrata in vigore del regolamento di cui all'art. 5 del d.lgs. 163/06.

In relazione al c.d. vincolo di mandato, la decisione assunta dai vertici amministrativi e tecnici dell'Anas già nel 2007 (redazione di un mero progetto di completamento) e poi nel 2008 (non necessità di un nuovo progetto definitivo, che avrebbe reso indispensabile l'acquisizione di nuovi pareri, ma soltanto di un mero progetto esecutivo) avrebbe vincolato il gruppo di progettazione e lo stesso RUP.

Infine, l'appellante si è lamentato del fatto che la decisione gravata non avrebbe tenuto conto del vincolo costituito dai lavori già regolarmente eseguiti e staticamente collaudati nel periodo 1999-2003 nonché dal progetto di completamento del 2007**.**

In conclusione, alla luce dei vincoli normativi, di mandato e di fatto esistenti, non potrebbe imputarsi alcuna colpa grave all'appellante

sia in merito alla mancata trasmissione del progetto all'ABR sia in merito alla valutazione mancata del rischio idrologico e idraulico.

Quanto esposto escluderebbe la responsabilità dell'appellante anche in relazione al profilo dell'approvazione della seconda perizia di variante.

Sul punto, il Parlato ha dispiegato argomentazioni sostanzialmente sovrapponibili a quelle del RUP Bosio, cui per brevità si rinvia;

7) Errata quantificazione del danno, mancata applicazione del potere riduttivo

L'appellante ha articolato censure del tutto analoghe a quelle dell'appello del RUP Bosio circa la illogicità/erroneità della sentenza di primo grado in ordine i seguenti profili:

-quantificazione del danno;

-ricorso alla valutazione equitativa;

-duplicazione del danno;

-mal governo delle regole sul concorso di colpa dei vertici, amministrativi e tecnici, dell'ANAS (quanto al danno da mancata valutazione del rischio idrologico e idraulico);

-percentuale di riduzione del danno complessivo per utilità parziale dei lavori;

-importo preso a riferimento per il calcolo del danno in via equitativa;

-omesso esercizio del potere riduttivo.

Con particolare riferimento alla propria posizione di componente del gruppo di progettazione, il geologo Parlato si è, inoltre, lamentato

dei seguenti aspetti:

-attribuzione in sentenza al richiamato gruppo di progettazione di una percentuale del danno da mancata valutazione del rischio idrologico e da mancata acquisizione del parere dell'ABR (30%) superiore a quella prevista in citazione (20%);

-attribuzione in sentenza, a proprio carico e a titolo di condanna, di una somma superiore di ben 6 volte rispetto a quella per cui è stato consentito ad altri componenti del gruppo di progettazione di accedere al rito abbreviato ex art. 130 c.g.c.;

-omessa considerazione della peculiarità della propria posizione all'interno del gruppo di progettazione.

Infine, l'appellante si è lamentato del fatto che la decisione gravata conterrebbe gravi lacune istruttorie e motivazionali, per aver praticamente delegato al CTU anche accertamenti di natura giuridica e normativa (parere ABR), e per aver omesso l'esame delle numerose argomentazioni difensive dell'appellante, riportandole soltanto in narrativa.

In conclusione, l'appellante ha chiesto:

-in via preliminare e istruttoria, di disporre un'integrazione alla CTU (se ritenuto, con nomina di altro consulente) in ordine ai quesiti puntualmente indicati alle pagg. 37 e ss dell'atto d'appello;

-in via principale, di pronunciare la nullità della sentenza di primo grado per violazione dell'art. 112 c.p.c., con ogni conseguenza di legge in ordine a ogni domanda di risarcimento erariale proposta nei confronti dell'odierno appellante, o comunque e in ogni caso di

rigettare ogni domanda proposta nei confronti dell'appellante per mancanza di danno erariale;

-in subordine e comunque sempre in riforma della sentenza gravata, di rigettare ogni domanda nei confronti dell'odierno appellante perché prescritta e in ogni caso infondata per quanto esposto in atto di appello;

-in via meramente e ulteriormente subordinata, di ridurre la condanna al risarcimento di danno erariale, tenuto conto del reale e concreto ammontare dei danni, dell'utilità dell'opera per cui è causa, del concorso causale dell'Anas, della parziale prescrizione della domanda, delle competenze dell'appellante e di ogni altra circostanza per come sopra esposto;

-di esercitare il potere riduttivo nella massima misura ritenuta di giustizia.

-di riformare o ridurre, per quanto di giustizia, la liquidazione delle spese di CTU a carico dell'appellante.

Con vittoria di spese del giudizio.

4. Avverso la sentenza n. 162/2024 ha proposto appello incidentale il geom. **BRUNI Salvatore**, con atto notificato il 7 dicembre 2024 e depositato il 17 dicembre 2024, con il patrocinio dell'Avv. Crescenzio Santuori.

L'appellante (Direttore Operativo contabile, condannato in primo grado al pagamento dell'importo di euro 271.686,54, oltre oneri accessori a titolo di responsabilità da contabilità infedele e da omesso controllo sulle quote stradali), dopo una puntuale

ricostruzione delle vicende di causa ha dispiegato i seguenti motivi di impugnativa:

1) In via preliminare, sulla nullità della Sentenza impugnata per violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato di cui al combinato disposto degli artt. 112 cpc e 101, comma 3, cgc. Sulla violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato per alterazione della *causa petendi* e *del petitum* della domanda.

L'appellante ha impugnato la decisione gravata per violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, eccependo che:

-il primo Collegio avrebbe posto a fondamento della statuizione di condanna fatti materiali, comportamenti e contestazioni mai opposti prima di allora dall'Ufficio di Procura al geom. Bruni (né nell'ambito dell'invito a dedurre, né tantomeno nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado);

-avrebbe disposto una condanna per danno erariale in misura addirittura eccedente all'importo azionato dalla Procura nell'atto introduttivo.

Nello specifico, ha evidenziato che l'Ufficio di Procura ha contestato al geom. Bruni due distinte fattispecie di danno erariale, vale a dire quella per "*contabilità infedele*" e quella per "*omesso controllo sulle quote stradali (livellette)*".

L'oggetto della prima contestazione (da contabilità infedele) sarebbe coinciso con le "*variazioni in negativo*" (intese quali

"*somme pagate all'impresa e realizzate in quantità superiore a quelle previste nel progetto di variante*") ravvisate dai consulenti tecnici della Procura, ing. Contartese e arch. Terzi, per il complessivo importo di euro 611.981,19 (pari al divario asseritamente sussistente tra le lavorazioni a misura contabilizzate nel SAL 18 e quelle invece riportate nella seconda perizia di variante).

Tale contestazione sarebbe stata contrastata e smentita dal convenuto/odierno appellante, con argomentazioni che, alla fine, sarebbero state condivise dal CTU, che avrebbe escluso la denunciata discrepanza.

Nondimeno, il primo giudice, richiamando un passaggio motivazionale della perizia d'ufficio prospettato in termini soltanto ipotetici dal nominato CTU, avrebbe comunque desunto la sussistenza di un'ipotesi di danno erariale per contabilità infedele dal confronto tra il conto finale e il SAL 18.

Si tratterebbe, però, di una contestazione mai sollevata prima dall'Ufficio di Procura e, dunque, mai oggetto di contraddittorio, con conseguente, asserita violazione dell'art. 112 cpc.

Inoltre, la scelta di trattare "unitariamente" le due distinte ipotesi di danno erariale da contabilità infedele e da omesso controllo sulle quote stradali, avrebbe consentito alla Corte territoriale di emettere una sentenza di condanna in ragione di una *causa petendi* (lavori asseritamente non eseguiti, ma contabilizzati) diversa da quella contestata in citazione (omesso controllo sulle livellette per euro

360.000,00, a titolo di "*beneficio finanziario contabile*" indebitamente corrisposto all'impresa appaltatrice).

Resterebbe confermata la sussistenza del denunciato vizio di nullità della sentenza.

La violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato emergerebbe anche dal fatto che la scelta del primo giudice di trattare unitariamente le due voci di danno (contabilità infedele ed omesso controllo sulle quote stradali), quantificandole nell'importo complessivo di euro 2.716.865,41 (imputato all'odierno appellante nella misura del 10%, pari a euro 271.686,54) avrebbe determinato:

-il superamento dell'importo richiesto dalla Procura in sede di citazione per contabilità infedele (euro 611.981,19, il quale, alla stregua del criterio di responsabilità proposto dalla stessa Procura, avrebbe dovuto essere imputato al Bruni nella misura del 10%, pari ad euro 61.198,10);

-una statuizione di condanna, per il danno da omesso controllo delle quote stradali (livellette), per un importo (euro 271.686,54) di gran lunga superiore a quello azionato dall'Ufficio di Procura a carico dell'odierno appellante (10% di euro 360.000,00);

2) Sulla erroneità della statuizione di rigetto dell'eccezione di inammissibilità e/o improcedibilità dell'azione erariale per insussistenza di un danno erariale certo, attuale e concreto. Errores in procedendo e in iudicando per omessa, contraddittoria e insufficiente motivazione, travisamento dei

fatti, illogicità manifesta, difetto di istruttoria.

L'appellante ha impugnato la sentenza nella parte in cui la stessa ha respinto l'eccezione preliminare di inammissibilità e/o improcedibilità dell'azione erariale per insussistenza di un danno attuale e concreto, valorizzando il certificato di collaudo sopraggiunto in corso di causa.

Sul punto, ha ribadito che, non essendo ancora intervenuti, all'epoca di introduzione del procedimento, l'approvazione del conto finale e l'espletamento del collaudo dell'opera pubblica, il danno sarebbe venuto a esistenza soltanto se, al momento della conclusione del procedimento di collaudo, l'ANAS non avesse inteso agire nei confronti dell'Impresa appaltatrice, con integrazione di una condotta omissiva, generatrice di danno erariale (circostanza non ancora verificatasi nel caso di specie).

Ha aggiunto che l'esperibilità dell'azione di responsabilità contabile sarebbe condizionata alla sussistenza di una domanda diretta a ottenere il risarcimento di un danno economicamente valutabile che abbia già inciso sull'Ente, determinando una diminuzione del relativo patrimonio.

Nel caso di specie, attesa l'importanza del collaudo nello stabilire l'insorgenza del danno erariale (trattandosi di un momento nel quale l'Amministrazione avrebbe la possibilità di disconoscere e/o compensare gli importi versati in precedenza a titolo di anticipazione o acconto, così come qui asseritamente avvenuto), l'Ufficio di Procura non avrebbe potuto azionare la responsabilità del

geom. Bruni in una data antecedente al collaudo definitivo dei lavori, potendo soltanto da tale momento insorgere il danno erariale nel caso di mancata applicazione delle decurtazioni da parte della P.A. nei confronti dell'appaltatore.

E infatti, la stessa sentenza gravata avrebbe, in maniera (definita) contraddittoria, respinto l'eccezione di prescrizione dell'azione erariale, aderendo all'orientamento giurisprudenziale sull'inattualità del danno sino al collaudo e, nel contempo, ritenuto attuale il danno, a prescindere dall'esecuzione del collaudo, in sede di rigetto dell'eccezione di improcedibilità e/o inammissibilità della domanda.

L'appellante ha, dunque, ribadito l'assenza di concretezza e attualità del danno erariale azionato dalla Procura sino al collaudo definitivo dell'opera, potendo soltanto in quel momento l'Amministrazione effettuare le verifiche stabilite dalla *lex specialis* (sia sulla contabilità sia sui lavori realizzati, servendosi in questo caso di personale altamente specializzato nell'esecuzione di rilievi topografici utili al fine di valutare la corretta esecuzione delle quote stradali) e applicando eventuali decurtazioni sulle anticipazioni erogate in precedenza**.**

L'impostazione seguita dal giudice di prime cure avrebbe, dunque, generato una condanna ingiusta a carico del geom. Bruni, in quanto pronunciata in assenza di un danno erariale effettivamente patito dall'ANAS, la quale avrebbe, infatti, applicato tutte le detrazioni contabili previste, tanto quelle volute dalla D.L. di cui il Bruni era Direttore operativo contabile, tanto quelle volute dalla D.L. che ha

redatto la contabilità finale dell'opera, come asseritamente evincibile dall'esame del conto finale.

Sotto altro profilo, la sussistenza del danno erariale sarebbe smentita pure dall'avvenuto incameramento, da parte di ANAS, di una cauzione pari a euro 2.707.086,93, oltre interessi legali e moratori, per un totale di euro 3.312.995,43.

In ogni caso, non sarebbe condivisibile il riferimento, operato in sentenza, all'art. 193, comma 2, c.g.c., il quale consentirebbe di contestare in appello danni subiti dopo la sentenza, ma non abiliterebbe la Procura ad azionare un danno erariale insussistente, né tantomeno derogherebbe alla regola generale in virtù della quale l'avvio di un'azione erariale è subordinata all'esistenza di un presupposto indefettibile: un danno certo, attuale e concreto.

In definitiva, nel caso di specie, al momento dell'avvio dell'azione erariale, il danno non si sarebbe verificato, per insussistenza del collaudo e oggi, a seguito del collaudo stesso, sarebbe possibile affermare l'assenza di ogni pregiudizio per l'ANAS, la quale avrebbe applicato, in sede di contabilità finale, tutte le detrazioni dovute;

3) Sulla erroneità della statuizione di rigetto dell'eccezione di prescrizione del diritto al risarcimento del danno erariale.

Capi della Sentenza che si intendono impugnare e modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal Giudice di primo grado.

Errores in procedendo e in iudicando per violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2 della Legge n° 20/1994; violazione

e/o falsa applicazione del diritto di difesa e di certezza del diritto; omessa, contraddittoria e insufficiente motivazione, travisamento dei fatti, illogicità manifesta, difetto di istruttoria.

Con il presente motivo, proposto in via subordinata rispetto a quello precedente, l'appellante ha censurato la sentenza gravata nella parte in cui ha respinto l'eccezione di prescrizione del diritto al risarcimento del danno erariale, facendo coincidere il *dies a quo* con il collaudo definitivo dell'opera.

Sul punto, ha richiamato una recente pronuncia di questa Sezione (la n. 95/2022), alla cui stregua il collaudo sarebbe idoneo a dare contezza dell'illecita gestione dell'opera pubblica e del conseguente danno, purché, anteriormente a esso, non si siano verificate per l'Ente le condizioni di conoscibilità degli stessi, dovendosi altrimenti legare l'esordio della prescrizione a tale antecedente momento.

Nel caso di specie, il fatto dannoso contestato coinciderebbe con la redazione della contabilità e la successiva contabilizzazione, nei rispettivi SS.AA.LL., delle lavorazioni a misura caratterizzanti le "eccedenze" (fonte di danno erariale) tra gli importi contenuti nel SAL n° 18 per le opere a misura e quelli della seconda perizia di variante.

Si tratterebbe, dunque, di dati cristallizzati in atti pubblici, dai quali l'Amministrazione avrebbe immediatamente potuto acquisire gli elementi da far valere in ottica risarcitoria.

Inoltre, essendo l'invito a dedurre stato notificato nel giugno 2019

ed essendo le voci (asseritamente fonte di danno, per superamento del limite del 5% per le c.d. varianti non varianti) state contabilizzate, per la maggior parte, nei SS.AA.LL. emessi tra il 2011 e il 2014, la pretesa erariale risulterebbe prescritta.

Analogo discorso anderebbe fatto per il danno (asseritamente individuato dal primo giudice, in assenza di contestazioni della Procura) da asserita discrepanza sussistente tra i lavori a misura contabilizzati nel SAL 18 e quelli contabilizzati nel conto finale;

4) Sulla insussistenza dei presupposti (oggettivi e soggettivi) necessari per ravvisare profili di responsabilità erariale nel comportamento dell'odierno appellante.

Errores in procedendo e in iudicando per omessa, contraddittoria e insufficiente motivazione; travisamento dei fatti; illogicità e ingiustizia manifesta; difetto di istruttoria.

L'appellante ha censurato la decisione gravata nella parte in cui, dopo aver richiamato il percorso motivazionale della CTU, ha ritenuto di dover trattare unitariamente le fattispecie contestate al geom. Bruni (da contabilità infedele e da omesso controllo delle livellette), riconoscendo la sussistenza di un danno erariale pari a euro 2.716.865,41, poi attribuito nella misura di 1/3 al Direttore dei Lavori, ing. Fiordaliso, e nella percentuale del 10% all'odierno appellante, in qualità di Direttore operativo contabile.

Sul punto, ha ribadito che la scelta della Corte di trattare "unitariamente" le due distinte fattispecie di danno erariale avrebbe

determinato:

-la reviviscenza di una forma di responsabilità (da contabilità infedele) che sarebbe stata espressamente smentita dal CTU nominato nel corso del giudizio di primo grado, peraltro quantificando la stessa in misura addirittura eccedente rispetto alla soglia non oltrepassabile (euro 611.981,19) contenuta nella domanda azionata dalla Procura a seguito dei chiarimenti resi dai propri Consulenti di parte;

-il riconoscimento della responsabilità erariale per omesso controllo delle quote stradali (livellette) in ragione di una *causa petendi* diversa da quella azionata dalla Procura (lavori asseritamente non eseguiti ma contabilizzati in luogo dell'indebito vantaggio economico attribuito all'appaltatore) e in misura eccedente rispetto a quella oggetto dell'originaria citazione.

Con particolare riferimento al **danno da contabilità infedele**, l'appellante ha sostenuto l'assenza della contestata condotta antigiuridica, ribadendo che il nominato CTU avrebbe definitivamente sconfessato l'ipotesi di danno erariale per c.d. "contabilità infedele", da un lato accertando l'insussistenza: (i) di difformità e/o variazioni in eccesso nel SAL 18 e nel collaudo rispetto a quanto previsto nella perizia di variante; (ii) della ritenuta violazione dell'art. 132, comma 3, del D.lgs. n° 163/2006, nonché (iii) di partite di lavorazioni senza un riscontro contabile ufficiale e, dall'altro, evidenziando l'erroneità della ricostruzione contabile effettuata dai Consulenti Tecnici della Procura, per contrasto con le

previsioni del Capitolato Speciale d'Appalto.

Tutto ciò con passaggi motivazionali espressamente richiamati dalla Corte nell'ambito della sentenza impugnata (cfr. pagg. 141 e ss.).

Nondimeno, il primo Collegio, anziché rigettare la domanda attorea, attenendosi al perimetro delineato dalla medesima domanda, avrebbe enfatizzato un dubbio passaggio motivazionale, formulato in termini del tutto ipotetici, della CTU resa dall'ing. Mauro, circa la probabile sussistenza di un differenziale emerso nel confronto tra i lavori a misura contabilizzati nel SAL 18 e quelli invece confluiti nel conto finale.

Per questa via, in disparte la violazione dell'art. 112 c.p.c., la Sezione territoriale avrebbe pronunciato condanna non fondata su una condotta antigiuridica effettivamente imputabile al geom. Bruni.

Sul punto, l'appellante ha sostenuto che:

-nessun accertamento avrebbe acclarato in maniera pacifica l'effettiva riconducibilità del differenziale (ove davvero sussistente) alla variazione delle quote stradali;

-anche laddove il differenziale tra lavori a misura contabilizzati nel SAL 18 e quelli cristallizzati nella contabilità finale fosse stato accertato in maniera definitiva, le ragioni dello stesso sarebbero comunque da ricondurre all'ordinaria differenza ravvisabile, in tutti i lavori pubblici, tra la contabilità provvisoria e contabilità definitiva;

-la contabilità dei lavori rivestirebbe carattere provvisorio fino alla redazione del certificato di collaudo, all'esito della stesura del conto

finale (adempimenti, questi due, preceduti da complesse operazioni di verifica previste per legge, come rilievi topografici, saggi, misurazioni, riscontri e verifiche);

-nel caso di specie, la Direzione dei Lavori (di cui il geom. Bruni era componente in qualità di Direttore operativo contabile) non avrebbe potuto partecipare alla redazione del conto finale, avendo invece curato la contabilità sino al SAL 17.

In ogni caso, risulterebbe infondata anche la contestazione riferita alla "[…] *modalità di tenuta della contabilità non conforme alla disciplina vigente (CSA)*" asseritamente accertata dal CTU, atteso che quest'ultimo, in realtà:

-avrebbe accertato in maniera inconfutabile la correttezza della redazione della contabilità fino al SAL 17 (vale a dire l'ultimo curato dal geom. Bruni);

-il carattere fallace della ricostruzione operata dai Consulenti tecnici della Procura, la quale non avrebbe rispettato i dettami del Capitolato Speciale d'Appalto.

Il geom. Bruni ha poi affermato l'insussistenza dell'addebitato danno erariale, alla luce delle seguenti circostanze:

-differenza tra la contabilità provvisoria (cui appartengono gli Stati di Avanzamento Lavori, tra cui il SAL 18) e quella definitiva (conto finale);

-applicazione, da parte dell'ANAS, di tutte le detrazioni contabili previste;

-avvenuto incameramento, da parte di ANAS, di una cauzione pari

a euro 2.707.086,93, oltre interessi legali e moratori, per un totale di euro 3.312.995,43.

All'inesistenza di una condotta antigiuridica imputabile al geom. Bruni e del danno erariale si accompagnerebbe, altresì, l'assenza del nesso causale.

Mancherebbe, infine, l'elemento soggettivo della colpa grave, in quanto l'appellante avrebbe tenuto una condotta conforme al Capitolato (tanto da aver suggerito, pure in sede di passaggio di consegne alla Direzione dei Lavori subentrante, l'applicazione di specifiche decurtazioni).

Lo stesso CTU avrebbe accertato, da un lato, l'insussistenza di difformità e/o variazioni in eccesso fino al SAL 18 e nel collaudo rispetto a quanto previsto nella perizia di variante, e, dall'altro, l'erroneità della ricostruzione contabile effettuata dai Consulenti Tecnici della Procura, per contrasto con il Capitolato Speciale d'Appalto.

Infine, l'eventuale disavanzo (descritto dal CTU in termini ipotetici) sarebbe comunque da ricondurre alla naturale differenza sussistente tra contabilità provvisoria e la contabilità finale.

In relazione al danno da **omesso controllo delle quote stradali (cd livellette),** il Bruni ha contestato l'esistenza dell'antigiuridicità della condotta, lamentando di essere stato vittima di raggiri realizzati dall'Impresa appaltatrice e di non aver avuto alcuna possibilità di apprendere la modifica del profilo plano-altimetrico realizzata dall'appaltatore.

Tale modifica (variazione di quota di 50 cm) non sarebbe, infatti, ravvisabile a occhio nudo, ma solo attraverso con strumentazione topografica non in possesso dell'Ufficio D.L.

Nello specifico, nel corso delle molteplici verbalizzazioni finalizzate al riconoscimento della quantità prevista in progetto, l'Ufficio Direzione Lavori non avrebbe mai potuto apprezzare l'arbitraria variazione (non desumibile a occhio nudo) posta in essere dall'Appaltatore, poiché quest'ultimo - in qualità di unico soggetto titolato a fornire la strumentazione topografica e a garantire le prestazioni di personale qualificato a compiere rilievi e misurazioni riferite alle operazioni di contabilità – avrebbe strumentalizzato la propria posizione di vantaggio, fornendo dati non corrispondenti alla realtà e sottacendo le illegittime variazioni compiute.

L'appellante ha, dunque, riassunto gli aspetti relativi alla gestione e al controllo dei lavori, con particolare riferimento agli aspetti contabili e topografici, per affermare l'assenza di ogni forma di antigiuridicità della condotta, così come del nesso eziologico.

Ciò in quanto il fatto dannoso del terzo (arbitraria modifica del profilo plano-altimetrico del tratto autostradale) non sarebbe stato conosciuto, né tantomeno conoscibile dal geom. Bruni attraverso la massima diligenza, per la dedotta l'impossibilità di scorgere tale anomalia senza il supporto di strumentazioni tecniche topografiche (il cui utilizzo, con espletamento della relativa attività, sarebbero stati contrattualmente attribuiti all'appaltatore) e senza specifiche competenze topografiche (l'odierno appellante era Direttore

operativo contabile) in possesso dell'Ufficio di Direzione Lavori.

Egualmente insussistente risulterebbe la contestata colpa grave, a ragione del fatto che il geom. Bruni – nell'impossibilità di scorgere la variazione di quota a occhio nudo in virtù delle dimensioni del rilevato autostradale di cui trattasi – avrebbe posto in essere numerose verifiche nel contraddittorio con l'appaltatore.

Tuttavia, la Direzione Lavori, non disponendo di competenze e strumentazioni topografiche, non avrebbe potuto ravvisare le criticità poi emerse soltanto all'esito delle intercettazioni dell'appaltatore, peraltro qualificato dal Capitolato quale unico soggetto responsabile di effettuare i rilievi in questione;

5. In via subordinata, nella denegata ipotesi in cui dovesse essere confermata la sussistenza di responsabilità in capo all'odierno appellante. Sulla erronea determinazione dell'importo del danno erariale imputato al geom. Bruni.

Errores in procedendo e in iudicando per omessa, contraddittoria e insufficiente motivazione, travisamento dei fatti, illogicità manifesta, difetto di istruttoria.

In via gradata, l'appellante ha censurato la quantificazione del danno a lui addebitato.

E invero, il CTU avrebbe evidenziato, soltanto in termini probabilistici, l'esistenza di un disavanzo tra la contabilità finale e quanto invece riportato al SAL 17 per euro 2.716.865,41 (cifra poi pedissequamente riproposta dal primo Collegio quale quantificazione del "danno erariale cumulativo" da contabilità

infedele, ipotesi a sua volta comprensiva e coincidente con il danno da omesso controllo delle livellette).

Tutto ciò, però, senza considerare la Relazione di conto finale "CS.02.20" (citata nella relazione di collaudo), ove sono riportate le risultanze dei rilievi topografici plano-altimetrici del rilevato autostradale condotti dal laboratorio Elletipi Srl di Ferrara e dall'Unità Operativa Catasto Strade dell'Area Compartimentale ANAS Calabria.

Tale relazione evidenzierebbe come, in alcuni tratti, le quote delle livellette stradali siano più basse rispetto a quelle progettuali, a causa di un minor volume di rilevato posto in opera, con la conseguenza che il danno contestato all'odierno appellante avrebbe dovuto corrispondere alla somma di euro 93.463,88 (imputabile in via subordinata al geom. Bruni nei limiti del 10%, come da criterio di ripartizione della responsabilità erariale richiesto dalla medesima Procura e applicato dal primo Collegio), vale a dire il prodotto tra mc 44.506,01 non posti in opera e 2,10 €/mc, corrispondente al costo della fornitura del suddetto rilevato ai sensi dell'articolo NP.051;

6. In via ulteriormente subordinata, nella denegata ipotesi in cui dovesse essere confermata la sussistenza di responsabilità in capo all'odierno appellante. Sulla erronea determinazione dell'importo del danno erariale imputato al geom. Bruni.

Sulle circostanze da cui deriva la violazione della legge e

della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata.

Errores in procedendo e in iudicando per omessa, contraddittoria e insufficiente motivazione, travisamento dei fatti, illogicità manifesta, difetto di istruttoria.

L'appellante ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la stessa ha quantificato il danno a lui imputabile, anche sotto ulteriori profili.

In particolare, la scelta del primo Collegio di quantificare il danno erariale per contabilità infedele e per omesso controllo delle quote stradali nella somma di euro 2.716.865,41 eccederebbe il danno azionato in sede di citazione per contabilità infedele, pari a euro 611.981,19 (tanto, anche laddove, aderendo alla teoria prospettata dall'Ufficio di Procura, si voglia considerare tale ipotesi di danno unitariamente a quella per omesso controllo delle quote stradali, il cui importo oggetto di contestazione era pari a euro 360.000,00).

Il medesimo Collegio, pur considerando unitariamente le due fattispecie di danno, non avrebbe potuto pronunciare condanna a carico dell'appellante per euro 271.686,54, trattandosi di una cifra di gran lunga superiore alla quota del 10% di euro 360.000,00 (euro 36.000,00), vale a dire l'importo individuato dalla Procura per il danno erariale da omesso controllo delle livellette, corrispondente al beneficio finanziario contabile indebitamente corrisposto in favore dell'appaltatore.

Infine, la sentenza gravata avrebbe errato nel non considerare, ai fini qui in rilievo, l'utilità dell'opera, essendo il tratto in questione

stato sempre fruibile, a meno della limitazione di velocità imposta dal decreto di sequestro operato dalla Procura di Vibo Valentia, e avendo il certificato di collaudo confermato la sicurezza dell'opera e l'assenza di rischi per gli utenti;

7. Sempre in via subordinata, sul mancato esercizio del potere riduttivo ex artt. 52 del RD n° 1214/1934 e 83 del RD n° 2440/1923.

Errores in procedendo e in iudicando per omessa, contraddittoria e insufficiente motivazione, travisamento dei fatti, illogicità manifesta, difetto di istruttoria.

L'appellante ha censurato la decisione gravata nella parte in cui ha negato l'applicazione del potere riduttivo dell'addebito, i cui presupposti sarebbero fatti palesi dalle circostanze già richiamate (comportamento asseritamente conforme alle previsioni stabilite nel Capitolato; dedotta impossibilità di imputare al Bruni la redazione di "contabilità infedele" e l'omesso controllo delle quote stradali);

8. Sul difetto di istruttoria e di motivazione della Sentenza impugnata. Sulla necessità di disporre un'integrazione della consulenza tecnica d'ufficio disposta in primo grado.

L'appellante ha eccepito, infine, la manifesta contraddittorietà della sentenza impugnata, oltre che in "diritto", anche a causa delle gravi criticità ravvisabili nell'elaborato peritale d'ufficio, in alcune parti oltremodo generico.

Allo stesso tempo, ha rappresentato la necessità di approfondimenti

tecnici, per taluni aspetti che sarebbero rimasti controversi, chiedendo di disporre un'integrazione della CTU (eventualmente anche nominando un diverso consulente tecnico d'ufficio esperto in materia di appalti pubblici), in relazione ai quesiti puntualmente formulati alle pagg. 52 e ss del gravame.

In conclusione, l'appellante ha chiesto, in accoglimento dell'appello:

-in via preliminare, di accertare e dichiarare la nullità della sentenza impugnata per violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato;

-in via preliminare di rito, di accertare e dichiarare l'improcedibilità e/o l'inammissibilità dell'azione erariale per assenza di un danno attuale, concreto e certo al momento di introduzione del giudizio di primo grado;

-in via preliminare di merito, di accertare e dichiarare la prescrizione del diritto al risarcimento del danno erariale;

-nel merito, in via principale, di ritenere infondata la domanda proposta con atto di citazione e, per l'effetto, di disporre l'assoluzione del geom. Bruni;

-in via subordinata, di rideterminare in difetto l'ammontare del danno erariale addebitato al geom. Bruni, esercitando altresì il potere riduttivo;

-in via istruttoria, di disporre l'integrazione della CTU svolta in primo grado.

5. Avverso la sentenza n. 162/2024 ha proposto appello incidentale il geom. **DE VITA Giuseppe**, con atto notificato il 13 dicembre

2024 e depositato il 20 dicembre 2024, con il patrocinio dell'Avv. Giovanni Spataro.

L'appellante ha provveduto alla puntuale ricostruzione delle vicende di causa e dello svolgimento del giudizio contabile, evidenziando, tra l'altro, di essere stato condannato al pagamento dell'importo di euro 430.172,41, in relazione al danno da omesso controllo della qualità dei conglomerati bituminosi.

Ha, dunque, formulato i seguenti motivi d'appello:

1. *ERROR IN IUDICANDO*. PRESCRIZIONE DELL'INTERA DOMANDA RISARCITORIA AVANZATA IN PRIMO GRADO. INAMMISSIBILITA' DELLA DOMANDA PER ASSENZA DI DANNO CERTO, ATTUALE E CONCRETO.

L'appellante ha censurato la sentenza gravata nella parte in cui ha rigettato l'eccezione di prescrizione dell'azione erariale.

Ha sostenuto, al riguardo, l'intempestività della notifica dell'invito a dedurre (avvenuta il 4 febbraio 2019) rispetto alla data di verificazione del "fatto dannoso", individuata nel 25 novembre 2011 (epoca di fornitura e stesura del materiale bituminoso asseritamente non conforme alle prescrizioni d'appalto) ovvero in quella di pagamento, da parte di ANAS, dei materiali forniti (anch'esso intervenuto prima del quinquennio precedente la notifica dell'invito a dedurre).

Né potrebbe legarsi, come fatto dal primo giudice, il termine di esordio della prescrizione al collaudo definitivo dell'opera, in quanto la presunta non conformità dei materiali sarebbe stata riscontrata

ben prima del collaudo (intervenuto in corso di causa).

Tanto più che il danno verrebbe individuato non già in somme computate in sede di Stato Finale dei lavori ovvero in sede di operazioni di collaudo, bensì nell'effettivo pagamento per le forniture dei materiali stessi.

E comunque, nella prospettiva difensiva, anche a voler reputare il collaudo definitivo come momento di decorrenza della prescrizione, la domanda attorea avrebbe dovuto essere dichiarata inammissibile e/o improcedibile per assenza di danno concreto e attuale, essendo il collaudo intervenuto solo dopo l'introduzione del giudizio (e, dunque, non sussistente all'epoca di proposizione della domanda).

La sentenza sarebbe allora caduta in contraddizione, per aver sostenuto che il collaudo segna il momento in cui si può proporre azione risarcitoria, salvo negarlo allorquando ha disatteso l'eccepita inammissibilità della domanda per assenza di collaudo.

L'appellante ha, dunque, impugnato integralmente il rigetto dell'eccezione di inammissibilità/improcedibilità dell'azione.

Ha, infine, rimarcato l'errore in cui sarebbe incorso il giudice di prime cure nel ritenere che l'azione sarebbe diventata frattanto "procedibile" con il sopraggiunto collaudo, in quanto proprio il collaudo avrebbe acclarato l'assoluta insussistenza di un pregiudizio patrimoniale effettivo.

Ciò alla luce delle decurtazioni e penalità applicate dall'ANAS in sede di collaudo per carenze e/o vizi nell'esecuzione dell'opera commissionata (ivi incluse quelle inerenti alla non conformità dei

materiali) e della cauzione dalla stessa incamerata, pure per le difformità *de quibus* (per l'importo complessivo, comprensivo di interessi, di euro 3.312.995,43).

Né sarebbe conferente il richiamo operato in sentenza all'art. 193 comma 2 c.g.c. giacché siffatta norma non consentirebbe di agire "addirittura in grado d'appello" per un danno erariale in realtà insussistente;

2. *ERROR IN IUDICANDO*. INSUSSISTENZA DEL DANNO ERARIALE OGGETTO DI DOMANDA. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 112 C.P.C. ASSENZA DELLA RESPONSABILITA' ERARIALE DEL CONVENUTO GEOM. DE VITA. CARENZA DI DOLO O COLPA GRAVE. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 3 R.D. 2440/1923 E 9 DEL D.P.R. N.3/197. QUANTUM ERRATO E SPROPORZIONATO.

Con tale articolato motivo l'appellante ha censurato la sentenza gravata, innanzitutto, nella parte in cui ha reputato la sussistenza di un pregiudizio erariale per l'importo di euro 2.581.034,49 sulla difformità qualitativa dei conglomerati bituminosi.

Sul punto, ha ribadito che, in base agli atti di causa, in sede di Stato Finale/Collaudo sarebbero state apportate tutte le decurtazioni necessarie, nonché comminate le dovute penalità all'appaltatore, tanto che la stessa CTU avrebbe escluso la sussistenza del danno erariale, ipotizzato in citazione, per un totale di euro 5.503.054,32, che ANAS avrebbe pagato all'appaltatrice.

In realtà, il suddetto importo di euro 2.581.034,49, determinato dal CTU, costituirebbe un esborso del tutto diverso, ovvero il corrispettivo erogato ad altro operatore economico (il Consorzio Stabile Aurea) per "lavori di rifacimento".

Si tratterebbe di una circostanza di cui il primo Collegio non avrebbe dovuto tenere conto, poiché del tutto avulsa dall'oggetto specifico della domanda attorea, che sarebbe rimasta circoscritta esclusivamente agli esborsi che sarebbero stati sostenuti nei confronti dell'impresa appaltatrice "OMISSIS spa".

Conseguentemente, in tale frangente la sentenza integrerebbe finanche una palese violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato ex art. 7 c.g.c. e art.112 c.p.c.

Peraltro, trattandosi di lavori di rifacimento "*in danno dell'appaltatore*", sussisterebbe l'ulteriore prova dell'assenza di un danno concreto per l'ANAS, atteso che quest'ultima avrebbe interamente sostenuto la spesa di rifacimento del tappeto di usura drenante del tratto autostradale grazie alle decurtazioni, alle penalità e agli incameramenti di cauzione attuati appunto "in danno" dell'appaltatore inadempiente.

Del resto, anche il CTU avrebbe ravvisato l'impossibilità di rilevare i singoli titoli di pagamento, relativi alla voce di danno qui in rilievo.

L'appellante ha inoltre sostenuto l'erroneità della sentenza nella parte in cui lo ha ritenuto responsabile per un 1/6 del "detrimento" patrimoniale riferito al già menzionato importo di 2.581.034,49.

Ha ribadito al riguardo:

-di essere stato designato semplicemente quale direttore operativo, senza compiti specifici in relazione alla qualità (e attestazione di conformità) dei materiali forniti, così come asseritamente evincibile dal provvedimento di nomina dell'Ufficio di Direzione Lavori e dalla "Lista di Distribuzione" dei compiti;

-di aver svolto unicamente le funzioni di mero assistente e collaboratore del Direttore dei Lavori;

-di avere sempre segnalato le risultanze delle prove di laboratorio relative ai vari strati di bitume posato, con evidenziazione in rosso, come da prassi, nell'ipotesi di esito non conforme rispetto al capitolato (assunto asseritamente confermato dalla CTU).

Il De Vita, dunque, avrebbe fatto quanto dovuto, in assenza di competenza, né giuridica né prettamente tecnico-scientifica (essendo geometra), per poter valutare nello specifico i dati provenienti dai laboratori di analisi.

Più in particolare, non sarebbe rientrata tra le sue competenze la valutazione della differenza tra il capitolato e il reale e, soprattutto, se ciò potesse determinare solo una differenza nel prezzo della prestazione (quindi solo un problema economico), ovvero altro.

Egli avrebbe dovuto solo ed esclusivamente limitarsi a effettuare prelievi, nei tempi e nei modi indicati, provvedere all'invio presso i laboratori di analisi e trascrivere i dati sul relativo registro, segnalando le eventuali anomalie (con gli alert rossi già menzionati) al Direttore dei Lavori (incombenze tutte evase).

Del resto, il D.L. sarebbe venuto a conoscenza delle anomalie

riscontrate sia perché il primo a venire in possesso dei dati provenienti dai laboratori, sia perché operante "fianco a fianco" con il De Vita, visionando frequentemente i registri con gli alert in questione.

Conseguentemente, nessun addebito di omesso controllo, né tantomeno alcuna "falsa attestazione" potrebbero addebitarsi al deducente.

Quanto esposto troverebbe rispondenza nella *lex specialis* d'appalto, nonché nella normativa di riferimento, applicabile *ratione temporis*, atteso che:

-nessuna prescrizione del capitolato speciale d'appalto imporrebbe al direttore operativo di effettuare, di propria iniziativa, prove o controlli sui materiali forniti, ovvero di provvedere, sempre di propria autonoma iniziativa, ai fini della sostituzione dei conglomerati non conformi;

-in base all'art. 124 del DPR n.554/1999 (e dell'art. 148 del DPR n.207/2010), nonché dell'art. 125 del DPR m.554/1999 (e dell'art.149 del DPR n.207/2010), emergerebbe il chiaro rapporto di subordinazione gerarchica e funzionale esistente tra il D.L. (cui spetterebbe anche la responsabilità sull'accettazione dei materiali) e i direttori operativi, il quali dovrebbero limitarsi a eseguire i compiti a essi affidati, senza poter agire autonomamente, soprattutto in ambiti in cui non hanno competenze tecniche e giuridiche specifiche.

L'appellante ha, dunque, ribadito di aver sempre segnalato al D.L.,

in modo chiaro ed evidente, con l'evidenziazione in rosso (alert), le anomalie riscontrate, aggiungendo che la stessa legge d'appalto non porrebbe a carico del direttore operativo l'obbligo di attestare formalmente o di certificare la conformità (o meno) dei materiali forniti.

Né sarebbe a lui imputabile la circostanza del perdurare della fornitura di materiale non conforme sino al SAL n.17, non potendo egli assumere, secondo le tesi difensive, iniziative volte all'interruzione della fornitura, di esclusiva competenza del Direttore dei Lavori quale organo monocratico.

Tanto più che nel caso specifico il D.L. non avrebbe affidato al Direttore operativo, così come astrattamente consentito dall'art. 149 del DPR n.207/2010, il compito di proporre "interventi correttivi".

Nel caso di specie, peraltro, già in base al capitolato speciale d'appalto, il D.L. sarebbe stato tenuto ad assumere le necessarie variazioni "qualitative e quantitative" dei singoli componenti e l'emissione di un nuovo certificato di qualità, in caso di riscontrate difformità.

Tutto quanto sopra esposto farebbe emergere l'assenza di responsabilità del De Vita, anche per assenza di nesso eziologico, tanto più che non vi sarebbe ragione per sostenere un diverso esito degli avvenimenti, qualora il De Vita, così come preteso dal Requirente, avesse reiteratamente evidenziato le difformità con note "ufficiali" dirette al D.L.

In ogni caso, non sussisterebbe l'elemento soggettivo (dolo o colpa grave), in quanto il De Vita avrebbe svolto, senza mancanze, le proprie mansioni e non avrebbe avuto poteri/facoltà/responsabilità dirette in ordine ai controlli sulla composizione dei materiali bituminosi.

Andrebbe, inoltre, valorizzato, ai fini dell'esclusione dell'elemento soggettivo e/o del nesso eziologico, l'accertato grave inadempimento dell'appaltatrice, anche in ordine all'allestimento del laboratorio per le prove in sito giornaliere.

Il sig. De Vita si è, poi, lamentato del fatto che la sentenza gravata avrebbe completamente ignorato le proprie allegazioni documentali e le circostanze, non contestate dalla Procura erariale, relative al fatto di:

-aver segnalato in rosso (alert), nei registri, le anomalie riscontrate;

-lavorare nella stessa stanza in cui operava il Direttore dei Lavori;

-far visionare frequentemente a quest'ultimo i dati e gli esiti riportati, nonché le anomalie riscontrate.

Secondo l'appellante, non essendo i fatti in questione stati contestati dalla Procura erariale, il Giudice contabile non avrebbe potuto metterli in discussione, assegnando a una consulenza tecnica d'ufficio il compito di accertarli o "pronunciarsi" su di essi.

Il medesimo Giudice avrebbe errato nell'aderire, in maniera (asseritamente) acritica alla CTU (non costituente mezzo di prova), anziché prendere atto di circostanze fattuali non contestate.

Il Collegio avrebbe pure errato nel non considerare l'omesso

assolvimento dell'onere probatorio ex art. 2697 c.c. da parte della Procura attrice, la quale avrebbe dovuto rigorosamente dimostrare il mancato espletamento dei compiti attribuiti all'odierno appellante.

Infine, il geom. De Vita ha sostenuto che, pure nell'ipotesi i cui si dovesse ritenere un pregiudizio erariale da lui causato, il *quantum* determinato dal Giudice contabile dovrebbe essere del tutto eliminato o quantomeno fortemente ridotto.

Ciò in ragione dell'utilità per la stazione appaltante e l'interesse pubblico della fornitura oggetto d'appalto (in base agli artt. 83 R.D n.2440/923 e 19 DPR n.3/1957), nonché in ragione della norma sui vantaggi comunque conseguiti ex comma 1 *bis* dell'art. 1 della Legge 14.01.1994 n.20 e ss.mm.ii.

Ha, dunque, impugnato il capo della sentenza relativo all'insussistenza dei presupposti per l'esercizio del potere riduttivo, nonché evidenziato che lo stesso perito d'ufficio avrebbe quantificato le utilità residue conseguite dalla collettività, pur nella riscontrata assenza dei requisiti sui materiali forniti, nell'importo complessivo di euro 3.498.616,94, sì da eliminare del tutto il danno erariale nell'importo ritenuto dal Collegio (euro 2.581.034,49).

In ogni caso, il *quantum* oggetto di condanna risulterebbe sproporzionato in ragione del ruolo, (definito) assai marginale, del De Vita e di tutte le circostanze del caso, con la conseguente necessità di rideterminazione, al ribasso, della quota di 1/6 a lui addebitata.

Inoltre, essendo l'importo di euro 2.581.034,49 stato pagato solo

per il 50%, un effettivo danno erariale da risarcire sussisterebbe, al limite, solo per la metà del menzionato importo (euro 1.290.517,24), su cui poi calcolare la quota di 1/6.

In conclusione, l'appellante ha chiesto:

a) di accertare e dichiarare l'avvenuta prescrizione delle pretese erariali o comunque di accertare e dichiarare l'inammissibilità e/o improcedibilità dell'azione erariale;

b) in ogni caso, di respingere integralmente le domande attoree per inammissibilità e/o infondatezza delle stesse e, in via subordinata, di eliminare o ridurre ulteriormente il *quantum.*

Con condanna di controparte alle spese e competenze del doppio grado di giudizio, con distrazione.

6. Avverso la sentenza n. 162/2024, ha proposto appello incidentale l'Ing. **CUTRUPI Consolato**, con atto notificato il 30 dicembre 2024 e depositato il giorno successivo, con il patrocinio degli Avv.ti Marianna Vazzana e Vincenzo Floccari.

L'appellante, dopo la ricostruzione del giudizio di prime cure, ha formulato i seguenti motivi d'appello:

I. <u>sulla nullità della Sentenza per violazione del principio di corrispondenza tra il richiesto e il pronunciato ex artt. 112 c.p.c. e 101, comma 3, D.lgs. 174/2016 in relazione al danno sub "B) Danno da mancata valutazione del rischio idrogeologico"</u>

L'odierno appellante ha eccepito la nullità della sentenza impugnata per violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il

pronunciato *ex* artt. 112 c.p.c. 101, comma 3, del D.lgs. 174/2016, dal momento che il Giudice di prime cure, con riferimento alla voce di danno sub "*B) Danno da mancata valutazione del rischio idrogeologico"*, avrebbe posto a fondamento della statuita condanna dell'Ing. Consolato Cutrupi - e degli altri convenuti - condotte e danni non allegati dalla Procura regionale, né nell'ambito dell'invito a dedurre, né, tantomeno, nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado.

E invero, le contestazioni della Procura regionale avrebbero riguardato la condotta di mancata acquisizione del parere dell'Autorità di Bacino (omissione che avrebbe consentito la realizzazione di strutture inadeguate rispetto alla situazione del Mesima 2) e il danno connesso alle maggiori spese per la sistemazione idraulica, pari a euro 28.205.559,52.

Per contro, la sentenza di condanna avrebbe individuato l'asserita condotta illecita nella "*insufficiente valutazione del rischio idraulico dell'aerea*" e il preteso danno nella realizzazione di "*un tratto autostradale (pur collaudato) con gravi problematiche strutturali (e di percorribilità), anzi incredibilmente esposto a rischio di inondazioni (con quanto consegue anche in termini di pericolo per l'incolumità pubblica)",* riconoscendo, per questa via, che il danno consisterebbe non già nella spesa necessaria per il rifacimento e/o il completamento dell'opera, ma nell'inutile spesa sostenuta per un'opera di scarsa utilità, con l'emersione di un pericolo di esondazione non risolvibile nemmeno con l'intervento previsto di

euro 20.687.692,13;

II. sull'erronea motivazione della Sentenza circa il mancato decorso del termine di prescrizione.

Errores in procedendo e in iudicando per violazione e/o falsa applicazione dell'art. 1, comma 2, della Legge n. 20/1994; contraddittoria e insufficiente motivazione, travisamento dei fatti, illogicità manifesta, difetto di istruttoria

L'appellante ha censurato la decisione gravata nella parte in cui ha rigettato l'eccezione di prescrizione dell'azione erariale, ancorando il *dies a quo* alla data (6.8.2021) del collaudo "...*che rende definitivi i rapporti giuridici derivanti dal contratto di appalto, e quindi certo ed attuale il danno, e nel quale sono sottoposti a verifica le attività espletate anche dai pubblici dipendenti nel corso dell'opera".*

A tal riguardo, ha sottolineato in punto di fatto che le condotte contestate all'Ing. Cutrupi e gli ipotetici fatti dannosi si sarebbero verificati nel corso dell'anno 2008 (danno «*mancata valutazione del rischio idrogeologico*») e del 2013 (danno da «*illegittima perizia di variante*» tecnica suppletiva n. 1184 del 12 marzo 2013, aggiornata al 6 maggio 2013), a fronte della notifica dell'invito a dedurre avvenuta solo nel giugno 2019 e non preceduta da alcun atto interruttivo.

Ha aggiunto, attraverso richiami giurisprudenziali, che la decorrenza del termine prescrizionale dell'azione di danno erariale dalla data dell'esperimento del collaudo definitivo dei lavori non escluderebbe, in materia di opere pubbliche, l'ipotesi che un danno

certo e attuale possa emergere e rendersi conoscibile anche prima, con decorrenza della prescrizione dal momento in cui si è avuta tale conoscibilità.

Tale sarebbe la situazione rinvenibile nel caso all'esame, in cui il danno contestato non conseguirebbe alle modalità di esecuzione dell'opera pubblica, bensì alla preliminare mancanza di adeguata valutazione del rischio idrologico e parere dell'ABR, che renderebbero l'opera strutturalmente inidonea e quindi inutile.

A fronte di tanto, le eventuali carenze dell'opera e gli asseriti comportamenti illeciti dei convenuti sarebbero stati conoscibili anche anteriormente al collaudo, essendo il progetto esecutivo di completamento dei lavori stato approvato dal CdA dell'ANAS in data 17 dicembre 2008, a seguito di asseverazione da parte della Direzione Centrale ANAS.

In definitiva, l'intera struttura verticistica dell'ANAS sarebbe stata a conoscenza del progetto, con conseguente conoscibilità immediata degli eventuali vizi esistenti al momento dell'approvazione del 17 dicembre 2008 e decorrenza della prescrizione dal 2008 o, al più, dal 2013 (approvazione della Perizia di Variante n. 2, avvenuta con nota Prot. CDG-0076837-P del 06/06/2013).

In via gradata, l'appellante ha chiesto di rideterminare il danno, ritenendo prescritte tutte le somme contenute nei primi 14 stati di avanzamento lavori e quelle di cui alla Perizia di Variante n. 2 sub A3.

Nello specifico, la prescrizione coprirebbe l'importo complessivo di

euro 46.966.259,00, recato dai 14 SAL emessi fino al 4 aprile 2014 (a fronte della somma di euro 56 milioni, relativa ai 18 SAL complessivamente emessi), tenuto conto della data di notifica dell'invito a dedurre (maggio 2019) e con ogni conseguenza circa la quantificazione del danno residuo al netto delle detrazioni derivanti dall'utilità dell'opera, dal concorso causale dell'impresa (per il 50%) e dal concorso causale dell'ANAS;

III. sull'erronea motivazione della Sentenza circa la sussistenza della responsabilità per la voce "A3) Ulteriori interventi sulle opere di regimentazione idraulica (danno contestato di euro 2.163.671,04)"

Errores in procedendo e in iudicando per violazione e/o falsa applicazione dell'art. 132, comma 1, lett. c), D. Lgs. 163/06 e dell'art. 116 c.p.c.; travisamento dei fatti, illogicità manifesta, difetto di istruttoria, omesso esame degli elementi istruttori emersi in corso di causa.

L'appellante ha censurato la decisione gravata nella parte in cui, pur rideterminando notevolmente la quota di danno asseritamente cagionato in euro 695.302,31 (a fronte del danno contestato dalla Procura regionale in euro 2.163.671,04), ha ritenuto sussistente la responsabilità dell'Ing. Consolato Cutrupi, unitamente al RUP Bosio, al gruppo dei progettisti e al DL Fiordaliso, in relazione agli "*ulteriori interventi sulle opere di regimentazione idraulica"* previsti nella Perizia di Variante n. 2 sub A3.

La motivazione della condanna risulterebbe, infatti, contraddittoria

ed erronea, in quanto non avrebbe considerato né le circostanze specifiche relative al caso concreto né la normativa di settore ivi applicabile.

Sul punto, l'appellante ha sostenuto che "*gli interventi sulle opere di regimentazione idraulica*" presenti nella Perizia di Variante n. 2 sarebbero state giustificati, alla luce delle forti precipitazioni che si sarebbero registrate nel periodo compreso tra il 2008 (anno di approvazione del progetto) e il 2011 (anno di consegna dei lavori). Tali precipitazioni avrebbero configurato un eccezionale apporto idrico, tale da determinare un innalzamento della falda, con conseguenti problematiche per l'esecuzione delle opere a ridosso dell'alveo, nonché una parziale variazione plano-altimetrica del corso del fiume Mesima.

I richiamati elementi, asseritamente emersi nel corso del giudizio di primo grado, avrebbero comportato la necessità di prevedere, attraverso la Perizia di Variante n. 2, delle opere aggiuntive rispetto alle originarie previsioni presenti nel progetto esecutivo, con conseguente riconducibilità dell'intervento all'ipotesi prevista dall'art. 132, comma 1, lett. c), d.lgs. 163/2006.

Per contro, il primo giudice sarebbe incorso in errore e/o contraddizione, per aver riconosciuto la responsabilità dell'appellante, pur avendo sottolineato che i dati delle precipitazioni successive al 2008 sono in controtendenza con quelli dei precedenti anni (ovvero maggiori rispetto a questi ultimi) e nonostante i termini dubitativi usati dallo stesso CTU circa la

possibilità per i progettisti di avvedersi, già nel 2008, della necessità di interventi di regimentazione idraulica.

Il medesimo giudice, inoltre, non avrebbe adeguatamente valutato le risultanze istruttorie (così, ad es., il documento prodotto dal Cutrupi, relativo alle risultanze del rilievo topografico effettuato dallo stesso appaltatore in corrispondenza di un punto significativo del cantiere, in cui sarebbe stato dimostrato lo spostamento del fiume rispetto alle ipotesi di progetto), giungendo a ritenere provato un fatto, in assenza di qualsivoglia elemento idoneo a raggiungere la soglia del c.d. "più probabile che non".

In ogni caso, la condotta dell'appellante non sarebbe minimamente caratterizzata da colpa grave, attesa, tra l'altro, la complessità fattuale, giuridica e normativa, sottesa alle contestazioni mosse da parte della Procura regionale.

A riprova di ciò, l'ing. Cutrupi ha sostenuto che:

-errori tecnici/valutativi sarebbero stati commessi da parte di tutti i consulenti nominati nell'ambito del presente procedimento (tanto dai consulenti nominati dalla Procura regionale, quanto da quelli nominati da Collegio);

-il CTU nominato dal Collegio, nel rispondere a gran parte dei quesiti sottoposti alla sua attenzione, si sarebbe espresso in moltissimi casi in termini dubitativi;

- il Collegio avrebbe sconfessato gran parte delle contestazioni mosse dalla Procura regionale nei confronti dei convenuti.

In ogni caso, contrariamente a quanto ritenuto in sentenza, le opere

di regimentazione idraulica previste nella Perizia di Variante n. 2 avrebbero avuto un'utilità per ANAS e per la collettività, in quanto, senza il loro regolare funzionamento, il tracciato stradale non sarebbe stato fruibile (in particolare durante eventi metereologici), come in realtà avvenuto, trattandosi di tratto stradale collaudato in via definitiva e aperto al pubblico da quasi dieci anni.

Non sussisterebbe allora nemmeno il contestato danno erariale, venendo in rilevo opere legittimamente autorizzate e trattandosi, in ogni caso, di opere minori e di attività manutentive, comunque necessarie alla funzionalità dell'infrastruttura viaria;

IV. sull'erronea motivazione della Sentenza circa la sussistenza della responsabilità per la voce "B) danno da mancata valutazione del rischio idrogeologico (contestato in euro 14.146.969,2, a fronte di un importo complessivo dei lavori previsto nel progetto del 2018 di euro 28.205.559,52)"

Errores in procedendo e in iudicando per violazione e/o falsa applicazione dell'art. 116 c.p.c.; travisamento dei fatti, illogicità manifesta, difetto di istruttoria, omesso esame degli elementi istruttori emersi in corso di causa.

L'appellante ha impugnato la sentenza gravata nella parte in cui, pur rideterminando notevolmente il danno da "*mancata valutazione del rischio idrogeologico*" in euro 9.000.000,00 (a fronte dell'importo euro 14.146.969,20, contestato in citazione), ha ritenuto sussistente la responsabilità dell'Ing. Cutrupi, unitamente

al RUP Bosio, al gruppo dei progettisti e al DL Fiordaliso.

Essa, infatti, risulterebbe errata, per non aver minimamente considerato le circostanze specifiche relative al caso concreto e la stessa normativa di settore.

In particolare, l'Ing. Cutrupi sarebbe stato chiamato a rispondere di un danno (individuato dalla Corte dei conti nella "*insufficiente valutazione del rischio idraulico dell'area*") in relazione a un compito per il quale l'odierno appellante non avrebbe alcuna competenza.

Il compito di "*acquisire un'aggiornata valutazione idrologica ed idraulica dell'area in esame e quindi sottoporre il progetto al parere dell'autorità di Bacino*" avrebbe, infatti, fatto capo ai progettisti.

Per contro, il Cutrupi, in relazione ai «*lavori di ammodernamento del Tronco 3 - Tratto II Lotto II dal KM 369+800 al Km 378+500 - dell'autostrada A/3 (Salerno/Reggio Calabria) tra gli svincoli di Mileto (VV) e Rosarno (RC*)», lungi dal rivestire il ruolo di progettista, avrebbe ricoperto, con riferimento al progetto di completamento del 2008:

-l'incarico di Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione (art. 91 d.lgs n. 81/2008), portato a conclusione con la redazione del Piano di Sicurezza e di Coordinamento, nel rispetto della normativa vigente in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (che non atterebbe minimamente né allo studio idraulico, né al parere dell'Autorità di Bacino regionale);

-successivamente, l'incarico di Responsabile del Procedimento in fase esecutiva, che avrebbe espletato in piena conformità alla

normativa di settore.

E invero, egli, contrariamente a quanto ritenuto in sentenza, avrebbe segnalato alla Stazione Appaltante la necessità di una puntuale/aggiornata valutazione idrologica e idraulica dell'area in esame, proponendo la redazione di una perizia di variante prevedente, a seguito di relazione del Direttore dei Lavori ing. Caruso (subentrato all'ing. Fiordaliso), lo stralcio delle opere di inalveazione residuali e la realizzazione degli ulteriori interventi di inalveazione rivisitati a seguito dell'aggiornamento della valutazione idrologica-idraulica.

Allo stesso tempo, la Perizia di Variante n. 2 e la cantierizzazione dell'impresa in alveo sarebbero stati del tutto legittimi; non sarebbe, inoltre, stato compito del RUP in fase esecutiva provvedere ad aggiornare lo studio idraulico idrologico né tantomeno acquisire il Parere ABR.

In ogni caso, in fase esecutiva del progetto, in diverse occasioni lo stesso Ing. Cutrupi avrebbe avuto rassicurazione anche dal Direttore dei Lavori circa la presenza di un elaborato inerente allo studio idraulico/idrogeologico.

Del resto, in occasione degli interventi in prossimità dell'alveo del fiume Mesima, la stessa Provincia di Reggio Calabria (ente preposto al rilascio delle autorizzazioni idrauliche) non avrebbe in alcun modo contestato l'assenza di un apposito studio idraulico, redatto secondo le linee guida.

L'appellante ha, dunque, richiamato la normativa vigente alla data

di redazione della Perizia di Variante n. 2 del 12 marzo 2013 e del successivo aggiornamento del 6 maggio 2013 (ovvero l'art. 21, commi 4 e 5, delle c.d. NAMS, Norme di attuazione e misure di salvaguardia del Piano Stralcio di Bacino per l'Assetto Idrogeologico, approvato con Delibera di Consiglio regionale, Regione Calabria, n. 115 del 28 dicembre 2001, per come aggiornato e approvato dal Comitato Istituzionale in data 2 agosto 2011), per sostenere che la Perizia di Variante n. 2 non avrebbe dovuto essere dotata né di uno studio idrologico idraulico redatto in conformità alle specifiche tecniche e alle linee guida predisposte dall'Autorità di Bacino Regionale, né, tanto meno, del parere di quest'ultime.

Ciò anche perché la già menzionata Perizia avrebbe riguardato solo una parte degli interventi di sistemazione idraulica del Fiume Mesima, già eseguiti nella fase di esecuzione dei lavori.

Inoltre, la stessa Autorità di Bacino regionale della Calabria, con nota n. 220587 del 11 luglio 2016, su richiesta dell'ufficio ANAS di Cosenza, si sarebbe pronunciata per la non necessità del parere per un intervento similare.

Aggiungasi che l'originario progetto esecutivo, datato 1999, sarebbe stato munito di tutti i necessari pareri e nulla osta, compreso quello idraulico, avendo completato il suo *iter* amministrativo ben prima dell'entrata in vigore del PAI e delle relative Norme di Attuazione e Misure di Salvaguardia (NA&MS).

In ogni caso, l'obbligo di acquisizione del parere dell'ABR, per

quanto statuito dall'art. 21 delle richiamate NAMS, sarebbe esistito per la sola fase di Progettazione definitiva e non per quella successiva relativa al Progetto esecutivo e, comunque, il progetto di completamento sarebbe risultato pienamente legittimo anche a seguito dell'ordinamento dell'ABR, consentendo l'art. 21, comma 2, lettera d), gli interventi finalizzati alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle reti viarie.

In ogni caso, anche per l'ipotesi di interventi riconducibili alla lett. g), il loro inquadramento nella Perizia di Variante n. 2, con la modifica del PAI approvata con Delibera del C.I. n. 27 del 02/08/2011, non avrebbe più richiesto alcun preventivo parere dell'ABR.

Il progetto di completamento del 2008 risulterebbe, dunque, coerente alla vigente normativa PAI in ordine alla compatibilità idraulica dei viadotti.

Quanto sopra farebbe emergere l'assenza, anche in relazione a tale voce di danno, di colpa grave nell'operato dell'Ing. Cutrupi, attesa, tra l'altro, la complessità fattuale, giuridica e normativa, sottesa alle contestazioni mosse da parte della Procura regionale.

Allo stesso tempo, mancherebbe il contestato danno, in quanto tutte le opere di regimentazione idraulica avrebbero rivestito un'utilità per ANAS e per la collettività.

Conseguentemente, la sentenza, a tutto concedere, avrebbe dovuto individuare i convenuti nei soli progettisti, usciti dal procedimento contabile facendo ricorso al rito abbreviato.

Infine, l'appellante ha censurato la sentenza gravata nella parte in cui ha addebitato soltanto una quota del 20% (pari a euro 1.800.000,00) del danno contestato agli organi centrali dell'Amministrazione, tenuto conto dell'astratto concorso causale del CDA di ANAS, consistito nell'approvazione del progetto esecutivo (delibera n. 58 del 29/3/2007).

La condotta tenuta dall'Amministrazione centrale escluderebbe, infatti, ogni responsabilità del Cutrupi e degli altri convenuti, e, comunque, giustificherebbe una responsabilità di ANAS in misura non inferiore all'80% del danno;

V. - <u>sul mancato esercizio del potere riduttivo ex artt. 52 del RD n. 1214/1934 e 83 del RD n. 2440/1923</u>

<u>Errores in procedendo e in iudicando per violazione e/o falsa applicazione degli ex artt. 52 del RD n. 1214/1934 e 83 del RD n. 2440/1923; travisamento dei fatti, illogicità manifesta, difetto di istruttoria, omesso esame degli elementi istruttori emersi in corso di causa.</u>

In via gradata, l'appellante ha censurato la decisione gravata nella parte in cui ha escluso la ricorrenza dei presupposti per l'esercizio del potere riduttivo dell'addebito, richiamando una serie di circostanze che, per contro, nell'impostazione difensiva ne avrebbero giustificato l'applicazione, quali:

-l'affermata, estrema complessità tecnica della vicenda;

-la dedotta erroneità dei criteri di calcolo adoperati dal Giudice di primo grado per quantificare l'asserito danno subito da ANAS,

avendo il medesimo Giudice, tra l'altro, ritenuto l'opera inutile e pericolosa e preso, in via equitativa, come base di calcolo degli ipotetici danni non gli esborsi già verificatesi, ma l'ammontare dei presunti lavori di adeguamento mai approvati;

- il richiamato concorso di colpa, ex artt. 1127 c.c. e 83 c.g.c., dell'ANAS (ritenuto esclusivo o comunque altamente decisivo, nella misura almeno dell'80%), per avere la struttura verticistica della stessa asseverato l'intero progetto esecutivo e, dunque, conosciuto il medesimo progetto;

-la riduzione in sentenza del danno complessivo (già erroneamente calcolato) nella sola misura del 10%, per l'utilità parziale dei lavori;

-l'espletamento diligente del proprio compito, cui avrebbe provveduto il Cutrupi;

VI. - <u>sul difetto di istruttoria e di motivazione della Sentenza impugnata. Sulla necessità di disporre un'integrazione e/o rinnovazione della consulenza tecnica d'ufficio disposta in primo grado.</u>

Per l'ipotesi di mancato accoglimento dei precedenti motivi di gravame, l'appellante ha chiesto, alla luce delle numerose criticità da cui sarebbe affetta la CTU posta alla base della gravata sentenza e in considerazione del carattere prettamente tecnico della materia, di disporre una rinnovazione e/o integrazione della CTU (anche mediante la nomina di un diverso consulente tecnico d'ufficio esperto in materia di appalti pubblici), al fine di rispondere ai quesiti puntualmente indicati a pag. 47 dell'atto d'appello e relativi, in

particolare, alla giustificabilità (o meno) della perizia di variante del marzo 2013 e alla sussistenza di eventuali profili di responsabilità in capo al Cutrupi.

In conclusione, l'appellante ha chiesto, in accoglimento dell'appello, di riformare e/o annullare la sentenza gravata, e, per l'effetto:

a) in via preliminare, di accertare e dichiarare la nullità della decisione, per violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato;

b) in via preliminare di merito, di accertare e dichiarare la prescrizione del diritto al risarcimento del danno erariale;

c) nel merito, in via principale, di rigettare la domanda erariale, per infondatezza o mancanza di prova;

d) in via subordinata, di rideterminare in difetto l'ammontare del danno erariale addebitato al Cutrupi, esercitando altresì il potere riduttivo dell'addebito nella misura più ampia possibile;

e) di riformare e/o ridurre, per quanto di giustizia, la liquidazione delle spese di CTU a carico dell'appellante.

in via istruttoria:

f) di accogliere le richieste istruttorie formulate in primo grado;

g) di disporre una rinnovazione e/o integrazione della CTU.

Con vittoria di spese e competenze di lite di entrambi i gradi di giudizio.

7. Avverso la sentenza n. 162/2024, ha proposto appello incidentale l'Ing. **FIORDALISO Giovanni**, con atto notificato il 21 dicembre 2024 e depositato il 7 gennaio 2025, con il patrocinio

dell'Avv. Felice Domenico Retez.

L'appellante, dopo l'esposizione sommaria dei fatti di causa, ha formulato i seguenti motivi d'appello:

I - <u>Delle censure riferite alla statuizione di condanna afferente agli "ulteriori interventi sulle opere di regimentazione idraulica" (pagine da 101 a 114 della sentenza impugnata)</u>

L'appellante ha censurato la statuizione di condanna relativa agli "*ulteriori interventi sulle opere di regimentazione idraulica",* oggetto della "seconda perizia di variante", esponendo tre ragioni di doglianza.

La prima di dette ragioni attiene, in particolare, al fatto che il giudice di prime cure avrebbe erroneamente attribuito all'ing. Fiordaliso un comportamento gravemente colpevole, per aver fatto affidamento sulle risultanze di "progetti completi e cantierabili" in precedenza redatti e validati da altri "professionisti", perciò identificando la causa della constatata "variazione plano-altimetrica" nelle "significative precipitazioni" registratesi a far tempo dall'anno "2008" (cui risale l'approvazione del nuovo progetto di completamento dell'originaria progettazione), anziché escludere detta ipotesi e dubitare della bontà del progetto esecutivo, ossia della diligenza e perizia dei professionisti che provvidero a redigerlo e validarlo.

La seconda ragione concerne la dedotta assenza di ogni prova, sia per ciò che concerne l'*an* che per quel che riguarda il *quantum*, del

danno liquidato e, quindi, la violazione del disposto dell'art. 2697, comma primo, cod. civ.

E invero, secondo l'appellante, la Sezione territoriale avrebbe ricevuto, dal CTU all'uopo nominato, l'attestazione dell'impossibilità di affermare che "le opere previste nella variante del 2013" hanno "determinato una spesa maggiore rispetto a quella che sarebbe stata sostenuta se in sede di progettazione (sia del 2008, sia del 2013) si fosse tenuto conto del reale stato dei luoghi", "evitando gli errori progettuali iniziali e sopravvenuti", così come l'attestazione dell'impossibilità di determinare "l'importo della maggior spesa sostenuta a causa della seconda perizia di variante del 2013, confrontandolo con l'importo che sarebbe stato sostenuto con una corretta progettazione tempestivamente redatta".

Quanto sopra avrebbe dovuto comportare il *rigetto* della domanda attorea.

La terza ragione si appunta, infine, sulla intrinseca irragionevolezza e contradditorietà della sentenza, la quale ha attribuito al Fiordaliso un contributo causale pari al 15% del danno, in relazione alla contestazione di avere omesso di rilevare le carenze del progetto, redatto e validato da altri professionisti (cui fu chiamato a dare esecuzione), così impedendo all'Ente d'appartenenza di compiere valutazioni in merito all'opportunità di rinnovare la progettazione stessa, anziché eseguire interventi in variante.

La denunziata contraddittorietà risulterebbe certificata dall'attribuzione in sentenza:

-al D.L. Fiordaliso e al RUP in fase di esecuzione, di una quota complessiva di responsabilità (30%, ripartita in egual misura tra gli stessi) equivalente a quella del gruppo di progettazione (ovvero, 30%);

-della medesima quota di responsabilità (15%) al D.L. e al R.U.P. intervenuto in fase di esecuzione, nonostante i più incisivi compiti del secondo (verifica della sussistenza dei presupposti e condizioni di legge per disporre varianti in corso d'opera);

II - Delle censure riferite alla statuizione di condanna afferente alla "mancata valutazione del rischio idrogeologico" (pagine da 114 a 129 della sentenza impugnata)

L'appellante ha censurato la parte della statuizione di condanna relativa al danno da "mancata valutazione del rischio idrogeologico", che, secondo la Procura regionale, l'ing. Fiordaliso avrebbe concorso a cagionare, non avvedendosi "della mancanza del parere dell'ABR" e consentendo "la cantierizzazione dell'impresa in alveo del fiume Mesima", "peraltro con demolizione dell'argine sinistro".

Ha formulato sul punto 5 ragioni di censura, la prima delle quali risulta incentrata sul fatto che:

-l'omesso rilievo della "mancanza del parere dell'ABR" atterrebbe a condotta non esigibile dal Fiordaliso e comunque indicata dal CTU come ininfluente;

-anche la "cantierizzazione dell'impresa in alveo" sarebbe stata

indicata dal CTU come ininfluente;

-la "demolizione dell'argine sinistro" sarebbe stata accertata come insussistente e in ogni caso parimenti indicata dal CTU come ininfluente;

-il primo giudice non avrebbe minimante indicato le ragioni per cui si è discostato dal parere del CTU, pur espressamente richiamato e trascritto in sentenza.

La seconda ragione di censura si appunta sulla dedotta impossibilità di ritenere connotato da colpa grave *ex* art. 1, comma 1, legge n. 20/94, il comportamento del direttore dei lavori nell'ipotesi (come asseritamente quella all'esame) in cui lo stesso abbia ragionevolmente confidato nella completezza del progetto dichiarato "immediatamente cantierabile" da altri professionisti, a ciò specificamente deputati, in assenza di motivi immediatamente evidenti, tali da far dubitare della bontà dell'operato di tali professionisti.

In particolare, la sentenza gravata avrebbe omesso totalmente di indicare le ragioni per le quali l'impiego di diligenza minima, seppur qualificata, avrebbe dovuto indurre l'ing. Giovanni Fiordaliso a dubitare della bontà dell'operato dei professionisti chiamati a redigere e validare il progetto e quindi a indagare per verificarne, quanto alla "assenza del parere dell'autorità di Bacino", l'effettiva conformità alla normativa vigente (benché già attestata), nonché a sindacare la correttezza dell'operata "valutazione idrologica e idraulica dell'area in esame".

La terza ragione di censura riguarda il ricorso, operato dal primo giudice, al criterio di valutazione equitativa del danno, in dedotta assenza dei relativi presupposti (impossibilità o rilevante difficoltà di provvedere alla determinazione del pregiudizio erariale).

Per questa via, il giudicante avrebbe errato, omettendo di dichiarare la nullità dell'atto di citazione per violazione degli artt. 36, comma 1, e 86, commi 2, lettera "c", e 6 c.g.c. (difetto dell'individuazione e dell'indicazione dei criteri per la determinazione del danno) e in ogni caso ingiustificatamente assolvendo la Procura regionale dall'onere della prova sulla stessa incombente, ai sensi dell'art. 2697, primo comma, cod. civ.

La quarta ragione di censura è finalizzata a far valere il vizio di ultrapetizione in cui sarebbe incorso il primo giudice, il quale, in violazione degli artt. 7, comma 2, 101, comma 3, c.g.c. e 112 c.p.c., avrebbe identificato come danno la "spesa da sostenersi per l'esecuzione del progetto di sistemazione idraulica" "approvato nel 2018" anziché, come richiesto dalla Procura, il "costo delle opere già fatte e pagate e da rifare".

La quinta ragione di censura si appunta, infine, sull'irragionevolezza della sentenza, la quale ha attribuito al Fiordaliso (condannato al pagamento della somma di euro 900.000,00) la quota di responsabilità del 10% del preteso danno, sul presupposto che lo stesso, nella veste di "direttore dei lavori dal 23/05/2010 al 23/10/2015", non avrebbe segnalato la necessità di una puntuale/aggiornata valutazione idrologica e idraulica dell'area in

esame.

La denunziata irragionevolezza deriverebbe dal fatto che in sentenza:

- è complessivamente posta a carico del D.L. Fiordaliso e dell'ing. Cutrupi una responsabilità prossima a quella (del "30% ciascuno") attribuita al "gruppo dei progettisti" e al "RUP Bosio", pur qualificati come "i soggetti direttamente e primariamente responsabili dell'illecito in questione";

-al Fiordaliso è attribuita la medesima quota percentuale attribuita all'ing. Cutrupi, nonostante il più incisivo ruolo di quest'ultimo ("già Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione 2008" e "responsabile unico del procedimento dal 23/11/2010 fino al 26/05/2016");

III - <u>Delle censure riferite alla statuizione di condanna afferente all' "omesso controllo della qualità dei conglomerati bituminosi" (cfr. pagine da 129 a 138 della sentenza impugnata)</u>

L'appellante ha censurato la statuizione di condanna afferente alla voce di danno da "omesso controllo della qualità dei conglomerati bituminosi", che il Fiordaliso, secondo le contestazioni della Procura regionale, avrebbe contribuito a determinare, omettendo di effettuare i prescritti controlli e applicando detrazioni minime (considerando solo una minima parte di non conformità rispetto a quelle rilevate), a fronte di forniture che non avrebbero dovuto essere accettate.

A tal riguardo, ha dispiegato due ragioni di censura.

La prima di tali ragioni è finalizzata a far valere il fatto che la sentenza gravata avrebbe inteso non già condannare il Fiordaliso al risarcimento del danno (il quale ammonterebbe, al più, a euro 297.660,05, rappresentante il valore del materiale mancante), ma bensì irrogargli una sanzione punitiva (pari a euro 860.344,83), pur in difetto di qualsivoglia disposizione legislativa a supporto.

Nello specifico, la condanna sarebbe stata adottata:

- in violazione degli artt. 1223 e 2056 cod. civ., per assenza di qualsivoglia nesso causale tra le condotte contestate e l'evento assunto come conseguenza dannosa;

- in violazione degli artt. 101, comma 3, c.g.c. e 112 c.p.c., in quanto la Corte territoriale avrebbe pronunziato ben oltre il limite della domanda attorea (prezzo corrisposto dall'ANAS per "forniture che" "non dovevano essere accettate");

- in violazione degli artt. 86, comma 1, lettera c), c.g.c., per difetto di qualsivoglia indicazione attorea in punto di "individuazione e" "quantificazione del danno o" "dei criteri per la sua determinazione";

-in violazione dell'art. 2697, primo comma, cod. civ., per aver assolto la Procura regionale dagli oneri probatori sulla stessa incombenti, ricorrendo alla valutazione equitativa del danno, in assenza dei relativi presupposti;

-in violazione dell'art. 1, comma 1 *bis*, della Legge 14 gennaio 1994 n. 20, per avere la Corte territoriale ignorato i vantaggi

asseritamente conseguiti dall'ANAS e dalla comunità.

L'appellante ha aggiunto che il danno non avrebbe potuto dirsi sussistente neppure ove la Sezione calabrese avesse avuto riguardo (e contenuto in tali limiti la condanna), alla differenza tra le detrazioni operate dall'ing. Fiordaliso (ma soltanto "in via cautelativa") e quelle definitive risultanti dallo "stato finale dei lavori".

E invero nel conto finale sarebbero state eseguite detrazioni in misura inferiore a quelle effettuate dal - poi sostituito - Ufficio di direzione lavori, sino alla cessazione dei suoi componenti.

La seconda ragione di censura è volta a contestare la decisione impugnata nella parte in cui, con riferimento alla voce di danno qui in rilievo, ha ravvisato la colpa grave dell'appellante.

Sul punto, l'ing. Fiordaliso ha in primo luogo sottolineato che le detrazioni da lui applicate (per quanto definite minime) smentirebbero la circostanza, valorizzata in sentenza, per cui lo stesso avrebbe "demandato «in bianco» all'appaltatore" le "verifiche" "in corso d'opera" "sui materiali".

Ha aggiunto di essere intervenuto sulla scorta dei soli "risultati dei certificati dei prelievi giornalieri pervenuti", dovendo necessariamente rinviare ogni ulteriore determinazione al momento in cui sarebbe venuto "in possesso di tutti i certificati delle carote", prelevate in sua presenza.

Conseguentemente, la colpa grave non potrebbe ravvisarsi nel fatto di avere operato, "in via cautelativa", le sole detrazioni ammissibili

sulla scorta delle verifiche effettuate e dei dati disponibili.

Analoga conclusione s'imporrebbe in relazione alla contestazione di non aver preteso la realizzazione di "laboratori di cantiere", a fronte della dedotta e puntuale realizzazione dei controlli sui materiali, di competenza del Fiordaliso;

IV - <u>Delle censure riferite alla statuizione di condanna afferente alla "contabilità infedele" ed all' "omesso controllo sulle quote stradali (livellette)" (cfr. pagg. da 138 a 149 della sentenza impugnata)</u>

L'appellante ha censurato la statuizione di condanna afferente alla "contabilità infedele" e all'omesso controllo sulle quote stradali (livellette)", dispiegando tre ragioni di censura.

La prima attiene al fatto che la sentenza gravata avrebbe pronunciato *extra petita,* travalicando, cioè, la domanda attorea, in asserita violazione degli artt. 101, comma 3, c.g.c. e 112 c.p.c. e senza le garanzie del contraddittorio.

Nello specifico, secondo quanto rappresentato nell'atto di gravame, le contestazioni della Procura erariale avrebbero riguardato:

-la pretesa "differenza" tra i lavori eseguiti sino al SAL 18° e quelli che preventivamente erano stati previsti (nella Variante n.2), assertivamente superiore al limite massimo del 5%, previsto dalla normativa vigente, per l'ammissibilità delle variazioni ex art. 132 comma 3 del 163/2006;

- il preteso pagamento da parte dell'ANAS, fino allo Stato di Avanzamento Lavori (SAL) n. 18, di cifre superiori alla soglia del

5%, per un ammontare complessivo di euro 6.893.226,97 (rappresentante l'ingiusto profitto per l'impresa, oltreché un danno per ANAS);

- la pretesa "inattendibilità della contabilità" assertivamente emergente dal verbale di passaggio di consegna formato in data 23/10/2015 dall'ufficio cui partecipò quest'appellante.

Per contro, la sentenza di condanna si sarebbe incentrata sul divario, per euro 2.716.865,41, rilevato dal CTU tra l'importo di euro 15.592.868,60" (quali "lavori a misura" "contabilizzati con il "SAL 17 del 30/09/2015") e quello di euro 12.876.003,19 (figurante sempre "per lavori a misura"), invece riconosciuto al collaudo.

La seconda ragione di censura riguarda il fatto che il primo giudice si sarebbe pronunziato in difetto d'ogni allegazione e prova da parte della Procura regionale, in violazione, quindi, degli artt. 36, comma, 1, e 86, commi 2, lettera c), e 6, c.g.c. e assolvendo parte attorea dagli oneri probatori su di essa incombenti ex art. 2697, primo comma, cod. civ.

La terza ragione di censura attiene, infine, all'operazione eseguita dal primo giudice, il quale ha ritenuto accertato il "danno da omesso controllo sulle quote stradali (livellette)", nella misura di euro 360.000,00 indicata da parte attorea, seppur compreso nella maggior somma di "euro 2.716.865,41, liquidata a fronte della contestazione afferente alla "contabilità infedele".

Nello specifico, l'ing. Fiordaliso ha sostenuto che:

-il profilo plano – altimetrico del tratto autostradale sarebbe stato

arbitrariamente modificato dall'impresa rispetto al progetto approvato, col fine precipuo di risparmiare sui volumi di materiale da impiegare;

-tale comportamento fraudolento dell'impresa escluderebbe la colpa grave del Fiordaliso, avuto riguardo alle attività di verifica in concreto poste in essere dallo stesso;

-non sarebbe stata dimostrata l'insussistenza dei presupposti per ritenere, da parte del Fiordaliso, legittimo l'affidamento sull'operato dell'impresa medesima;

-non sarebbe stata provata la rilevabilità della modificazione da parte dell'impresa del "profilo plano – altimetrico del tratto autostradale", anche senza l'intervento del personale interno specializzato e delle risorse esterne, delle quali l'ANAS si sarebbe infine avvalsa per la stesura del conto finale ed in previsione del collaudo.

Quanto sopra confermerebbe l'assenza tanto dell'elemento soggettivo quanto del nesso eziologico;

V - <u>Delle censure riferite al respingimento dell'"eccezione di prescrizione" (pagg. da 84 a 87 della sentenza impugnata) decretato in violazione dell'art. 1, comma 2, L. 20/1994</u>

L'appellante ha censurato la decisione gravata nella parte in cui ha rigettato l'eccezione di prescrizione dell'azione erariale, formulata in primo grado con riferimento alle contestazioni concernenti la "illegittima perizia di variante" e la "mancata valutazione del rischio idrogeologico", a ragione del tempo trascorso tra medesima perizia

(approvata in data 12/03/2013 e aggiornata al 06/05/2013) e la notifica dell'invito a dedurre (richiesta il 3 giugno 2019).

Ha sostenuto l'erroneità della posizione assunta sul punto dalla Sezione calabrese (la quale ha legato il *dies a quo* al momento del collaudo, sopraggiunto in corso di causa), sul presupposto che altrimenti la medesima Sezione avrebbe dovuto rilevare l'improponibilità della domanda, per assenza di un danno certo e attuale;

VI - Delle censure riferite alla ritenuta insussistenza dei "presupposti per l'applicazione del potere riduttivo" (cfr. pag. 150 della sentenza impugnata)

L'appellante ha censurato la decisione gravata nella parte in cui non ha ravvisato i presupposti per l'esercizio del potere riduttivo dell'addebito, sostenendo che a tal fine avrebbero dovuto valorizzarsi circostanze quali l'importanza e la mole di lavoro prevista per l'esecuzione dell'appalto oggetto di causa, la fruibilità, l'ininterrotta fruizione e l'avvenuto collaudo dell'opera;

VII - Delle censure riferite alla liquidazione della "rivalutazione monetaria" (cfr. pag. 150 della sentenza impugnata) operata in violazione dell'art. 1224, secondo comma, cod. civ. e in difetto di motivazione, in violazione dell'art. 39, comma 2, lettera d), c.g.c.

L'appellante si è lamentato del fatto che la Corte calabrese ha riconosciuto la rivalutazione monetaria, senza prima soffermarsi sulla qualificazione dell'obbligazione risarcitoria dedotta in giudizio,

che sarebbe di valuta e non già di valore, siccome vantata rispetto a pretese perdite di somme di denaro.

Conseguentemente, ai fini del riconoscimento di tale rivalutazione, sarebbe stato necessario provare (o quanto meno allegare) il maggior danno di cui all'art. 1224, secondo comma, cod. civ.

In conclusione, l'appellante ha chiesto, in accoglimento dei motivi di gravame e in riforma dell'impugnata sentenza:

– di dichiarare prescritto e conseguentemente estinto il preteso diritto al risarcimento del danno erariale in relazione alle contestate (i) errate progettazioni, con conseguente rischio di esondazione, (ii) illegittimità della perizia di variante e (iii) mancata valutazione del rischio idrogeologico ovvero di rigettare ciascuna e tutte le relative domande dell'originaria parte attorea, siccome infondate in fatto e in diritto o comunque non provate;

-di rigettare anche tutte le ulteriori domande dell'originaria parte attorea, siccome infondate in fatto e in diritto o comunque non provate, con conseguente riforma della sentenza gravata, anche in punto di spese di giudizio o, in via gradata:

–di ridurre nei limiti di giustizia le statuizioni di condanna dal primo giudice, con esclusione della rivalutazione monetaria e in ogni caso con esercizio del potere riduttivo dell'addebito.

8. Con atto pervenuto in data 23 dicembre 2025, la **Procura generale** ha formulato le proprie, articolate conclusioni, evidenziando in primo luogo che per i fatti qui in rilievo, i presunti responsabili erano stati imputati dinanzi al Tribunale di Vibo

Valentia nell'ambito del procedimento penale n. 9422/2015 RGNR, in parte ancora pendente per alcuni capi di imputazione, a seguito di decreto che dispone il giudizio del 17 novembre 2023, in parte definito con sentenza n. 214/2023, depositata in data 15 febbraio 2024, che ha dichiarato il non luogo a procedere per intervenuta prescrizione, salvo che per un capo attinente a fatti non contestati con la presente azione.

Si è poi soffermata sui singoli motivi di gravame, al fine di sostenerne l'infondatezza.

Nello specifico, l'Organo requirente ha in primo luogo affermato l'insussistenza della nullità della sentenza per violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato in relazione al danno da omessa valutazione del rischio idrologico e idraulico, atteso che dal raffronto tra l'atto di citazione e la sentenza emergerebbe la perfetta coincidenza del danno ipotizzato nei due atti, ovvero la realizzazione di un tratto autostradale a rischio inondazioni.

Il primo giudice si sarebbe limitato, a fronte di un danno certo nell'*an*, ma di difficile o impossibile quantificazione, ad assumere un diverso parametro di determinazione equitativa dello stesso (ossia il costo previsto per le opere di difesa, demolizioni, sistemazione idraulica e opere di ingegneria naturalistica, pari a euro 20.687.692,13, in luogo di quello maggiore, rappresentato dalla spesa prevista dalla stazione appaltante, in un progetto del 2018, per fare fronte ai vizi dell'opera).

Egualmente infondato si presenterebbe il motivo relativo all'eccezione di prescrizione dell'azione erariale, in quanto la sentenza gravata si inscriverebbe nel solco di una giurisprudenza consolidata, che, in materia di appalti, ancora il *dies a quo* del termine di prescrizione al collaudo, quale adempimento che consentirebbe alla stazione appaltante di prendere contezza dell'illecita gestione dell'opera pubblica e del conseguente danno.

In ogni caso, l'azione sarebbe tempestiva anche considerando quale *dies a quo* una circostanza antecedente al collaudo, la quale, secondo la Procura generale, coinciderebbe con la trasmissione della denuncia della Guardia di Finanza in data 1° febbraio 2018, posta alla base dell'apertura dell'istruttoria e compendiante gli esiti delle più ampie indagini avviate dalla Procura della Repubblica di Vibo Valentia, con l'emersione di un metodo illecito di acquisizione di erogazioni pubbliche e il disvelamento di vizi progettuali ed esecutivi dell'opera, asseritamente riconducibili alle condotte antigiuridiche degli odierni appellanti.

Quanto ai profili di merito e in relazione al danno connesso agli ulteriori interventi sulle opere di regimentazione idraulica, l'Organo requirente ha sostenuto che gli atti di causa (a iniziare dalla CTU all'uopo acquisita) farebbero risaltare le contestate condotte illecite, le quali sarebbero consistite nell'omissione degli accertamenti necessari a valutare il rischio idraulico dell'area, tale da determinare la realizzazione di un tratto autostradale con pericolo di inondazione e la spesa inutile per la realizzazione di opere nuove.

Tali condotte sarebbero connotate da colpa grave, in quanto gli accertamenti omessi sarebbero rientrati nei compiti dei presunti responsabili, ciascuno per le rispettive competenze, e concretamente possibili.

Nel contempo, i contestati vizi progettuali e costruttivi (alla base della realizzazione di un tratto autostradale soggetto ad allagamenti e comunque privo delle caratteristiche qualitative richieste per l'esecuzione dell'opera a regola d'arte) escluderebbero di dar rilievo, ai fini dell'esclusione dell'ingiustizia del danno, alla rivendicata utilità dell'opera, tanto più alla luce della valutazione, già operata dal primo giudice in sede di determinazione del danno, della circostanza dell'apertura del tratto autostradale.

La Procura generale, a confutazione dei motivi di gravame relativi al danno da valutazione del rischio idrogeologico (o idrologico), ha poi sostenuto che il progetto di completamento del 2008 non conterrebbe interventi di mera manutenzione o di ampliamento e ristrutturazione di opere già completate, bensì nuove opere incidenti su un'area a rischio idrologico elevato, con la conseguenza che la relativa approvazione avrebbe richiesto l'acquisizione del parere dell'Autorità di bacino o, quantomeno, lo svolgimento di studi idrogeologici approfonditi.

In ogni caso, a prescindere dall'acquisizione di un parere formale, l'approfondita valutazione del rischio idraulico dell'area avrebbe dovuto essere effettuata dagli odierni appellanti, tenuto conto del tempo trascorso dall'approvazione del progetto originario (10 anni).

Il danno in questione andrebbe, dunque, imputato alle condotte gravemente colpose del RUP e del gruppo dei progettisti (che avrebbero elaborato e validato progetti lacunosi e non aggiornati) nonché del D.L. e del RUP in fase esecutiva (che avrebbero concorso a cagionare il danno, predisponendo la perizia di variante), non potendo rivestire efficacia interruttiva del nesso eziologico l'approvazione del progetto da parte dei vertici di ANAS (circostanza peraltro valutata dal primo giudice, quale concorso virtuale).

In relazione al danno da omesso controllo della qualità dei conglomerati bituminosi, la Procura generale ha sostenuto che il D.L. Fiordaliso sarebbe venuto meno ai propri obblighi di servizio, quali risultanti dalla normativa di riferimento (nell'interpretazione fornitane dalla giurisprudenza), non avendo avviato interlocuzioni con l'appaltatore, né effettuato un controllo qualitativo e quantitativo sui materiali consegnati.

Allo stesso modo, il Direttore operativo De Vita, in base alla normativa di riferimento, non avrebbe avuto solo la funzione, puramente operativa, di compilare prospetti da sottoporre all'attenzione del D.L. Fiordaliso, bensì una specifica funzione di controllo della qualità dei materiali, a supporto dell'attività del Direttore dei lavori**.**

Infine, in relazione al danno da contabilità infedele, secondo l'Organo requirente il primo giudice avrebbe correttamente accertato, aderendo alle conclusioni del consulente, un pregiudizio patrimoniale derivante dalla mancata corrispondenza tra le

lavorazioni risultanti dai SAL e le opere effettivamente realizzate, avendo rilevato, tra l'altro, un inammissibile disordine contabile, tale da comportare l'impiego di un sistema di registrazione difforme rispetto a quello contenuto nel Capitolato speciale di appalto, al punto da impedire al CTU di effettuare ricostruzioni più precise.

La decisione del primo giudice si collocherebbe pienamente in linea con la contestazione elevata nell'atto di citazione, sul presupposto che in tale atto la Parte pubblica avrebbe esplicitamente introdotto la questione della non corrispondenza tra quanto registrato contabilmente nei SAL (e quindi pagato) e il realizzato *("...si fatica a comprendere come sia possibile riconoscere come eseguite e, di conseguenza, pagare opere per le quali "non si ha evidenza della loro realizzazione"*).

Con riferimento al danno da omesso controllo delle quote stradali, pur a fronte di una condotta occultatrice dell'impresa affidataria dell'appalto, gli odierni appellanti non avrebbero dimostrato di aver posto in essere la condotta alternativa lecita che sarebbe stata dai medesimi esigibile e che avrebbe, quantomeno, consentito di segnalare le difformità dell'opera realizzata al capitolato.

Non risulterebbe, in particolare, che il direttore dei lavori e il direttore operativo abbiano rivolto alla società appaltatrice specifica richiesta di essere messi nelle condizioni di potere svolgere tali controlli mediante l'ausilio di ulteriori professionisti o strumenti adeguati.

La Procura generale si è, infine, espressa per il rigetto della richiesta

di esercizio del potere riduttivo, in quanto la Sezione territoriale avrebbe fatto buon governo dei poteri relativi alla quantificazione del danno e non risulterebbero spazi per una ulteriore riduzione, tenuto conto della gravità delle condotte, della rilevanza dell'opera, realizzata in ritardo e con significativi vizi strutturali, e del ruolo ricoperto dagli odierni appellanti.

Quanto alla richiesta di rinnovazione della CTU, la medesima Procura, pur ritenendo che gli aspetti tecnici della vicenda siano stati sufficientemente e approfonditamente esaminati dal C.T.U., si è comunque rimessa alle valutazioni di questo Collegio per i profili ritenuti non ancora chiari.

In conclusione, l'Organo requirente ha chiesto il rigetto degli appelli, previa riunione degli stessi, in quanto infondati, con condanna degli appellanti al pagamento delle spese del presente grado di giudizio.

9. Con memoria pervenuta il 19 dicembre 2025, l'ing. **CUTRUPI** ha rappresentato il sopraggiungere, in epoca successiva alla proposizione dell'appello, di un compendio probatorio nuovo e decisivo, che confermerebbe il vizio di motivazione e di istruttoria della sentenza impugnata.

Trattasi, in particolare, della sentenza penale n. 56/2025 del 29 maggio 2025 (e della perizia tecnica d'ufficio dell'Ing. Danilo Isabello, redatta nel medesimo procedimento), con la quale il Tribunale di Vibo Valentia, all'esito di giudizio abbreviato, ha assolto, per insussistenza del contestato illecito amministrativo, le società Impresa OMISSIS e OMISSIS

Tutto ciò in relazione all'imputazione, formulata ai sensi dell'art. 24 d.lgs. 231/2001, di responsabilità amministrativa dipendente dai reati presupposti, ascritti a soggetti apicali e funzionari coinvolti nell'esecuzione e nel controllo dei lavori (tra cui i dirigenti delle imprese appaltatrici e i funzionari ANAS), in relazione ai medesimi fatti materiali oggetto del presente giudizio: esecuzione delle opere, conformità al progetto esecutivo, regolarità della contabilità lavori e legittimità dei pagamenti effettuati da ANAS S.p.A.

E invero, la "perizia Isabello" (alla base dell'assoluzione disposta in sede penale) avrebbe accertato, in modo analitico e documentato, la sostanziale conformità delle opere al progetto e al contratto di appalto, nonché la correttezza dei SAL e dei certificati di pagamento, escludendo l'esistenza di indebite percezioni o difformità tecnicamente rilevanti.

Tali risultanze, pur nell'autonomia del giudizio contabile, metterebbero in evidenza un radicale scollamento tra l'accertamento tecnico-giudiziario successivamente compiuto e le valutazioni poste a fondamento della sentenza appellata, confermando ulteriormente la fondatezza dei motivi di appello già proposti dall'Ing. Cutrupi, con particolare riferimento:

-al vizio di motivazione, per avere la sentenza impugnata espresso valutazioni apodittiche su profili tecnici complessi;

-al difetto di istruttoria, per non avere disposto alcun approfondimento peritale, nonostante la natura eminentemente tecnica delle contestazioni;

-all'erronea ricostruzione dei fatti, oggi asseritamente smentita da un accertamento peritale neutrale, approfondito e recepito in sede giurisdizionale penale.

In particolare, con riferimento al danno sub A3 ("ulteriori interventi di regimentazione idraulica"), l'assunto alla base della condanna impugnata (illegittimità della Perizia di Variante n. 2), sarebbe stato smentito dalla perizia Isabello, la quale avrebbe accertato, in modo analitico e documentato, la sussistenza di una specifica e puntuale giustificazione tecnica per tutte le lavorazioni aggiuntive eseguite, riconducendole a eventi non prevedibili in sede progettuale.

Il dato escluderebbe, altresì, la sussistenza di una colpa "grave", ossia di una negligenza macroscopica e inescusabile, in capo a chi approvò quella variante.

In relazione al danno sub B ("mancata valutazione del rischio idrogeologico", qualificato dalla Sezione territoriale come "inutile spesa sostenuta per un'opera di scarsa utilità"), la sentenza penale n. 56/2025 avrebbe invece accertato la piena conformità delle opere realizzate al progetto esecutivo, nonché la funzionalità e corretta esecuzione delle stesse, escludendo qualsiasi inutilità o antieconomicità dell'intervento (e, dunque, il danno erariale addebitato in sentenza).

Né sarebbe invocabile la diversità dei quesiti peritali ai fini della valutazione della colpa grave e del danno, in quanto la perizia Isabello, per rispondere al proprio quesito, avrebbe dovuto compiere accertamenti tecnici sui medesimi fatti oggetto della CTU

contabile, giungendo a conclusioni fattuali opposte, accertando, ad es., la natura imprevedibile di determinati fenomeni idraulici e giustificando la variante.

La frattura argomentativa creata dalla sopravvenienza probatoria si riverbererebbe anche su tutti gli altri motivi di appello, rafforzandoli e dimostrandone la fondatezza.

E invero, quanto alla prescrizione, la sentenza penale dimostrerebbe che la vicenda era conosciuta, indagata e cristallizzata in sede giudiziaria ben prima del termine del 2021 ritenuto dal giudice contabile.

La medesima sentenza, in uno con la perizia Isabello, farebbero risaltare elementi tali da giustificare l'esercizio del potere riduttivo, ovvero l'avere agito il Cutrupi non per dolo o lucro personale, ma in un contesto tecnico stratificato, orientando la propria azione unicamente alla realizzazione dell'interesse pubblico.

Infine, la sopravvenienza probatoria disvelerebbe in tutta la sua evidenza il difetto di istruttoria e di motivazione che affliggerebbe la sentenza impugnata, la quale si fonderebbe su presupposti fattuali - l'illegittimità delle varianti, l'inutilità dell'opera - che il Giudice penale, all'esito dell'applicazione di un più rigoroso *standard* probatorio, avrebbe dichiarato materialmente inesistenti.

Quanto sopra dimostrerebbe la necessità dell'acquisizione e piena valutazione della sentenza penale e della perizia Isabello, disponendo, se del caso, una rinnovazione dell'istruttoria al fine di comporre il conflitto tra gli accertamenti tecnici, sì da pervenire a

una decisione fondata sulla verità processuale.

In conclusione, l'ing. Cutrupi ha insistito per l'accoglimento dei motivi di gravame.

In via istruttoria, ha invocato l'ammissione della produzione della sentenza penale e della perizia Isabello, che ne è alla base.

10. Con memoria difensiva pervenuta il 23 dicembre 2025, l'Ing. **FIORDALISO Giovanni** ha richiamato la già evocata sentenza penale del 29 maggio 2025 del Tribunale di Vibo Valentia.

Quest'ultima ha escluso la responsabilità della "OMISSIS" e della "OMISSIS", in relazione alle contestazioni di responsabilità amministrativa ex art. 24 d.lgs 231/2011, incentrate sul fatto di avere tratto ingiusto profitto da "reati presupposti" asseritamente realizzati (anche) dal Fiordaliso.

Le indicate contestazioni atterebbero alle medesime circostanze poste dalla Procura regionale a fondamento della richiesta risarcitoria nei confronti del D.L. Fiordaliso, con particolare riferimento ai profili, poi "unificati" dalla Sezione calabrese:

-dell'"omesso controllo della qualità dei conglomerati bituminosi" (contestato al capo "E" nell'ambito del processo penale);

-della tenuta di "contabilità infedele" (contestato al capo "G" nell'ambito del processo penale) e all' "omesso controllo sulle quote stradali" – "livellette" - (contestato al capo "C" nell'ambito del processo penale)

La sentenza assolutoria penale, in uno con le conclusioni del CTU, si sarebbe espressa nel senso:

-della caratterizzazione dell'opera in termini di accettabilità e compatibilità della stessa alle prescrizioni del contratto e specificatamente al Capitolato Speciale di Appalto;

-che le rilevate "non conformità relative agli strati di misto cementato, base, binder e di usura drenante" "non avrebbero determinato la non idoneità dell'opera, ma esclusivamente detrazioni contabili (pari a € 338.492,23)";

-che, "in relazione alle livellette", la rilevata "non conformità" non avrebbe determinato la non idoneità dell'opera, né costituito diretta causa di incompatibilità idraulica, ma esclusivamente variazioni contabili;

-della non riscontrabilità delle macroscopiche discrasie contabili evidenziate dai consulenti della Procura;

-della totale conformità delle opere realizzate dall'impresa OMISSIS e da OMISSIS al contratto stipulato con ANAS S.p.A.", ad eccezione di alcune non conformità che non pregiudicherebbero la stabilità dell'opera e per le quali sarebbero state applicate esclusivamente detrazioni contabili", "applicate dalla commissione di collaudo" in virtù di "circostanze" – "tutte" – "non riconducibili a condotte irregolari delle imprese";

-dell'insussistenza di somme percepite indebitamente dalla OMISSIS e dalla OMISSIS".

L'Ing. Fiordaliso ha conseguentemente insistito per l'integrale riforma dell'impugnata sentenza.

11. Con memoria pervenuta il 23 dicembre 2025, il geom. **BRUNI**

Salvatore, nel riportarsi integralmente ai motivi d'appello, ha portato all'attenzione del Collegio la sopravvenuta (rispetto all'incardinamento del presente giudizio di appello di responsabilità amministrativo-contabile) sentenza emessa del 29.5.2025, con la quale il GIP del Tribunale di Vibo Valentia, a definizione del procedimento RGNR n° 9422/2015 - RG GIP n° 1373/2024, ha escluso la responsabilità ex D.Lgs. n° 231/2001 delle Imprese OMISSIS e OMISSIS, per insussistenza dell'illecito amministrativo.

Ha in particolare sottolineato che tale pronuncia, fondata sulla dettagliata relazione tecnica del CTU, ing. Danilo Isabello, assumerebbe un'importanza dirimente anche nell'ambito dell'odierno giudizio di responsabilità amministrativo-contabile, avendo l'ing. Isabello, nel rispondere al quesito postogli, preso specifica posizione sulla contabilità dell'appalto e sulla ritenuta difformità riferita alle c.d. "livellette", vale a dire sulle medesime contestazioni poste dalla Corte calabrese a fondamento della condanna del geom. Bruni.

Nello specifico, con riferimento alla tenuta della contabilità dell'appalto, il Bruni ha richiamato la parte della relazione in cui l'ing. Isabello, previo esame di tutti gli atti riferiti all'esecuzione dell'appalto in questione e illustrazione della natura dei singoli atti di natura contabile (SAL, conto finale e certificato di collaudo):

-ha concluso per la totale conformità delle opere realizzate al contratto con ANAS, a eccezione di alcune non conformità, comunque non inficianti la stabilità dell'opera e oggetto

esclusivamente dell'applicazione di detrazioni contabili;

-ha escluso la riscontrabilità delle macroscopiche discrasie contabili indicate dai consulenti della Procura**,** muovendo specifiche censure anche metodologiche agli accertamenti dagli stessi effettuati;

-ha escluso l'asserita violazione dell'art. 132 comma 3 del D.lgs. 163/06, ravvisando, altresì, per tutte le lavorazioni eseguite in più, la presenza di specifica giustificazione tecnica;

-ha escluso la sussistenza di "*somme indebitamente percepite dalla OMISSIS e dalla OMISSIS*";

-ha ritenuto corretta la contabilità dell'appalto, ritenendo, anche in base alle espresse previsioni contenute nel Capitolato Speciale d'Appalto, lecito effettuare in sede di contabilità finale una verifica e/o rettifica della contabilità effettuata in corso d'opera, per essere i relativi pagamenti all'impresa qualificati come acconti.

Si tratterebbe di argomentazioni già poste a fondamento dei motivi di appello proposti dal geom. Bruni, relativi, tra l'altro, all'insussistenza di un danno erariale certo, attuale e concreto (per la differenza esistente tra contabilità provvisoria e quella definitiva e per l'intervenuta applicazione da parte dell'ANAS in sede di conto finale di tutte le detrazioni contabili previste) e all'assenza dei presupposti, oggettivi e soggettivi, della contestata responsabilità.

In ogni caso, la relazione peritale dell'ing. Isabello, oltre a escludere la sussistenza di difformità e/o irregolarità nella contabilità dell'appalto, farebbe risaltare l'esigenza di disporre un'integrazione della consulenza tecnica d'ufficio disposta in primo grado.

Infine, in relazione alla questione riferita alla difformità delle c.d. "livellette", la CTU espletata in sede penale avrebbe escluso che la rilevata non conformità abbia potuto determinare l'inidoneità dell'opera e costituire diretta causa di incompatibilità idraulica, ma esclusivamente variazioni contabili, regolarmente eseguite nella fase della contabilità finale (con conseguente, asserita assoluta neutralizzazione delle potenziali ricadute in termini di danno erariale).

In conclusione, il geom. Bruni ha chiesto l'ammissione della sopravvenuta documentazione (sentenza penale del 29.5.2025 e relazione peritale redatta dall'ing. Isabello), nonché insistito per l'accoglimento delle conclusioni già rassegnate, ivi comprese quelle riferite alla necessità di disporre l'integrazione della CTU del primo grado di giudizio.

12. Con istanze di rinvio del 9 gennaio 2026, i difensori degli appellanti **BOSIO E PARLATO** hanno chiesto un breve differimento della trattazione della controversia, fissata per il 15 gennaio 2026, onde consentire di affrontare nella sede di cognizione tutte le questioni relative all'applicazione della sopravvenuta legge n. 1/2026.

Analoga richiesta è stata formulata, con atto del 12 gennaio 2026, dalla difesa dell'appellante **DE VITA**.

13. Alla pubblica udienza del 15 gennaio 2026, dopo aver sentito i difensori degli appellanti e il P.M., il Presidente del Collegio ha dato lettura dell'ordinanza a verbale, con la quale è stato disposto il

rinvio della trattazione dei giudizi all'udienza del 5 marzo 2026, al fine di consentire alle parti appellanti di argomentare in ordine alle eventuali implicazioni delle disposizioni sopravvenute sui giudizi di cui trattasi e alla Procura generale d'integrare e aggiornare le conclusioni di udienza.

14. Con note d'udienza pervenute in data 11 febbraio 2026, la Procura generale ha sostenuto l'infondatezza degli appelli, anche alla luce della sopravvenienza normativa recata dalla legge n. 1/2026.

Nello specifico, con particolare riferimento alla questione della prescrizione, l'Organo requirente ha ritenuto che, nelle ipotesi, come quella all'esame, in cui non è contestato l'occultamento doloso del danno, l'introduzione al comma 2 dell'art. 1 della legge n. 20/1994 dell'inciso "*indipendentemente dal momento in cui l'amministrazione o la Corte dei conti sono venuti a conoscenza del danno,* non avrebbe modificato la regola generale che lega l'esordio del termine prescrizionale alla data di verificazione del fatto dannoso, vale a dire al momento in cui il danno si '*esteriorizza*', divenendo non soltanto percepibile come modificazione patrimoniale negativa, ma anche riconoscibile come ingiusto.

L'esigenza alla base dell'introduzione dell'inciso prima richiamato (evitare che il suddetto termine di decorrenza sia indiscriminatamente posposto a fronte di un ritardo nella segnalazione, dell'inerzia o della non tempestiva attivazione dell'Amministrazione o del P.M. contabile rispetto a una situazione

di fatto potenzialmente lesiva delle finanze pubbliche) andrebbe, infatti, contemperata con quella, di rango costituzionale, della tutela delle risorse pubbliche.

Tale tutela, a sua volta, si esprimerebbe attraverso la facoltà di azionare il diritto al risarcimento del danno solo una volta che tale diritto possa essere fatto valere e, dunque, che il danno si sia esteriorizzato, nei termini sopra visti, pena la grave lesione delle garanzie difensive apprestate dall'ordinamento alle Amministrazioni danneggiate.

In questa prospettiva, il profilo della concretizzazione del danno e il momento della conoscenza andrebbero tenuti distinti, presupponendo l'effettiva conoscenza la già venuta ad esistenza del danno erariale.

Nella fattispecie all'esame, solo con la relazione della Guardia di Finanza del 1° febbraio 2018 (che avrebbe portato alla luce un metodo illecito di acquisizione di erogazioni pubbliche, svelando i rilevati vizi progettuali ed esecutivi dell'opera e la riconducibilità degli stessi alle condotte antigiuridiche degli odierni appellanti), sarebbe venuto alla luce il pregiudizio subito dall'ANAS e la sua ingiustizia ed è, quindi, solo con tale relazione che il relativo diritto risarcitorio sarebbe divenuto azionabile.

Conseguentemente, non potrebbero ritenersi rilevanti i vari momenti *ex adverso* individuati, come l'approvazione del progetto esecutivo dell'opera nel 2008, ovvero l'approvazione della seconda perizia di variante nel 2013, ovvero ancora la contabilizzazione dei

SAL tra il 2011 e il 2014, ovvero, infine, la data della stesura del materiale bituminoso nel 2011.

All'epoca, infatti, non sarebbe ancora venuta alla luce la conseguenza pregiudizievole derivante dalle suddette condotte e dagli eventi a esse eziologicamente collegati, risultando il pregiudizio esattamente quantificato solo dalla Guardia di Finanza.

L'azione erariale, dunque, risulterebbe tempestiva, tenuto conto della notifica dell'invito a dedurre, intervenuta tra il 2019 e il 2020.

La Procura generale ha, inoltre, sostenuto che la novella normativa non esplicherebbe alcuna incidenza sul presente giudizio, (nemmeno) in punto di colpa grave.

E invero, la definizione di colpa grave introdotta dalla riforma indicherebbe, tra i relativi parametri di valutazione, la violazione di norme di diritto (comprensiva, secondo l'Organo requirente, di norme di legge e altre fonti del diritto che regolano una certa attività di pubblico interesse).

Nondimeno, ciascuno dei soggetti partecipanti alla realizzazione dell'opera (invero mai completata) avrebbe attuato condotte apertamente in contrasto con le norme del Codice degli appalti e del relativo regolamento *ratione temporis* applicabile, nonché con i compiti sugli stessi gravanti in forza dell'incarico ricevuto e del rapporto di servizio conseguentemente instaurato con l'Amministrazione.

Infine, in relazione al c.d. potere riduttivo, la Procura generale ha sostenuto che non residuerebbero spazi per l'ulteriore applicazione

del potere di riduzione dell'addebito, alla luce del fatto che:

-il primo giudice avrebbe già disposto una congrua riduzione del danno, liquidando una somma complessiva pari a euro 7.869.772,06 (a fronte del pregiudizio contestato in citazione, pari a euro 29.981.389,7), corrispondente al 26,24%, ripartita tra i responsabili in quote non superiori al 30%;

-il medesimo giudice avrebbe già tenuto conto dell'eventuale concorso dell'Amministrazione danneggiata nella produzione del pregiudizio, come previsto dall'art. 1, comma 1-*bis*, della legge n. 20/1994.

Resterebbe, in ogni caso, ferma la necessità che siano gli appellanti a dimostrare il minore ammontare della retribuzione lorda, del corrispettivo o dell'indennità percepiti nell'anno di inizio della condotta lesiva causa dell'evento o nell'anno immediatamente precedente o successivo, ovvero percepiti per il servizio reso o per la funzione o l'ufficio svolti.

In ogni caso, alla luce di taluni elementi che connoterebbero la fattispecie (gravità delle condotte, la rilevanza dell'opera, realizzata in ritardo e con significativi vizi strutturali, e il ruolo ricoperto dagli odierni appellanti), la Procura generale ha chiesto al Collegio di valutare di disporre a carico dei condannati, ai sensi dell'art. 1, comma 1-*novies*, della legge n. 20/1994, la sospensione dalla gestione di risorse pubbliche per un periodo compreso tra sei mesi e tre anni.

In conclusione, l'Organo requirente ha chiesto:

-il rigetto degli appelli, previa riunione degli stessi, in quanto infondati nei termini di cui in motivazione, fatto salvo l'esercizio del potere riduttivo nei casi e modi previsti dall'art. 1, comma 1-*octies*, della legge n. 20/1994;

- l'applicazione della misura della sospensione dalla gestione di risorse pubbliche per un periodo compreso tra sei mesi e tre anni, ai sensi dell'art. 1, comma 1-*novies*, della legge n. 20/1994;

- la condanna degli appellanti al pagamento delle spese del presente grado di giudizio.

15. Con memoria difensiva pervenuta il 12 febbraio 2026, l'Ing. **BOSIO Marco Angelo**, nel confermare quanto articolato nell'atto di appello anche in relazione alla mancanza di danno erariale, si è soffermato sulle implicazioni che le modifiche recate dalla legge n. 1/2026 avrebbero sul presente giudizio, con particolare riferimento alla prescrizione (siccome legata, quanto al momento di decorrenza, alla data di verificazione del fatto dannoso, indipendentemente dal momento di conoscenza del danno da parte dell'Amministrazione o della Procura erariale) e alla insussistenza della colpa grave, secondo la parametrazione di cui alla novella normativa.

Tutto ciò con articolate argomentazioni comuni a tutti gli appellanti e in ordine alle quali il Collegio ritiene, per tutti, di fare rinvio ai più analitici atti di causa, in ossequio al principio della sinteticità degli atti cui sono tenuti sia il pubblico ministero e le parti che il giudice contabile, ai sensi dell'art. 5 c.g.c.

Infine, quanto all'entità del danno risarcibile, nella denegata ipotesi di conferma della condanna, trattandosi di fattispecie relativa a responsabilità colposa e non essendo stato ipotizzato alcun illecito arricchimento, l'appellante ha sostenuto la necessità di tener conto dei nuovi limiti massimi di quantificazione del pregiudizio.

A tal fine, ha allegato le buste paga relative ai compensi percepiti negli anni 2007, 2008, 2009 (tenuto conto del fatto che il progetto contestato è stato redatto nel 2008), con la puntuale esplicitazione, a pag. 4 della memoria, delle modalità attraverso le quali è stato effettuato il calcolo.

Infine, l'appellante, nel riportarsi per ogni altra questione a quanto dedotto in gravame, ha depositato, in relazione all'esistenza del danno, la scheda Anas dati traffico 2024 del tratto stradale per cui è causa, non disponibile al momento della proposizione dell'appello (ottobre 2024).

16. Con memoria difensiva pervenuta in data 12 febbraio 2026, il geol. **PARLATO Giovanni**, nel confermare quanto esposto nell'atto di appello, ha sostenuto, in punto di prescrizione, che la recente modifica legislativa rivestirebbe effetto dirimente nel caso in esame, con argomentazioni ampiamente sovrapponibili a quelle dell'appellante Bosio, aggiungendo che in ogni caso ANAS sarebbe stata a conoscenza dei fatti quanto meno dal 2013 (epoca di approvazione della II perizia di variante tecnica, all'esito di un'approfondita istruttoria da parte delle competenti strutture centrali dell'Anas stessa), nonché richiamando giurisprudenza,

anteriore alla novella legislativa, sulla rilevanza della conoscibilità del danno erariale, ai fini della prescrizione in materia di costruzione di opere pubbliche.

L'appellante ha inoltre depositato la scheda Anas dati traffico 2024 sul tratto stradale per cui è causa, non disponibile al momento della proposizione dell'appello (ottobre 2024), per dimostrare l'utilità dell'opera, emergendo un traffico annuale superiore ai 7 milioni di autoveicoli.

Infine, in relazione al profilo dell'entità del danno risarcibile, il geol. Parlato ha rappresentato la necessità di tener conto, per l'ipotesi di conferma della condanna, dei nuovi limiti massimi di quantificazione del danno, provvedendo, allo stesso tempo, a depositare le buste paga relative ai compensi percepiti negli anni 2007, 2008, 2009, sulla cui base calcolare, se del caso, il massimo del danno erariale oggetto di eventuale condanna.

17. Con memoria pervenuta il 12 febbraio 2026, l'Ing. **CUTRUPI Consolato** ha rappresentato che la sentenza impugnata (prevedente la condanna dell''appellante al pagamento della somma di € 1.004.295,34) non potrebbe più essere scrutinata secondo i parametri originari che ne avevano sorretto la pronuncia, essendo intervenute due sopravvenienze – una fattuale e una normativa – che inciderebbero in modo diretto e strutturale sui presupposti logici e giuridici della decisione, rendendone oggi giuridicamente insostenibile la conferma.

Nello specifico, sul piano fattuale, l'appellante ha richiamato la

sentenza penale di assoluzione n. 56/2025 del Tribunale di Vibo Valentia, pronunciata nei confronti delle società Impresa OMISSIS S.p.A. e OMISSIS Infrastrutture S.r.l. in relazione all'illecito amministrativo loro ascritto concernente i medesimi fatti materiali oggetto del presente giudizio: esecuzione delle opere, conformità al progetto esecutivo, regolarità della contabilità lavori e legittimità dei pagamenti effettuati da ANAS S.p.A.

Essa, infatti, nel recepire integralmente la perizia tecnica d'ufficio dell'Ing. Isabello, avrebbe introdotto un accertamento tecnico-giurisdizionale incompatibile con l'impianto motivazionale della pronuncia impugnata, incidendo sull'esistenza stessa del danno, sulla sua riconducibilità causale e, conseguentemente, sulla configurabilità della colpa grave.

In particolare, la perizia avrebbe accertato, in modo analitico e documentato, la sostanziale conformità delle opere al progetto e al contratto di appalto, nonché la correttezza dei SAL e dei certificati di pagamento, escludendo l'esistenza di indebite percezioni o difformità tecnicamente rilevanti.

Per di più, la sentenza di primo grado si appaleserebbe intrinsecamente contraddittoria, in quanto non avrebbe tenuto adeguatamente conto delle risultanze della CTU, la quale avrebbe individuato espressamente nei soli progettisti i soggetti responsabili dell'illecito in questione, escludendo ulteriori profili di imputazione.

Sul piano normativo, l'appellante ha richiamato la sopravvenuta legge 1/2026 (applicabile anche ai giudizi in corso, ex art. 6),

sottolineando che la stessa avrebbe ridefinito in termini vincolanti i criteri della responsabilità erariale, intervenendo, tra l'altro, sulla tipizzazione della colpa grave, sulla disciplina della prescrizione e sull'obbligatorietà del potere riduttivo, sì da imporre la verifica della responsabilità amministrativa alla luce di standard più rigorosi e oggettivati.

La pretesa risarcitoria andrebbe, dunque, ritenuta estinta per intervenuta prescrizione, e, in via meramente subordinata, radicalmente ridimensionata, alla luce dei nuovi parametri normativi.

Allo stesso tempo, la domanda risarcitoria risulterebbe infondata per radicale assenza dell'elemento soggettivo della colpa grave, così come oggi rigorosamente definito dalla L. 1/2026, per la non ricorrenza di alcuna delle ipotesi ivi tipizzate.

Decisivo, in tal senso, risulterebbe il radicale conflitto tra le perizie giudiziali, avendo la perizia Isabello - recepita in sentenza penale - ritenuto giustificata e tecnicamente fondata la variante.

L'appellante ha poi sostenuto, in via di estremo subordine, la necessità di radicale riforma della sentenza impugnata in punto di *quantum debeatur*, in applicazione della nuova e cogente disciplina del potere riduttivo.

A tal fine, l'Ing. Cutrupi ha evidenziato l'assenza di dolo e, a maggior ragione, di illecito arricchimento, depositato documentazione finalizzata a consentire la rideterminazione dell'importo oggetto dell'eventuale condanna nel rispetto dei limiti

previsti dalla novella.

Ha aggiunto che il radicale contrasto tra la CTU di primo grado e la perizia Isabello evidenzierebbe un grave difetto di istruttoria che avrebbe inciso sulla formazione del convincimento del primo giudice, onde la proposizione, in via gradata, della richiesta di rinnovazione e/o integrazione della CTU.

18. Con memoria difensiva pervenuta in data 13 febbraio 2026, il geom. **DE VITA Vincenzo,** rilevata l'applicabilità al presente giudizio della normativa sopravvenuta, in ragione della disposizione transitoria ex art.6 L. 1/2026, ha in primo luogo sostenuto che risulterebbe avvalorato il motivo di gravame inerente alla prescrizione.

Ciò in quanto la novella normativa avrebbe chiaramente affermato l'esclusiva rilevanza del verificarsi oggettivo del danno, a prescindere da eventuali elementi fattuali successivi attinenti alla conoscenza o conoscibilità del pregiudizio erariale da parte della Pubblica Amministrazione.

A fronte di tanto, il *dies a quo* non potrebbe coincidere con il collaudo (quale momento che renderebbe conoscibili da parte dell'ente pubblico gli eventuali comportamenti illeciti del proprio dipendente e il danno da questi causato), per avere il legislatore della riforma escluso, secondo l'appellante, l'incidenza di qualsiasi evento funzionale a determinare la conoscenza di un (presunto) danno già verificatosi.

Allo stesso tempo, la già dedotta assenza di colpa grave in capo al

De Vita risulterebbe ancor più evidente, considerando i più precisi ambiti in cui il Legislatore avrebbe oggi circoscritto tale elemento soggettivo.

In ogni caso, in relazione al *quantum* del danno e ferme le deduzioni contenute nell'atto d'appello, trattandosi di presunto danno cagionato non con dolo e non essendovi illecito arricchimento, il Giudice contabile sarebbe chiamato ad applicare la riduzione prevista dalla legge di riforma, con conseguente, asserita necessità di ridurre, nei termini ivi previsti, la statuizione di condanna (pari a euro 430.172,41).

19. Con memoria difensiva pervenuta il 13 febbraio 2026, il geom. **BRUNI Salvatore,** nel riportarsi integralmente ai precedenti scritti difensivi, ha inteso integrare i motivi di appello proposti avverso la sentenza impugnata e ulteriormente precisare le conclusioni già rassegnate, in ragione della sopravvenuta entrata in vigore della Legge n° 1/2026.

In particolare, la tipizzazione del concetto di "colpa grave" escluderebbe la possibilità di ravvisare la sussistenza di tale elemento soggettivo nel comportamento mantenuto dal geom. Bruni.

Lo stesso ing. Isabello (perito nominato dal giudice penale nell'ambito del procedimento a carico delle imprese esecutrici dei lavori) avrebbe escluso la sussistenza delle macroscopiche discrasie contabili conteste dalla Procura ovvero di somme indebitamente percepite dalle medesime imprese.

In ogni caso, il differenziale tra i lavori a misura contabilizzati nel SAL 18 e quelli cristallizzati nella contabilità finale (anche ove fosse stato accertato in maniera definitiva) troverebbe giustificazione nell'ordinaria differenza ravvisabile in tutti i lavori pubblici tra la contabilità provvisoria e la contabilità definitiva.

Il geom. Bruni ha, dunque, insistito per l'intervenuta prescrizione dell'azione erariale, anche alla luce delle sopravvenute modifiche normative, ribadendo che, nel caso di specie, il fatto dannoso coinciderebbe con la redazione della contabilità e la successiva contabilizzazione nei rispettivi SS.AA.LL. (in gran parte emessi tra il 2011 e il 2014) delle lavorazioni a misura caratterizzanti le "eccedenze" (fonte di presunto danno erariale) tra gli importi contenuti nel SAL n° 18 per le opere a misura e quelli della seconda perizia di variante.

In ogni caso, nella fattispecie all'esame, la novella legislativa in punto di prescrizione rimarcherebbe l'impossibilità di legare la decorrenza della prescrizione al collaudo dell'opera, in quanto si tratterebbe di ipotesi di danno erariale riconducibili a irregolarità (inesistenti) contabilizzate, per la maggior parte, nei SS.AA.LL. emessi tra il 2011 e il 2014.

Ha allegato infine le buste paga relative al periodo 2011 - 2015 (arco temporale in cui sono stati emessi i SAL da cui sarebbero derivate le ipotesi di responsabilità erariale azionate nei confronti del geom. Bruni) e del 2021 (annualità presa di riferimento dal primo Collegio per legare l'esordio della prescrizione al collaudo),

nonché la certificazione unica riferita agli anni 2014, 2015 e 2021.

20. Con memoria difensiva pervenuta il 13 febbraio 2026, l'Ing. **FIORDALISO Giovanni**, nel richiamare espressamente il contenuto dei precedenti scritti difensivi, ha in primo luogo sostenuto che la legge n. 1/2026, recependo le indicazioni della sentenza n. 132/2024 della Corte costituzionale, avrebbe operato una tipizzazione della "colpa grave", attraverso una elencazione (definita) tassativa delle diverse ipotesi ad essa riconducibili.

L'appellante si è, dunque, soffermato sulle sole singole ipotesi tipizzate dalla legge n. 1/2026, nell'interpretazione fornita dalla giurisprudenza con riferimento alle analoghe fattispecie di responsabilità civile dei magistrati, per affermarne l'insussistenza nella propria condotta.

L'appellante ha inoltre sostenuto che la novella normativa renderebbe ancor più meritevole di accoglimento il motivo di gravame relativo al rigetto dell'eccezione di prescrizione.

Ha, infine, depositato le certificazioni dei redditi percepiti, al fine di consentite alla Corte, per l'ipotesi di rigetto dell'impugnazione (o di accoglimento parziale della stessa), di esercitare il potere di riduzione, come previsto dalla legge n. 1/2026.

21. Alla pubblica udienza del 5 marzo 2026, l'Avv. Arturo Cancrini per l'appellante Bosio, ha insistito, con articolate argomentazioni, per l'assoluzione del proprio assistito, ribadendo, tra l'altro, l'intervenuta prescrizione dell'azione erariale e concludendo come in atti.

L'Avv. Giacomo Carbone per gli appellanti Bosio, Parlato e, su delega dell'Avv. Spataro, De Vita, ha reiterato la richiesta di accoglimento dei gravami, ribadendo, tra l'altro, la violazione del principio della domanda e l'utilità dell'opera.

Ha concluso come in atti.

L'Avv. Crescenzio Santuori, per l'appellante Bruni, ha sottolineato l'insussistenza dei presupposti, oggettivi e soggettivi, della contestata responsabilità, anche alla luce della recente novella di cui alla legge n. 1/2026 e della "perizia Isabello" (emessa nel parallelo giudizio penale a carico dell'impresa aggiudicataria), la quale avrebbe censurato le argomentazioni della CTU espletata in sede giuscontabile.

Ha concluso come in atti.

L'Avv. Marianna Vazzana, per l'appellante Cutrupi, ha affermato la necessità di completa riforma della sentenza gravata, alla luce delle richiamate sopravvenienze fattuali ("perizia Isabello", la quale sarebbe pervenuta a conclusioni diametralmente opposte a quelle della CTU contabile di primo grado) e normative in materia di prescrizione, colpa grave e potere riduttivo (legge n. 1/2026), concludendo come in atti.

L'Avv. Felice Domenico Retez, per l'appellante Fiordaliso, ha diffusamente argomentato in ordine alla piena utilizzabilità in questa sede della "perizia Isabello", in quanto intervenuta tra la deliberazione della sentenza qui impugnata e la relativa pubblicazione, nonché rivestente valore di prova, per essere stata

recepita dalla sentenza penale a carico dell'impresa aggiudicataria (sentenza a sua volta successiva alla decisione qui gravata).

La già menzionata perizia rivestirebbe valore dirimente, in quanto escluderebbe qualsiasi illecito profitto realizzato dalle imprese aggiudicatarie e, dunque, la sussistenza del danno qui contestato.

L'Avv. Retez ha, infine, richiamato la recente novella di cui alla legge n. 1/2026 in materia, tra l'altro, di colpa grave e potere riduttivo, concludendo per l'accoglimento dell'appello e, in subordine, per l'applicazione del potere riduttivo.

Il P.M. ha, in primo luogo, ribadito l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione, anche a seguito della recente novella legislativa, dovendosi aver riguardo al momento della verificazione del "fatto dannoso", che nel caso di specie coinciderebbe con la relazione della Gdf del 2018.

Ha aggiunto che tutti gli attori della vicenda qui all'esame sarebbero stati destinatari di una serie di obblighi derivanti direttamente dalla legge, dal capitolato, dalla *lex specialis* di gara e dalla normativa sugli appalti, con la conseguenza che sarebbe possibile configurare a loro carico la colpa grave.

Il PM si è poi diffusamente soffermato sulle singole voci di danno addebitate in sentenza (a iniziare da quelle derivanti da perizia di variante illegittima, da mancata valutazione del rischio idrogeologico e da omesso controllo dei materiali bituminosi), per affermarne la sussistenza e la riconducibilità agli odierni appellanti, in base alla CTU e alla normativa all'uopo richiamata.

Con particolare riferimento al pregiudizio da contabilità infedele e da omesso controllo delle quote stradali, rispetto al quale sorge il problema della nuova perizia o della perizia contrastante, l'Attore pubblico si è rimesso al Collegio in ordine all'opportunità di nominare un ulteriore CTU, contestando, in ogni caso, l'eccezione di nullità della sentenza per violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.

Quanto al potere riduttivo, ha sottolineato la necessità di far comunque riferimento alla retribuzione lorda, comprensiva di tutte le indennità, concludendo per il rigetto dei gravami.

Dopo brevi repliche dei difensori, il giudizio è passato in decisione.

Considerato in

DIRITTO

1. In via pregiudiziale, va disposta, ai sensi dell'art. 184 del codice della giustizia contabile (c.g.c.), approvato con il d.lgs n. 174/2016, la **riunione** degli odierni appelli, trattandosi di impugnazioni dispiegate separatamente nei confronti della medesima sentenza.

2. Risulta ora possibile procedere all'esame dei gravami qui in rilievo, partendo ovviamente dallo scrutinio dei motivi attinenti a questioni pregiudiziali e/o preliminari.

A tal riguardo, non è privo di utilità rammentare che, per consolidata giurisprudenza, la progressione logica delle questioni da trattare segue il sistema delineato dagli artt. 76 e 279 c.p.c., attualmente disciplinato dall'art. 101, comma 2, c.g.c., con conseguente disamina prioritaria delle questioni pregiudiziali di rito,

delle preliminari di merito e, infine, del merito in senso stretto, fermo restando che l'ordine di trattazione delle questioni preliminari e di merito è rimesso al prudente apprezzamento del Giudice, secondo motivate ragioni di logica giuridica, di coerenza e ragionevolezza (in termini, tra le altre, Corte conti, Sez. II App., n. 31/2025, con la giurisprudenza contabile, della Corte di cassazione e della Corte costituzionale, ivi richiamata).

2.a) Nello specifico, tutti gli appellanti, con analogo motivo di doglianza, si sono lamentati della **violazione dell'art. 112 c.p.c.** in cui sarebbe incorsa la decisione impugnata, per mancanza di corrispondenza tra quanto richiesto in citazione e quanto statuito in sentenza.

Nello specifico, in relazione al c.d. danno da **"mancata valutazione del rischio idrogeologico"**, la citazione, secondo gli appellanti Bosio, Parlato, Cutrupi e Fiordaliso, avrebbe contestato la mancata acquisizione, in sede di progettazione del 2008, dei pareri prescritti (a iniziare da quello dell'Autorità di Bacino), con la conseguente realizzazione di strutture inadeguate rispetto alla situazione del fiume MESINA (e relativo rischio di esondazione), nonché il danno rappresentato dalle maggiori spese per la sistemazione idraulica (ovvero per le nuove opere necessarie per la messa in sicurezza dal rischio idrogeologico), come da progetto del 2018, in corso di approvazione alla data della citazione, per l'importo di euro 28.205.559,52.

Per contro, la sentenza impugnata avrebbe addebitato ai convenuti

condannati l'inadeguata valutazione del rischio geologico e idraulico dell'area, addossando loro il danno connesso alla realizzazione di un'opera inutile, in quanto strutturalmente inadeguata, danno parametrato al costo previsto per contenere il rischio di esondazioni (euro 20.687.692,13).

Allo stesso modo, con riferimento al danno da **perizia di variante illegittima** (e alla sottovoce **"ulteriori interventi sulle opere di regimentazione idraulica"**), secondo gli appellanti Bosio e Parlato, nel libello di responsabilità le contestazioni avrebbero riguardato la mancanza dei caratteri dell'imprevedibilità e della sopravvenienza per le circostanze poste alla base della perizia di variante n. 2, nonché il pregiudizio connesso ai relativi incrementi di spesa.

Per contro, la condanna qui avversata si sarebbe fondata sul rilevato errore progettuale, derivante dalla mancata valutazione del rischio idrologico e idraulico, e sulla mancata acquisizione del parere dell'Autorità di Bacino regionale (ABR).

Inoltre, in relazione al danno da **"contabilità infedele/omesso controllo sulle quote stradali -livellette"**, secondo gli appellanti Bruni e Fiordaliso, le contestazioni formulate in citazione avrebbero investito la divergenza tra le lavorazioni contabilizzate nel SAL n. 18 e quelle riportate nella seconda perizia di variante, nonché l'omesso controllo sulle c.d. livellette.

Per contro, la sentenza impugnata avrebbe pronunciato condanna per la ritenuta divergenza tra le lavorazioni contabilizzate nel SAL

n. 18 e il conto finale, ovvero per lavori asseritamente non eseguiti, ma contabilizzati.

Infine, quanto al danno da "**omesso controllo della qualità dei conglomerati bituminosi",** l'appellante De Vita si è lamentato del fatto che la sentenza gravata, a fronte del danno individuato in citazione nel corrispettivo pagato all'impresa appaltatrice "OMISSIS" per l'inadeguato materiale dalla stessa fornito (per euro 5.503.054,32), avrebbe disposto condanna per il pregiudizio rappresentato dal corrispettivo di euro 2.581.034,49, pagato ad altro operatore economico (Consorzio Stabile Aurea) per "lavori di rifacimento".

Nondimeno, il presente motivo di doglianza risulta infondato, con riferimento a tutti i profili sopra esposti.

2.b) A tal riguardo, giova osservare in termini generali che, per consolidata giurisprudenza, il principio della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato di cui all'art. 112 c.p.c. (sostanzialmente riprodotto nell'art. 101, comma 3, c.g.c.), la cui violazione determina il vizio di ultrapetizione e da cui discende il divieto per il giudice di emettere una statuizione che non trovi corrispondenza nella domanda, "…*deve ritenersi violato soltanto nel caso in cui il giudice, interferendo nel potere dispositivo delle parti, alteri alcuno degli elementi obiettivi di identificazione dell'azione (petitum e causa petendi), attribuendo o negando ad alcuno dei contendenti un bene diverso da quello richiesto e non compreso, nemmeno implicitamente o virtualmente, nella domanda, ovvero ponga a*

fondamento della decisione fatti e situazioni estranei alla materia del contendere, introducendo nel processo un titolo nuovo e diverso da quello enunciato a sostegno" (così, Corte conti, Sez. II App., n. 328/2021, con la giurisprudenza, contabile e della Corte di cassazione, ivi richiamata; id., Corte conti, Sez. II App., n. 276/2024).

In ogni caso, il giudice d'appello, una volta ritenuta *ultra petita* la decisione di primo grado, non deve limitarsi ad annullare tale decisione, ma deve esaminare la domanda proposta dall'attore con l'atto di citazione, ossia trattenere la causa e decidere sul merito, nei limiti dell'oggetto delineato dalle effettive domande delle parti, non ricorrendo un'ipotesi di rimessione al primo giudice (in termini, Cass., n. 35735/2023; id., Cass., n. 12570/2019, richiamata dalla già citata Corte conti, Sez. II App, n. 328/2021).

Orbene, nella fattispecie all'esame, non sussiste alcuna, paventata violazione del principio della domanda (*alias,* di corrispondenza tra chiesto e pronunciato), nel significato sopraesposto.

E invero, quanto al danno da mancata valutazione del rischio idrogeologico, la citazione, dopo aver sottolineato, alle pagg. 21 e 22, la circostanza della mancata sottoposizione del "...*progetto relativo alla realizzazione dei viadotti sul fiume Mesima, corredato da uno specifico ed aggiornato studio idraulico redatto secondo le Norme di attuazione del Piano di Assetto Idrogeologico, al parere dell'Autorità di Bacino della Calabria, in considerazione dell'interferenza del nuovo tracciato autostradale con il Fiume*

Mesima tra gli svincoli di Mileto (VV) e Rosarno (RC)…, nonostante i dati in possesso documentassero l'esistenza, sulla zona d'interesse, del massimo grado di rischio idrogeologico (R4) ", ha testualmente affermato, sempre a pag. 22, che "...*La mancata acquisizione dei pareri previsti ha portato alla realizzazione di strutture inadeguate all'attuale situazione idrica/idraulica del fiume Mesima e, soprattutto, alla inadeguata predisposizione di opere di difesa contro lo scalzamento dei viadotti autostradali. Omissione che ha creato altresì le condizioni per il verificarsi di fenomeni di esondazione del Fiume Mesima - con derivata inondazione delle strade attigue, a fronte di fenomeni atmosferici importanti – e da cui è scaturito grave e fondato pericolo per l'incolumità pubblica*".

La medesima citazione ha poi aggiunto, alle pagg. 26 e 27, che "...*la trascuratezza della problematica idraulica da parte dei progettisti e l'attività dell'impresa hanno compromesso in maniera pressoché totale la sicurezza del tratto stradale, tanto che l'ANAS nel 2018, come detto, ha approvato un progetto, attualmente approvato dall'ABR ed al vaglio del Ministero dell'Ambiente, dell'importo, calcolato al ribasso, al netto dei sicuri incrementi di costi (…) di € 28.205.559,52 (…) per l'intervento di sistemazione idraulica e di difesa delle opere autostradali relativamente all'interazione dell'infrastruttura viaria con il fiume Mesima (…). Ad avviso di questo requirente, quindi, come parametro per la quantificazione, sia pure al ribasso, del danno può essere preso l'importo derivante dal computo metrico del progetto di sistemazione idraulica (resosi*

necessario a causa delle lacune progettuali e dell'attività di cantierizzazione dell'impresa) approvato nel 2018, pari ad € 28.205.559,52 (oltre all'importo di € 88.378,93, già speso per la progettazione, per un totale di € 28.293.938,4), metà del quale ascrivibile all'attività dell'impresa. La restante quota, pari ad € 14.146.969,2 rappresenta il danno subito dall'ANAS a causa della progettazione errata e non corretta neppure in sede di perizia di variante ed è imputabile pro quota ai progettisti ed al Rup BOSIO (responsabile del procedimento al tempo della progettazione), nonché al DL Fiordaliso ed al RUP Cutrupi, autori della perizia di variante nonché responsabili della esecuzione a regola d'arte delle opere in sede esecutiva, i quali non si sono avveduti della mancanza del parere dell'ABR e hanno consentito (in specie il DL) la cantierizzazione dell'impresa in alveo del fiume Mesima (peraltro con demolizione dell'argine sinistro)".

Quanto sopra conferma come, già in citazione, fossero contestati la mancata, adeguata valutazione del rischio "idrogeologico" (nel cui ambito rientra, del resto, a pieno titolo l'omessa acquisizione dei pareri -in ipotesi- prescritti) e la conseguente realizzazione di strutture inadeguate.

Allo stesso modo, il fatto che in sentenza il danno sia stato parametrato al costo dell'intervento finalizzato a ridurre/fronteggiare il rischio di esondazione (anziché, come fatto in citazione, all'intero progetto di sistemazione idraulica, già approvato dal Ministero dell'Ambiente e al vaglio dell'ABR), non

integra alcuna ipotesi di violazione del principio della domanda, trattandosi, in entrambi i casi, di meri parametri di riferimento per una valutazione, sostanzialmente equitativa, del medesimo pregiudizio erariale.

Analoghe conclusioni s'impongono per il danno da perizia di variante illegittima (in relazione alla sottovoce "ulteriori interventi sulle opere di regimentazione idraulica").

E invero, in citazione, come riconosciuto dagli appellanti (pagg. 14 dei gravami del sig. Bosio e del sig. Parlato) ed emergente dalla lettura della stessa (pagg. 16 e 17), era contestata la prevedibilità e mancanza di sopravvenienza delle circostanze poste a base della variante approvata, ritenendosi che "*la perizia di variante n. 2 per alcune voci (interferenza snam, adeguamento sottofondazioni ed opere di regimentazione idraulica) si sarebbe dovuta ascrivere alla lettera e) dell'art. 132 del D. Lgs. N. 163/2006 (errori od omissioni progettuali, da imputare alla progettazione)".*

Conformemente, la sentenza impugnata, alle pagg. 101 e ss, ha diffusamente argomentato, anche attraverso il richiamo dell'acquisita CTU, in ordine al fatto che le circostanze richiamate nella perizia di variante n. 2 a giustificazione delle opere di regimentazione idraulica (ovvero, le eccezionali precipitazioni, asseritamente registratesi nel periodo 2008/2011) non sarebbero state in realtà tali da giustificare, di per sé sole, l'innalzamento della falda e lo spostamento parziale dell'alveo del fiume.

Il primo giudice ha, dunque, sostanzialmente valorizzato, ai fini

della condanna, la medesima circostanza contestata in citazione, ovvero che i dati posti alla base della perizia di variante non avrebbero giustificato la sussistenza e imprevedibilità della variazione plano/altimetrica dell'alveo fluviale e, dunque, l'adozione della predetta perizia (con il richiamo, all'uopo effettuato, all'art. 132, comma 1, lett. d) del d.lgs. n. 163/06), ravvisando, nel contempo, un errore progettuale pregresso.

Inoltre, quanto al danno da contabilità infedele/omesso controllo sulle livellette, la citazione, oltre al pregiudizio per le "variazioni in aumento" (divergenza, superiore al limite di legge del 5%, tra lavori contabilizzati sino al SAL n. 18 e quelli previsti nella perizia di variante), ha dato espressamente conto, a pag. 35, della sussistenza (successivamente valorizzata dalla decisione gravata) di lavori contabilizzati, ma mai eseguiti (aspetto, questo, sottolineato anche a pag. 101 della CTU acquisita nel giudizio contabile di primo grado).

Infine, in relazione al c.d. danno da omesso controllo della qualità dei conglomerati bituminosi, risulta immune di censure il fatto che il primo giudice ha parametrato, in via equitativa, il pregiudizio oggetto di condanna al costo di sostituzione del conglomerato, prendendo come mero parametro di riferimento l'importo dei lavori di rifacimento successivamente affidati a un soggetto diverso dall'impresa appaltatrice.

Si è, infatti, trattato della diversa modalità di quantificazione del medesimo pregiudizio discendente dalle condotte illecite omissive

(mancata effettuazione dei controlli prescritti) già contestate nel libello di responsabilità, cui la Sezione territoriale ha ritenuto di addivenire nella ravvisata impossibilità di aderire alla quantificazione (peraltro più elevata e, dunque, meno conveniente per i convenuti) operata in citazione, stante l'utilizzo, comunque intervenuto, del tratto autostradale.

In conclusione, resta confermata l'infondatezza del presente motivo di doglianza.

3. Egualmente infondato si appalesa il motivo, formulato da tutti gli appellanti nei rispettivi gravami, concernente il rigetto dell'eccezione di **prescrizione** dell'azione erariale.

Nello specifico, gli appellanti hanno sostenuto, con articolate argomentazioni, come sopra diffusamente riportate, che il giudice di prime cure avrebbe errato nel legare l'esordio del termine quinquennale di prescrizione al momento del collaudo definitivo dei lavori (6 agosto 2021).

Tanto più che, essendo tale collaudo intervenuto in corso di causa, il contestato pregiudizio erariale risulterebbe inattuale e non concreto, siccome non ancora venuto a esistenza al momento dell'esercizio dell'azione di responsabilità.

E infatti, nella prospettiva difensiva, il *dies a quo* andrebbe fatto coincidere con la data di consumazione dei comportamenti contestati (2008), ovvero con la data di conoscibilità degli stessi da parte dell'ANAS (17.12.2008, epoca di approvazione del progetto esecutivo di completamento dei lavori da parte del C.d.A. dell'ANAS,

o almeno dal 30.05.2013, data di approvazione della II Perizia di Variante Tecnica), ovvero ancora con la data di contabilizzazione dei SAL (avvenuta tra il 2011 e il 2014) ovvero, infine, con la data di fornitura e stesura dei materiali bituminosi (2011).

Rispetto alle già menzionate date, risulterebbe intempestiva la notifica dell'invito a dedurre, quale primo atto interruttivo della prescrizione, avvenuta tra il 2019 e il 2020.

Nondimeno, come anticipato, il presente motivo di doglianza non riveste pregio.

A tal riguardo, giova osservare in termini generali, che in materia di responsabilità amministrativo-contabile, l'art.1, comma 2, legge 20/94 e s.m.i. (nella versione antecedente alla riforma recentemente introdotta dalla legge n. 1/2026), prevedeva che "*il diritto al risarcimento del danno si prescrive in cinque anni decorrenti dalla data in cui si è verificato il fatto dannoso, ovvero, in caso di occultamento doloso del danno, dalla data della sua scoperta".*

La costante giurisprudenza di questa Corte, leggendo e interpretando il richiamato art.1, comma 2, in correlazione alla regola generale posta dall'art. 2935 c.c. ("*la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere*"), si era espressa nel senso che, ai fini della decorrenza della prescrizione, non fosse sufficiente il compimento della condotta illecita, ma occorresse anche un evento dannoso avente i caratteri della concretezza, dell'attualità e della conoscibilità obiettiva da

parte dell'Amministrazione danneggiata (così, tra le altre, Sez. II App., n. 240/2019; Sez. III App., n. 203/2019; id., Sez. II App., n. 143/2020).

Ciò in quanto "*il momento della esteriorizzazione obiettiva del danno ingiusto costituisce il dies a quo della prescrizione, perché solo nel momento in cui lo stesso si manifesta all'esterno diviene obiettivamente percepibile e conoscibile, con la conseguenza che, prima di questo momento, non è configurabile una inerzia giuridicamente rilevante, in capo al titolare del diritto, nel far valere il diritto stesso*" (così testualmente, Corte conti, Sez. II App., n. 281/2023; id, Sez. II App., n. 132/2019 e Sez. III App., n. 20/2020).

In definitiva, "*La giurisprudenza contabile (ex multis Sez. II appello n. 173/2018; n.200/2020; n.193/2021; n. 400/2021; Sez. III appello n.203/2019) ha da tempo condiviso l'orientamento della Corte di cassazione (tra le tante, sentenze n.4899/2016, n.21255/2013), che ha individuato nella percepibilità e "conoscibilità obiettiva" del danno da parte del danneggiato, secondo l'ordinaria diligenza, il dies a quo della prescrizione*" (così testualmente, Corte conti, Sez. II App. n. 306/2022; id., Sez. II App. n. 150/2024 e n. 182/2024).

Le conclusioni appena esposte, a giudizio del Collegio, conservano intatta la propria validità anche a seguito della recente novella, quale recata dalla legge n. 1/2026.

Nello specifico, quest'ultima, all'art.1, comma 1, n.6, statuisce che

al previgente testo dell'art.1, comma 2, della legge n. 20/1994, "*dopo le parole: «fatto dannoso» sono inserite le seguenti: «indipendentemente dal momento in cui l'amministrazione o la Corte dei conti sono venuti a conoscenza del danno» e dopo le parole: «occultamento doloso del danno» sono inserite le seguenti: «realizzato con una condotta attiva o in violazione di obblighi di comunicazione»*".

Conseguentemente, il nuovo testo dell'art. 1, comma 2, della legge n. 20/94, nella versione risultante dalla novella del 2026 (applicabile anche al caso di specie, in virtù della disciplina transitoria di cui all'art. 6 legge n. 1/2026), attualmente prevede che "*Il diritto al risarcimento del danno si prescrive in ogni caso in cinque anni, decorrenti dalla data in cui si è verificato il fatto dannoso, indipendentemente dal momento in cui l'amministrazione o la Corte dei conti sono venuti a conoscenza del danno ovvero, in caso di occultamento doloso del danno, realizzato con una condotta attiva o in violazione di obblighi di comunicazione, dalla data della sua scoperta*" (sottolineature aggiunte).

Risulta allora evidente come, per le ipotesi diverse da quelle di occultamento doloso (qui nemmeno contestato), l'esordio del termine prescrizionale resti tuttora legato al momento della verificazione del fatto dannoso, ovvero di "*esteriorizzazione obiettiva del danno ingiusto*", nel significato sopra esposto.

In altri termini, con l'introduzione dell'inciso "*indipendentemente dal momento in cui l'amministrazione o la Corte dei conti sono*

venuti a conoscenza del danno", il legislatore ha inteso semplicemente ribadire che, in assenza di doloso occultamento ed ai fini dell'esordio del termine prescrizionale, basta la conoscibilità oggettiva della fattispecie illecita, sia pure nelle linee essenziali, e del danno derivatone, non occorrendo la conoscenza effettiva.

Sotto questo punto di vista, la giurisprudenza contabile ha già avuto modo di osservare che <<..*La nuova formulazione dell'art. 1, comma 2, legge n. 20 del 1994, ancorando il decorso del termine di prescrizione alla data in cui si è verificato il fatto dannoso, indipendentemente dal momento in cui l'Amministrazione o la Procura della Corte dei conti sono venuti a conoscenza del danno, preclude, con maggiore chiarezza rispetto alla formulazione precedente - ed in linea con la giurisprudenza precedente la novella - la riproponibilità, al di fuori dei casi di occultamento doloso, di approcci esegetici legati alla conoscenza effettiva del danno da parte della pubblica amministrazione o del pubblico ministero contabile* (….) *Deve dunque ritenersi che la novella apportata dalla l. n. 1/2026, incidendo sull'art. 2 della legge n. 20/1994, nell'escludere che l'esordio della prescrizione possa decorrere dal momento di effettiva conoscenza del danno da parte dell'Amministrazione o della Procura della Corte dei conti, non abbia inciso sulla regola generale dell'art. 2935 c.c. ovverosia sulla necessità della conoscibilità "in astratto" del fatto dannoso arrecato all'Amministrazione, indipendentemente dall'effettiva conoscenza dello stesso danno da parte dei predetti soggetti*>> (così Corte

conti, Sez. III App., n. 42/2026; Sez. II App., n. 129/2026).

E invero, <<…*Quanto alla prima modifica, relativa al dies a quo della prescrizione in assenza di occultamento doloso, può rilevarsi come essa si ponga su una linea di continuità rispetto a quanto già affermato, con riguardo al testo previgente della norma (che già prevedeva che "il diritto al risarcimento del danno si prescrive in ogni caso in cinque anni decorrenti dalla data in cui si è verificato il fatto dannoso"), dalla giurisprudenza della Corte dei conti (di recente, Sez. I appello, sent. n. 12/2026; Sez. giur. Umbria, sent. n. 85/2021), peraltro sulla scorta di un orientamento consolidato della Corte di cassazione, con riguardo alle ipotesi di danno non immediatamente evidente.*

Infatti, la Corte di cassazione, muovendo dal disposto dell'art. 2935 c.c. ("la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere"), ha ripetutamente affermato che, con riguardo alle ipotesi in cui il danno non sia manifesto ed evidente, il termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno da fatto illecito, così come di quello dipendente da responsabilità contrattuale, sorge "dal momento in cui la produzione del danno si manifesta all'esterno, divenendo oggettivamente percepibile e riconoscibile dal danneggiato" (di recente, Cass. ord. n. 13092/2025), specificando altresì che "ovviamente, la parte che eccepisce la prescrizione ha l'onere di dimostrare il dies a quo della decorrenza del relativo termine, ossia il momento nel quale si sono manifestati all'esterno i danni dedotti in giudizio" (Cass., Sez. 3,

Sentenza n. 14662 del 18/07/2016).

Peraltro, le Sezioni unite della Corte di cassazione (Cass. S.U. sent. n. 576/2008), hanno specificato che il criterio della oggettiva percepibilità non si traduce nella rilevanza della mera conoscibilità soggettiva del danneggiato, in quanto deve essere saldamente ancorato a due parametri obiettivi, l'uno interno e l'altro esterno al soggetto. Da un lato, infatti, occorre tener conto del parametro dell'ordinaria diligenza del danneggiato, dall'altro va considerato il livello di conoscenze scientifiche dell'epoca, criteri oggettivamente verificabili dal giudice.

Nel delineato quadro ricostruttivo va, dunque, incastonata l'affermazione del legislatore della recente novella in materia di responsabilità amministrativa secondo cui la prescrizione decorre dal fatto illecito "indipendentemente dal momento in cui l'amministrazione o la Corte dei conti sono venuti a conoscenza del danno", proposizione da intendersi riferita alle ipotesi in cui l'illecito erariale non sia immediatamente riconoscibile dal danneggiato, per le quali occorre, dunque, far riferimento al criterio della conoscibilità oggettiva dell'illecito da parte del danneggiato (amministrazione e procura contabile), cui è normativamente richiesto l'uso dell'ordinaria diligenza nella percezione/accertamento del detrimento erariale ricevuto>> (così testualmente, Corte conti, Sez. I App., n. 58/2026).

L'interpretazione testé esposta garantisce un giusto punto di equilibrio tra le esigenze, di rango costituzionale, di certezza delle

posizioni giuridiche (artt. 24 e 111 Cost.), a tutela dei presunti responsabili (i quali possono contare sulla non necessità della "conoscenza effettiva", ai fini del decorso della prescrizione, al di fuori dell'ipotesi, qui non ricorrente, di occultamento doloso del danno), con quelle, anch'esse di rango costituzionale (art. 97 Cost.), di adeguata ed effettiva tutela delle risorse finanziarie pubbliche.

La medesima disciplina scongiura, invero, il rischio che le PP.AA. (e solo esse) siano soggette a un regime "aggravato" in materia di salvaguardia delle proprie ragioni creditorie, incentrato sull'esordio (e decorrenza) della prescrizione prima ancora che le stesse, in virtù e a seguito della conoscibilità della fattispecie illecita, possano agire per valer i propri diritti.

Tale disciplina "aggravata", del resto, oltre a porsi in contrasto con l'art. 2935 c.c. (espressione, come più volte ricordato, di un principio di carattere generale), risulterebbe sprovvista di ogni razionale giustificazione, potendo, a ben vedere, concretizzare una ingiustificata disparità di trattamento ai sensi dell'art. 3 Cost, rispetto alla generalità dei soggetti titolari di crediti da far valere nell'ambito dell'ordinamento giuridico.

Si pone allora la necessità di individuare, nel caso di specie, il momento in cui l'Amministrazione (o la Procura erariale) avrebbero potuto prendere contezza, alla stregua dell'ordinaria diligenza, della verificazione del fatto dannoso, ovvero della ricorrenza della fattispecie illecita, comprensiva dei plurimi danni (asseritamente)

scaturiti dalla stessa.

Tutto ciò tenendo presente che l'identificazione del regime prescrizionale (ovvero della disciplina legale applicabile al caso di specie, in cui assumono particolare rilievo la determinazione della durata della prescrizione e l'individuazione del *dies a quo*) confluisce nella *questio iuris,* che è riservata alla determinazione giudiziale, in omaggio al principio *iura novit curia* (in termini, Corte conti, Sez. II App., n. 281/2023; id., Sez. II App., n. 464/2021, con la giurisprudenza contabile e della Cassazione ivi richiamata).

Orbene, nella fattispecie all'esame, conformemente a quanto rilevato dalla Procura generale, il già menzionato momento (coincidente con quello di esordio del termine prescrizionale) va individuato nella data del 1° febbraio 2018.

Trattasi, in particolare, dell'epoca della denuncia (posta alla base dell'apertura dell'istruttoria contabile), nella quale la Guardia di Finanza ha compendiato gli esiti delle più ampie indagini avviate dalla Procura della Repubblica di Vibo Valentia, con l'evidenziazione degli (asseriti) vizi progettuali ed esecutivi dell'opera.

Rispetto all'individuato *dies a quo*, l'azione erariale si configura, dunque, perfettamente tempestiva, stante la notifica dell'invito a dedurre, avvenuta, per gli odierni appellanti, nel giugno 2019 (sull'efficacia interruttiva di tale atto, già riconosciuta dalla pacifica giurisprudenza, vedasi ora l'art. 67, comma 8, c.g.c.).

Per contro, l'esordio del termine prescrizionale non può farsi risalire ad alcuna delle differenti date indicate dagli appellanti, con

riferimento alle varie voci di danno.

E invero, quanto al c.d. danno da mancata valutazione del rischio idrogeologico, alla data di approvazione da parte dell'ANAS del progetto di completamento dei lavori (dicembre 2008), non era ancora conoscibile (in quanto non ancora concretamente emerso e cristallizzatosi) il danno connesso alla realizzazione di un'opera (asseritamente) inutile, in quanto strutturalmente inadeguata.

Stesso discorso s'impone per il danno da illegittima perizia di variante, non essendo ancora state sostenute, all'epoca di approvazione della stessa (marzo/maggio 2013), le spese per i lavori previsti nella perizia.

Infine, per i danni da omesso controllo della qualità dei materiali bituminosi, da contabilità infedele e da omesso controllo delle livellette, proprio l'omesso espletamento (secondo l'impostazione attorea) dei controlli prescritti, ne ha reso possibile la rilevabilità solo all'esito delle verifiche specificamente condotte dalla Guardia di Finanza.

Resta allora confermata l'infondatezza del presente motivo d'appello.

4. Risulta ora possibile procedere all'esame del **merito** degli odierni appelli.

I già menzionati gravami vanno accolti, risultando fondato il motivo di doglianza, proposto da tutti gli appellanti, concernente l'insussistenza (*rectius*, mancata dimostrazione) dei presupposti oggettivi (danno erariale) e/o soggettivi (colpa grave)

dell'addebitata responsabilità.

4.a) Sul punto, giova osservare in termini generali che, per consolidata giurisprudenza di questa Corte, "*il giudice contabile può pacificamente attingere da varie fonti, ai fini della formazione del proprio, libero convincimento ex art. 116 c.p.c. (oggi, art. 95 c.g.c.) e, dunque, ai fini dell'assunzione della decisione di propria competenza. Il medesimo giudice risulta sicuramente legittimato a valutare la complessiva documentazione acquisita al fascicolo processuale, con libero e prudente apprezzamento ai sensi dell'art.116 c.p.c. Con particolare riferimento al materiale derivante da un giudizio diverso da quello per danno erariale, esso ben può essere esaminato e valutato dal giudice contabile, per essere posto (unitamente a tutta la restante documentazione) a base dell'emananda decisione, senza che ciò implichi la violazione del diritto di difesa di alcuno: tutti gli elementi utili per la conoscenza dei fatti, comunque acquisiti, anche in sede processuale e preprocessuale penale, devono e possono essere oggetto di autonoma valutazione da parte del Giudicante, in quanto concorrono, ex art. 116 c.p.c., alla formazione del convincimento sull'esistenza dell'eventuale danno e delle conseguenti responsabilità amministrative/contabili (…). La Corte dei conti può, dunque, utilizzare e valutare, nel giudizio per responsabilità amministrativo/contabile, le risultanze penali, anche istruttorie, ai fini della decisione di propria competenza (…)*" (così testualmente, Corte conti, Sez. II App., n. 185/2024, con la giurisprudenza ivi

richiamata; id., Sez. II App., n. 31/2025, n. 194/2025 e n. 259/2025).

Nel giudizio per danno erariale, dunque, il Giudice può acquisire e valutare liberamente, nel contraddittorio tra le parti, atti formati in ambito penale, anche se in quella sede non ancora sottoposti al vaglio dibattimentale (Corte conti, Sez. II App., n. 38/2014 e n. 50 31/2025).

Nel medesimo giudizio di responsabilità amministrativo-contabile risultano ammissibili anche le prove c.d. atipiche, ovvero innominate in quanto non espressamente previste dal codice di rito (ad es., gli scritti provenienti da terzi a contenuto testimoniale; gli atti dell'istruttoria penale o amministrativa; i verbali di prove espletate in altri giudizi; le sentenze rese in altri giudizi civili o penali, le perizie stragiudiziali; i chiarimenti resi dal CTU, le informazioni dal medesimo assunte, le risposte eccedenti il mandato e le CTU rese in altri giudizi fra le stesse o altre parti), in base alle quali – previo contraddittorio tra le parti – il Giudicante può formare il proprio libero convincimento ex artt. 115 e 116 c.p.c., purché di tale utilizzazione fornisca adeguata motivazione (in termini, Corte conti, Sez. II App., n. 647/2017, n. 159/2020 e, più recentemente, n. 75/2023, par. 12.1 e n. 31/2025; Cass., n. 626/2016 e n. 840/2015).

Orbene, nel caso di specie, a giudizio del Collegio assumono particolare rilievo la sentenza n. 56/2025 del GIP presso il Tribunale di Vibo Valentia del 29 maggio 2025 e la CTU dell'Ing. Isabello del

10 giugno 2024, che ne è alla base.

Trattasi di atti sicuramente ammissibili nell'ambito del presente giudizio d'appello ai sensi dell'art. 194 c.g.c., in quanto non producibili nel giudizio di primo grado.

Essi risultano, infatti, successivi al deposito, in data 8 agosto 2024, della sentenza qui impugnata (per quanto concerne la decisione penale n. 56/2025) ovvero al passaggio in decisione del giudizio di primo grado, avvenuto all'udienza del 13 marzo 2024, con conseguente preclusione di ulteriore produzione documentale (per ciò che riguarda la CTU Isabello del 10 giugno 2024).

Aggiungasi che la richiamata sentenza penale risulta successiva anche alle date di notifica e deposito dei gravami e che la CTU Isabello, che ne è alla base, è stata ragionevolmente conosciuta dagli odierni appellanti solo analizzando il testo della richiamata sentenza, in quanto adottata nel corso di un giudizio abbreviato cui gli stessi sono rimasti estranei, interessando solo le imprese aggiudicatarie (vedasi a tal riguardo la memoria del sig. Fiordaliso, pervenuta il 23 dicembre 2025).

Non va infine tralasciato che la Procura generale, in maniera alquanto significativa, nulla ha obiettato in ordine all'ammissibilità degli atti in questione.

Ciò detto in punto di ammissibilità, il Collegio rileva che, con la già menzionata sentenza penale n. 56/2025 del 29 maggio 2025, il Tribunale di Vibo Valentia, all'esito di giudizio abbreviato, ha assolto, per insussistenza del contestato illecito amministrativo, le

società Impresa OMISSIS e OMISSIS

Tanto in relazione all'imputazione, formulata ai sensi dell'art. 24 d.lgs. 231/2001, di responsabilità amministrativa dipendente dai reati presupposti, ascritti a soggetti apicali e funzionari coinvolti nell'esecuzione e nel controllo dei lavori (tra cui i dirigenti delle imprese appaltatrici e i funzionari ANAS), in relazione ai medesimi fatti materiali oggetto del presente giudizio: esecuzione delle opere, conformità al contratto, regolarità della contabilità lavori e legittimità dei pagamenti effettuati da ANAS S.p.A.

Nello specifico, per quanto riguarda i reati presupposti, vengono in rilievo (anche) i seguenti capi d'imputazione:

-capo C), relativo al delitto di truffa e incentrato sull'arbitraria modificazione, da parte dell'impresa aggiudicataria, del profilo plano-altimetrico del tratto autostradale, per risparmiare sui volumi di materiale da impiegare, con la contestata formazione, da parte dei sigg.ri Fiordaliso, Bruni e Cutrupi, di documenti falsi costituenti la contabilità dei lavori (libretti di misura e registri di contabilità), l'attestazione, ad opera degli stessi, dell'esatta realizzazione, come da progetto, del predetto profilo (in realtà modificato) e l'indicazione nei certificati di pagamento di importi fittizi per tali opere, sì da consentire all'impresa aggiudicataria OMISSIS di ottenere l'erogazione da parte di ANAS del corrispettivo non dovuto di euro 360.000,00 (a fronte del mancato impiego di 28.500 metri cubi circa di materiale).

Trattasi di imputazioni (definite in sede penale, per le persone

fisiche coinvolte, con declaratoria di non doversi procedere per prescrizione dei reati ascritti, giusta sentenza n. 214/2023 del 17 novembre 2023, agli atti di causa) attinenti alle medesime circostanze oggetto delle contestazioni formulate in sede gius-contabile in relazione al danno da omesso controllo sulle c.d. livellette (pagg. 47 e ss dell'atto di citazione), ritenuto dalla Sezione territoriale "inglobato" nel ravvisato pregiudizio da contabilità infedele (pag. 148 della sentenza gravata);

-capo E), relativo ai delitti di truffa e frode nelle pubbliche forniture, nonché incentrato sulla fornitura, da parte dell'impresa aggiudicataria, di materiale conglomerato bituminoso, costituente gli strati "base" e "binder", sprovvisto delle caratteristiche previste dal Capitolato e qualitativamente inadeguato allo scopo, con la contestata formazione, da parte dei sigg.ri Fiordaliso, Bruni, Cutrupi e De Vita, di falsa documentazione di cantiere e contabilità, sì da consentire all'impresa aggiudicataria OMISSIS di ottenere l'erogazione da parte di ANAS del corrispettivo non dovuto (liquidato in euro 4.237.792,75 fino al SAL 16° e consequenziali certificati di pagamento).

Tali imputazioni (sfociate in sede penale, per le persone fisiche coinvolte, nella sentenza n. 214/2023 del 17 novembre 2023, recante declaratoria di non doversi procedere per prescrizione dei reati ascritti) si riferiscono, con ogni evidenza, alle medesime circostanze oggetto delle contestazioni formulate in sede gius-contabile in relazione al c.d. danno da omesso controllo della qualità

dei conglomerati bituminosi (pagg. 39 e ss dell'atto di citazione) e ritenute fondate dal primo giudice (pagg. 148 e ss della sentenza qui impugnata);

-capo G), relativo al delitto di truffa e incentrato sulla percezione, da parte dell'impresa OMISSIS, di un importo per lavorazioni inesistenti (pari a euro 6.893.226,97), a seguito della contestata, falsa attestazione, da parte dei sigg.ri Fiordaliso, Bruni e Cutrupi e sino al SAL n. 18, dell'esecuzione di una serie di opere senza riportare alcunché nei registri ufficiali di contabilità.

Le richiamate imputazioni (definite in sede penale, per le persone fisiche coinvolte, con declaratoria di non doversi procedere per prescrizione dei reati ascritti, così come riportato a pag. 6 della sentenza n. 56/2025) attengono, infine, alle medesime circostanze oggetto delle contestazioni formulate in sede contabile in relazione al c.d. danno da contabilità infedele (pagg. 29 e ss dell'atto di citazione) e ritenute fondate dal primo giudice (pagg. 138 e ss della sentenza qui impugnata).

Orbene, la richiamata sentenza n. 56/2025 del GIP presso il Tribunale di Vibo Valentia ha chiaramente concluso per la correttezza dei lavori eseguiti dalle imprese aggiudicatarie (OMISSIS, cui è poi subentrata, durante l'esecuzione dei lavori, la OMISSIS) e l'assenza di percezione di indebiti profitti a opera delle stesse, "...*atteso che non appare che siano stati commessi i reati presupposti (di cui ai capi A, C, e G dell'imputazione) nel loro interesse o a loro vantaggio da soggetti inseriti nella compagine*

delle rispettive persone giuridiche" (così pagg. 9 e 10 della decisione n. 56/2025).

Tutto ciò valorizzando la CTU all'uopo officiata, la quale "...*è stata granitica in ordine alla correttezza dei lavori eseguiti dagli enti imputati, posto che l'Ing. Isabello ha effettuato una minuziosa e dettagliata disamina della documentazione contabile in possesso delle società OMISSIS e dell'ANAS spa, parallelamente all'esecuzione di prove dei materiali che compongono il tratto autostradale per cui è procedimento, e di altre prove tecniche in termini di efficienza e sicurezza*" (così testualmente, pag. 9 della decisione n. 56/2025).

Nello specifico, la CTU dell'Ing. Danilo Isabello del 10 giugno 2024 ha accertato, in modo analitico e documentato, la piena conformità delle opere al progetto e al contratto di appalto, nonché la correttezza dei SAL e dei certificati di pagamento, escludendo l'esistenza di indebite percezioni o difformità tecnicamente rilevanti ed evidenziando l'effettuazione delle opportune e consentite variazioni contabili.

Essa, infatti, si è espressa nei seguenti termini testuali:

- "...*In tale ottica non è ravvisabile alcuna arbitraria modifica del profilo piano-altimetrico da parte delle imprese, né alcun artificio o raggiro, posto che in sede di contabilità finale è stata contabilizzata la quantità effettiva di movimenti terra (…)*

In relazione alle livellette è ravvisabile una non conformità non correlata all'esecuzione dei lavori dell'impresa, ma generata

dall'esecuzione di precedenti lavorazioni. Tale non conformità non ha determinato la non idoneità dell'opera e non ha costituito diretta causa di incompatibilità idraulica, ma esclusivamente variazioni contabili" (pagg. 70 e 124);

"È possibile affermare che per la realizzazione della sovrastruttura stradale non è ravvisabile, da parte delle imprese indagate, alcuna modalità irregolare nella fornitura del materiale costituente la sovrastruttura stradale (pagg. 83 e 124);

"…è stato possibile rilevare come il collaudatore ha accertato e certificato che le prove eseguite sui materiali hanno fornito, in generale, risultati aderenti ai requisiti del CSA, ad eccezione di alcune non conformità, in ordine alle quali sono state apportate le opportune detrazioni contabili, per cui può affermarsi che le lavorazioni accettate e contabilizzate sono state condotte a regola d'arte con idoneo magistero e secondo le specifiche dettate dal Capitolato speciale.

Il modus operandi appena descritto è perfettamente coerente con l'art. 22 del CSA (…) Le opere, dunque, sono state tutte dichiarate compatibili con le previsioni progettuali a meno di alcune difformità che in nessun caso hanno comportato il rifacimento della relativa opera ma unicamente delle detrazioni contabili sul conto finale (…) l'applicazione di detrazioni contabili in presenza di non conformità è modalità lecita e comunque già applicata, all'interno della realizzazione dell'opera nel suo complesso, alla precedente impresa…" (pag. 97);

"È possibile affermare che le opere realizzate dall'impresa OMISSIS e da OMISSIS" (***recte,*** OMISSIS e OMISSIS) "*sono totalmente conformi al contratto stipulato con ANAS SpA per cui è procedimento, a meno di alcune non conformità che non inficiano la stabilità dell'opera e per le quali sono state applicate esclusivamente detrazioni contabili.*

È possibile affermare che le detrazioni contabili applicate dalla commissione di collaudo sono dovute a diverse circostanze, tutte non riconducibili a condotte irregolari delle imprese e di queste solo l'importo di euro 415.936,57 è relativo alle non conformità rilevate" (pagg. 98 e 124-125);

- "*Alla luce della suddetta prescrizione contrattuale, è lecito oltre che rientrante nella prassi operativa, effettuare in sede di contabilità finale una verifica e/o rettifica della contabilità effettuata in corso d'opera (i relativi pagamenti all'impresa sono qualificati come acconti)*" (pag. 109);

- "*Sulla scorta degli atti contabili di cui al collaudo (ove non viene rilevata alcuna anomalia nella contabilità) è possibile affermare che:*

-non sono riscontrabili le macroscopiche discrasie contabili riscontrate dai consulenti della Procura;

-non trova riscontro l'asserita violazione dell'art. 132 comma 3 del D.lgs. 163/06;

-per tutte le lavorazioni eseguite in più è prevista specifica giustificazione tecnica (…)

È possibile affermare che non vi sono somme percepite

indebitamente dalla OMISSIS e dalla OMISSIS" (pagg. 120, 121 e 125).

Trattasi di affermazioni e conclusioni sicuramente condivisibili, pur all'esito dell'autonoma (ri)valutazione cui è chiamato il giudice contabile in questa sede, attesa l'autonomia e separatezza che pacificamente connotano i rapporti tra il giudizio per danno erariale e quelli incardinati presso altri plessi giurisdizionali, anche se investenti i medesimi fatti materiali (tra le tante, Corte conti, Sez. II App. n. 3/2026).

Esse, infatti, risultano prive di vizi logici, non contraddittorie e adeguatamente motivate, nonché formulate dal soggetto terzo all'uopo incaricato (dotato di specifiche competenze tecniche nella materia), all'esito:

-di una disamina, particolarmente attenta e rigorosa, della copiosa documentazione progettuale e di contabilità dei lavori (acquisita nella sua interezza), ivi compreso il conto finale, completo di tutti gli allegati;

-dell'esame/confutazione della stessa CTP dei periti Terzi, Nigro e D'Elia della Procura penale (ampiamente citata e utilizzata nella citazione introduttiva del giudizio erariale ed evidenziante profili di asserita criticità relativi agli aspetti idraulici e idrogeologici, alle prove sui materiali-conglomerati bituminosi/calcestruzzi e alla contabilità);

-nonché tenendo conto delle risultanze delle numerose prove e indagini specialistiche già effettuate, sia relative ai materiali

componenti il tratto autostradale qui in rilievo, sia di natura tecnica, in termini di efficienza e sicurezza (aspetto, quest'ultimo, già adeguatamente valorizzato dal Tribunale penale, per quanto sopra visto).

Aggiungasi che, come evidenziato dal giudice penale (pag. 9 della decisione n. 56/2025), tali conclusioni concordano con quelle della consulenza redatta dai tecnici dell'ANAS (ovvero della stessa Amministrazione asseritamente danneggiata) in relazione allo stato finale dei lavori, al fine di procedere all'accettazione tecnica e contabile dei lavori eseguiti, riguardante gli strati d'usura drenante, di base e binder.

Quanto sopra fa emergere l'insussistenza, innanzitutto, delle seguenti voci di danno, quali addebitate dal primo giudice nella sentenza qui gravata, ai soggetti sottoindicati:

a) danno da omesso controllo della qualità dei conglomerati bituminosi, per cui è stata, per contro, disposta condanna a carico dei sigg.ri Fiordaliso (per euro 860.344,83) e De Vita (per euro 430.172,41);

b) danno da contabilità infedele e da omesso controllo sulle quote stradali- cd livellette, per cui, previa trattazione unitaria, è stata disposta condanna a carico dei sigg.ri Fiordaliso (per euro 905.621,80) e Bruni (per euro 271.686,54).

Sul punto, giova ribadire che, rispetto alle menzionate voci di danno, sussiste piena sovrapponibilità dei fatti materiali sottostanti alle contestazioni formulate in sede penale (disattese dal Tribunale

di Vibo Valentia, basandosi sulla consulenza dell'Ing. Isabello) e a quelle elevate nella presente sede gius-contabile.

Del resto, le medesime voci di danno presuppongono tutte, a ben vedere, una circostanza decisamente esclusa dalla CTU dell'Ing. Isabello (con valutazione recepita dalla decisione penale), ovvero la percezione, da parte delle imprese aggiudicatarie, di corrispettivi contrattuali non dovuti (*alias*, indebiti profitti), con correlativo pregiudizio per l'ANAS.

Trattasi di una esclusione tanto più significativa, nella sua perentorietà, a fronte dei termini "dubitativi" utilizzati nella CTU acquisita nel giudizio contabile di primo grado, con particolare riferimento al c.d. danno da contabilità infedele.

Nello specifico, la CTU dell'Ing. Mauro del 9 novembre 2023 (confermata con atto del 23 gennaio 2024, contenente chiarimenti alla medesima CTU e posta a fondamento della sentenza qui impugnata) si è espressa nei seguenti termini testuali: *"Dal confronto tra le due contabilità (SAL e conto finale) sembrerebbe che, effettivamente, siano stati allibrati lavori a misura in quantità superiore rispetto a quanto effettivamente realizzato, secondo la ricostruzione del conto finale"* (sottolineatura aggiunta; pagg. 103 e 140).

Tutto ciò, peraltro, dopo aver chiaramente escluso la sussistenza di difformità e/o variazioni in eccesso nel SAL 18 e nel collaudo rispetto a quanto riportato nella perizia di variante n. 2 e, dunque, la violazione, paventata in citazione, dell'art.132, comma 3, d.lgs.

n. 163/2006 (pag. 138 della CTU Mauro).

In ogni caso, la completezza e puntualità della consulenza dell'Ing. Isabello, acquisita nel parallelo procedimento penale, inducono il Collegio a disattendere la richiesta della Procura generale di disporre in questa sede, se del caso, una ulteriore CTU.

Del resto, secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità, la consulenza tecnica d'ufficio è "…*un mezzo istruttorio diverso dalla prova vera e propria, sottratto alla disponibilità delle parti e affidato al prudente apprezzamento del giudice di merito, rientrando nel suo potere discrezionale la valutazione di disporre la nomina dell'ausiliario e potendo la motivazione dell'eventuale diniego del giudice di ammissione del mezzo essere anche implicitamente desumibile dal contesto generale delle argomentazioni svolte e dalla valutazione del quadro probatorio unitariamente considerato*" (così, testualmente, Cass., n. 5809/2023).

Ad analoghe conclusioni di insussistenza (ovvero di mancata dimostrazione) può pervenirsi anche per il c.d. danno da perizia di variante illegittima, per cui il primo Giudice ha, per contro, disposto condanna a carico dei sigg.ri Bosio (per euro 208.590,69), Parlato (per euro 34.765,11), Fiordaliso (per euro 104.295,34) e Cutrupi (per euro 104.295,34).

A tal riguardo, in disparte il fatto che l'Ing. Isabello, nel rispondere ai quesiti posti dal giudice penale (relativi essenzialmente alla conformità o meno dei lavori eseguiti dall'aggiudicataria al contratto

stipulato con ANAS e all'eventuale accertamento di somme indebitamente percepite dalla stessa) e pur evidenziando la non attinenza alla propria indagine di aspetti di criticità afferenti all'attività progettuale (pag. 26 della relazione), si è chiaramente pronunciato per la ricorrenza di una specifica giustificazione tecnica per ogni lavorazione eseguita in più, così come per l'assenza di indebiti profitti a vantaggio dell'aggiudicataria (profili astrattamente in grado di intersecarsi con quello qui in rilievo), a giudizio del Collegio, le valutazioni e conclusioni contenute nella stessa CTU dell'Ing. Mauro, acquisita nel giudizio contabile di primo grado, non si appalesano idonee a dimostrare, in maniera certa ed inconfutabile, il pregiudizio in questione.

E invero, con particolare riferimento alle diverse "sottovoci" del c.d. danno da perizia di variante illegittima (ivi compresa quella, qui in rilievo, attinente agli "Ulteriori interventi sulle opere di regimentazione idraulica per la variazione plano-altimetrica dell'alveo del fiume Mesima", per una spesa prevista di euro 1.411.005,68), la relazione peritale in questione ha, in primo luogo, evidenziato l'impossibilità di ricostruire, attraverso la documentazione allegata in atti, l'esatta spesa effettivamente sostenuta da ANAS, con i relativi titoli di pagamento, rappresentando che "…*Presumibilmente, i singoli importi previsti sono stati liquidati e pagati integralmente all'impresa, fatta eccezione per gli interventi di regimentazione idraulica (...)*

Le spese effettivamente sostenute da ANAS non sono state saldate

integralmente con unico titolo di pagamento, per ciascuna voce. Infatti, tutte le lavorazioni effettuate (di variante e non) non sono state pagate attraverso i 19 certificati emessi dal RUP (…), sulla base dello stato di avanzamento lavori certificato dalla Direzione Lavori" (sottolineatura aggiunta; pagg. 118-119; pag. 129).

La medesima relazione, alle pagg. 78 e ss e alle pagg. 120-121, ha riconosciuto, quanto alle giustificazioni poste a base della perizia di variante n. 2 e contestate in citazione (forti precipitazioni, determinanti un eccezionale apporto idrico nel periodo 2008- approvazione del progetto e 2011- consegna dei lavori, con conseguenti problematiche per l'esecuzione delle opere a ridosso dell'alveo, e variazione plano-altimetrica del fiume Mesima), che:

-i valori annuali di pioggia nel richiamato periodo 2008-2011, quali rilevati presso la stazione di Mileto, sono effettivamente in controtendenza (maggiori di 1/3) rispetto alle annualità precedenti misurate dalla stessa stazione e alla media storica calabrese (e, dunque, a rigore non prevedibili dai progettisti del 2008);

- "*Le serie storiche annuali della banca dati del 2010 rilevano alcuni picchi o valori massimi, specialmente nelle piogge cumulate 1, 3 ore, che in effetti potrebbe giustificare la variazione planoaltimetrica dell'alveo*".

Tutto ciò salvo poi sostenere, con motivazione alquanto laconica (recepita dal primo giudice), che i valori di pioggia in questione non possono giustificare da soli, in maniera certa, l'innalzamento della falda e lo spostamento parziale dell'alveo fluviale (per l'affermata

assenza di documentazione attestante la veridicità dei dati nel periodo d'interesse, pur trattandosi, invero, di dati, distinti per annualità e mensilità, dichiaratamente rilevati a seguito di verifica effettuata presso la banca dati meteoidrologici della regione Calabria) e, più in generale, che i documenti posti a base della perizia non sono sufficienti e/o esaustivi, a fini dimostrativi delle variazioni e quindi dell'imprevedibilità dell'evento, per la dedotta assenza di un approfondimento specifico sull'eccezionalità dell'evento medesimo (onde la riconosciuta condivisibilità, solo parziale, delle giustificazioni poste a base della perizia di variante n. 2).

Allo stesso modo, la CTU dell'Ing. Mauro ha rimarcato che tutta la documentazione presente in atti rileva una evidente variazione, negli anni, del tracciato fluviale del fiume Mesima, pur ritenendola non ascrivibile al frangente temporale limitato intercorso tra il progetto di completamento del 2008 e la perizia di variante del 2013, ma al più ampio periodo 1999 (data del progetto esecutivo) – 2015 (epoca della richiamata relazione tecnica e idraulica dell'Ing. Pasinetti, data 6 marzo 2015) (pagg. 80 e 81).

Questo nonostante la presenza, agli atti, di documentazione, attestante, già a fine 2012, "*una diversa posizione del fiume Mesina tale da non permettere l'esecuzione delle opere così come previste nel progetto*" (nota del 7 dicembre 2012, pervenuta all'ANAS l'11 dicembre 2012, dell'Impresa OMISSIS, con accluso stralcio planimetrico; all. 25 alla memoria di costituzione nel giudizio di

primo grado dell'appellante Cutrupi).

Infine, la CTU qui in rilievo non ha potuto dare risposta certa ai quesiti peritali specifici di cui alle lettere *d)* ed *e)* della lett. A), ovvero, rispettivamente, "...*se le opere previste nella variante del 2013 abbiano determinato una spesa maggiore rispetto a quella che sarebbe stata sostenuta se in sede di progettazione (sia del 2008, sia del 2013) si fosse tenuto conto del reale stato dei luoghi (diverso tracciato del metadonotto, strato di fondazione diverso da quello presunto, presenza di corsi d'acqua necessitanti di interventi idraulici), evitando gli errori progettuali iniziali e sopravvenuti*" e "*quale sia l'importo della maggior spesa sostenuta a causa della seconda perizia di variante del 2013, confrontandolo con l'importo che sarebbe stato sostenuto con una corretta progettazione tempestivamente redatta*".

E infatti essa, alle pagg. 123 e 124, con riferimento agli interventi di regimentazione idraulica, dopo aver sottolineato l'impossibilità di stabilire se i progettisti, già nel 2008, potessero avvedersi della necessità di interventi di regimentazione idraulica, ha rimarcato che "*gli interventi di regimentazione idraulica previsti nella PVT2 sarebbero stati superati dalla nuova progettazione basata su nuovi calcoli idrologici ed idraulici.*

Presumibilmente, studi idrologici ed idraulici aggiornati avrebbero rilevato la necessità di nuova progettazione.

Chiaramente, in tale ipotesi, la nuova progettazione avrebbe avuto un diverso quadro economico, quantificabile solo in sede di

redazione" (sottolineatura aggiunta, pag. 123).

A fronte di tanto, resta confermata la conclusione relativa alla mancata dimostrazione, in maniera certa e inconfutabile, della voce di danno qui in rilievo.

Quanto, infine, al danno da mancata valutazione del rischio idrogeologico, per cui il primo Giudice ha disposto condanna a carico dei sigg.ri Bosio (per euro 2.700.000,00), Parlato (per euro 45.000,00), Fiordaliso (per euro 900.000,00) e Cutrupi (per euro 900.000,00), il Collegio ribadisce quanto già esposto in sede di rigetto dell'eccezione di violazione dell'art. 112 c.p.c., ovvero che, secondo l'impostazione attorea, sostanzialmente recepita dalla sentenza impugnata (pagg. 115 e ss), la mancata acquisizione dei pareri in ipotesi prescritti (a iniziare da quello dell'Autorità di Bacino regionale sulla conformità del progetto al Piano di Assetto Idrogeologico della Regione Calabria) avrebbe consentito la realizzazione di un'opera inutile, in quanto strutturalmente inadeguata ed esposta al rischio inondazione.

Nondimeno, in disparte la fruizione effettiva della strada per un cospicuo numero di anni, a seguito di collaudo definitivo senza riserve da parte dell'Amministrazione e rilevato che il CTU di primo grado non ha ritenuto causa di danno la cantierizzazione dei lavori in alveo (pag. 137), in ogni caso, a giudizio del Collegio, gli appellanti, in presenza di una vicenda contrattuale "travagliata" e non lineare e a fronte di un quadro di riferimento (normativo e tecnico) dotato di oggettiva complessità, hanno potuto

incolpevolmente ritenere non necessari, rispetto al progetto del 2008, nuovi pareri (compreso quello dell'ABR) e autorizzazioni e, più in generale, una nuova relazione idrologica e idraulica (indipendentemente dall'effettiva necessità o meno degli stessi).

Tale conclusione trova fondamento nelle seguenti circostanze:

-natura del progetto *de quo*, ovvero esecutivo in sede di mero completamento dei lavori già appaltati sulla base del progetto del 1999 (progetto finalizzato, dunque, all'individuazione del dettaglio dei lavori da realizzare ai fini del completamento; Cons. Stato, n. 521/2016), e non già un nuovo progetto definitivo (per il quale sarebbero stati sicuramente necessari nuovi pareri e autorizzazioni), per come statuito dai vertici ANAS, i quali, già nel 2007 (delibera n. 58 del 29 marzo 2007, di approvazione di un primo progetto di completamento dei lavori) avevano deciso, per l'appunto, di procedere al mero completamento dei lavori, con il medesimo progetto definitivo del 1999.

Tutto ciò a maggior ragione alla luce del fatto che, per gli interventi volti alla mitigazione o rimozione del rischio esondazione, uno studio idrologico-idraulico (redatto in conformità alle specifiche tecniche e alle linee guida predisposte dall'ABR) e la sottoposizione al parere della medesima ABR erano espressamente previsti per la (sola) progettazione definitiva, ferma restando la possibilità di consultazione preliminare di quest'ultima Autorità, ma in fase di redazione del progetto preliminare (art. 21, comma 3, Aggiornamento Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI),

Norme di attuazione e salvaguardia, nel testo aggiornato con Delibera del C.I. n° 27 del 02/08/2011);

-approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione dell'ANAS del progetto esecutivo dei lavori di completamento per cui è causa (delibera del 17 dicembre 2008, cui è seguito il dispositivo n. CDG-0169009 di attuazione del Presidente), previa relazione e parere della Direzione Centrale Progettazione dell''ANAS (organo tecnico di vertice, particolarmente qualificato, dell'Amministrazione).

Quest'ultima ha, in particolare, asseverato il contenuto della validazione del progetto esecutivo di completamento e della relazione del RUP, proponendo appunto l'approvazione del predetto progetto, senza muovere, per quanto di specifico rilievo in questa sede, obiezione alcuna in ordine alla mancata acquisizione di nuovi pareri o autorizzazioni (anche dell'ABR) o relativa alla valutazione del rischio idrogeologico e anzi sottolineando che "*...tutte le autorizzazioni ed i necessari pareri sono stati acquisiti nell'ambito della progettazione originaria si cui si è fatto cenno nei precedenti paragrafi*" (cosi pag. 5 della predetta relazione).

Trattasi di circostanze che, potendo indurre incolpevolmente a ritenere non necessari ulteriori pareri e autorizzazioni, precludono d'individuare nelle condotte degli appellanti, sulla base della valutazione *ex ante* e alla luce delle circostanze del caso concreto (alla cui stregua va accertato il grado di esigibilità della condotta normativamente prevista) quella "grave e marchiana leggerezza e superficialità" ovvero la "macroscopica violazione delle norme", in

cui si sostanzia(va) la colpa grave, già nella configurazione antecedente alla recente novella legislativa (sul punto, tra le tante, Corte conti, Sez. II App, n. 243/2025).

Con ogni evidenza, le medesime circostanze precludono, anche (e a maggior ragione), la possibilità di ritenere integrate le ipotesi "tipizzate" di colpa grave previste dalla recente legge n. 1/2026 (violazione manifesta delle norme di diritto inapplicabili, da valutare con riferimento al grado di chiarezza e precisione delle stesse e alla inescusabilità e gravità dell'inosservanza; travisamento del fatto; affermazione o negazione di fatto incontrastabilmente escluso o affermato dagli atti del procedimento).

Risulta allora confermata la fondatezza del presente motivo di gravame.

Resta assorbita ogni altra questione e/o doglianza.

5. In conclusione, per quanto sopra esposto, gli odierni appelli vanno accolti, con conseguente, integrale riforma della sentenza impugnata.

L'accoglimento dei gravami comporta, ai sensi dell'art. 31, comma 2, c.g.c., il riconoscimento, in favore degli appellanti Bosio Marco Angelo, Parlato Giovanni, Fiordaliso Giovanni, Cutrupi Consolato, De Vita Vincenzo e Bruni Salvatore e a carico dell'ANAS, del diritto alla rifusione degli onorari e diritti di difesa, relativi ai due gradi di giudizio, quantificati, per ciascuno degli appellanti, in complessivi €. 3.500,00, oltre IVA e C.P.A. (€. 1.500,00 per il primo grado ed €. 2.000,00 per il presente grado d'appello).

Tutto ciò con distrazione in favore dell'Avv. Giovanni Spataro, per quanto riguardo la posizione dell'appellante De Vita, come da specifica richiesta in tal senso.

P.Q.M.

-la Corte dei conti, Sezione seconda giurisdizionale centrale d'appello, disattesa ogni contraria istanza, eccezione o deduzione, definitivamente pronunciando:

-**RIUNISCE** i presenti appelli;

-**ACCOGLIE** gli appelli proposti dai sigg.ri **BOSIO Marco Angelo, PARLATO Giovanni, FIORDALISO Giovanni, CUTRUPI Consolato, DE VITA Vincenzo e BRUNI Salvatore** nei confronti della sentenza della Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Calabria, n. 162/2024, e, per l'effetto, **RIFORMA** integralmente la predetta sentenza;

-**LIQUIDA,** in favore degli appellanti **BOSIO Marco Angelo, PARLATO Giovanni, FIORDALISO Giovanni, CUTRUPI Consolato, DE VITA Vincenzo e BRUNI Salvatore** e a carico dell'ANAS, gli onorari e diritti di difesa relativi ai due gradi di giudizio, quantificati, per ciascuno degli appellanti, in complessivi €. 3.500,00, oltre IVA e CPA., con distrazione in favore dell'Avv. Giovanni Spataro, per quanto riguardo la posizione dell'appellante De Vita.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso in Roma, nelle camere di consiglio del 5 marzo 2026 e 26 marzo 2026.

IL Consigliere ESTENSORE — IL PRESIDENTE

(dott. Nicola RUGGIERO) — (dott.ssa Rita LORETO)

Firmato digitalmente — Firmato digitalmente

Depositata in Segreteria il 23 SETT. 2026

p. Il Dirigente (dott. Massimo Biagi)

f.to digitalmente

Il Funzionario Preposto

Lucia Bianco